

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

139° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 29 MARZO 1995

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
2ª - Giustizia	»	9
3ª - Affari esteri	»	14
4ª - Difesa	»	20
5ª - Bilancio	»	25
6ª - Finanze e tesoro	»	29
7ª - Istruzione	»	35
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	»	40
10ª - Industria	»	59
11ª - Lavoro	»	65
12ª - Igiene e sanità	»	67

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	80
Mafia	»	83
Terrorismo in Italia	»	127

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	128
2ª - Giustizia - Pareri	»	133
5ª - Bilancio - Pareri	»	135
7ª - Istruzione - Pareri	»	140

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	141
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 29 MARZO 1995

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,50.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

La Giunta esamina la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

- DOC. IV-*bis*, n. 16, nei confronti del dottor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore*, nonché del dottor Giuseppe Baldocci per i reati di cui agli articoli 110, 81, capoverso e 314 del codice penale (peculato).
(R135 000, C21ª, 0018ª)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti ed informa che il dottor De Michelis ha presentato istanza di rinvio dell'esame della domanda in questione al fine di poter redigere una memoria che egli desidera far pervenire alla Giunta.

La Giunta ascolta il dottor Baldocci, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento del Senato.

Gli pongono ripetute domande i senatori PELLEGRINO, SCALONE, DIANA, LUBRANO DI RICCO, PETRICCA ed il PRESIDENTE.

Congedato il dottor Baldocci, il PRESIDENTE rinvia la discussione del Doc. IV-*bis*, n. 16 e l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 1995

111ª Seduta

Presidenza del Presidente
CORASANITI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Bianco e per i lavori pubblici Stella Richter

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1551) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.

(Parere alla 9ª Commissione, ai sensi dell'art. 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Il relatore MARINELLI propone di confermare l'avviso favorevole già manifestato sui precedenti decreti.

Conviene la Commissione.

(1553) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio economici ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(Parere alla 13ª Commissione, ai sensi dell'art. 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Su proposta del relatore FONTANINI, la Commissione riconosce la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3 del Regolamento.

(1552) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego

(Parere ai sensi dell'art. 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

La relatrice BRICCARELLO illustra il contenuto del provvedimento e propone di riconoscerne la necessità e l'urgenza.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(1082) *Disciplina in materia di conflitto di interessi*

(278) *PASQUINO ed altri - Norme sul conflitto di interessi*

(758) *PASSIGLI - Norme in materia di conflitto di interesse*

(1330) *TABLADINI ed altri - Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Il relatore CASADEI MONTI illustra gli emendamenti 3.100, 4.100, 5.100 e 9.100, conseguenti alle valutazioni concordi intervenute nella seduta di ieri sulle rispettive disposizioni. Dà conto altresì dell'emendamento 3.200, conforme ad accordi informali.

Segue una breve discussione, nella quale intervengono ripetutamente i senatori VILLONE, GUERZONI, MARCHETTI, PASSIGLI, LA LOGGIA e SCALONE, nonchè il Presidente CORASANITI: al termine si conviene di accogliere le ulteriori modifiche proposte dal relatore.

Sul complesso dell'articolato, quindi, pronunciano dichiarazioni di voto favorevoli, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori VILLONE, MARCHETTI, FONTANINI e GUBBINI.

I senatori LA LOGGIA e SCALONE annunciano il voto contrario rispettivamente dei Gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale.

La senatrice BRICCARELLO annuncia la propria astensione.

La Commissione, infine, a maggioranza conferisce al relatore l'incarico di riferire all'Assemblea per l'approvazione del testo unificato, nella formulazione risultante dal relativo esame.

(1250) *VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, approvato dalla Camera dei deputati*
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore VILLONE prospetta l'opportunità di fissare un termine per la presentazione di emendamenti.

Su proposta del senatore PIERONI si conviene di proseguire l'esame nella seduta di martedì 4 aprile, fissando alla stessa data il termine per la presentazione degli emendamenti.

(1465) *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica d'Italia (UCEBI)*
(Esame)

Il relatore CASADEI MONTI illustra il contenuto del disegno di legge e la Commissione, senza discussione, gli conferisce l'incarico

di riferirne favorevolmente all'Assemblea, richiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

(1336) SALVATO ed altri: Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive
(Esame e rinvio)

Il presidente CORASANITI ricorda la richiesta di trasferimento alla sede deliberante avanzata dalla Commissione nella seduta del 9 marzo scorso; dà quindi conto del parere formulato dalla Commissione bilancio, condizionato alla soppressione del comma 3.

Il relatore PASQUINO illustra il disegno di legge, reso necessario dall'approssimazione della legislazione in materia elettorale, approvata sul finire della precedente legislatura. La specifica questione, peraltro, ben avrebbe potuto essere risolta con un provvedimento d'urgenza. Si dichiara disponibile, quindi, ad accogliere la condizione formulata dalla Commissione bilancio.

Il senatore FISICHELLA pone il quesito se l'istituto del rimborso delle spese elettorali si riferisca ai partiti e ai movimenti politici, ovvero ai singoli candidati.

Nel primo caso, infatti, si potrebbe ritenere che il rimborso complessivo per ogni Legislatura soddisfi sostanzialmente anche gli eventuali casi di elezioni suppletive.

La senatrice BRICCARELLO, a tale riguardo, rileva che si tratta comunque di nuove elezioni.

Il senatore VILLONE ritiene opportuno verificare la congruità delle norme in esame alla stregua della legislazione vigente in materia.

Concorda il RELATORE, che si riserva di svolgere tale verifica elaborando eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 17.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 278, 758, 1082
E 1330**

Art. 3.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) editrici di periodici plurisettimanali, settimanali e quindicinali, con diffusione nazionale;»

3.100

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «compila e aggiorna ogni sei mesi l'elenco delle imprese rilevanti», con le seguenti: «accerta se le imprese controllate dai titolari delle cariche di Governo sono rilevanti».

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere il primo periodo e sostituire le parole: «l'inclusione nell'elenco» con le seguenti: «l'accertamento».

3.200

IL RELATORE

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «subito dopo la nomina» con le seguenti: «entro cinque giorni dal giuramento».

4.100

IL RELATORE

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «cinque miliardi» con le seguenti: «dieci miliardi».

5.100

IL RELATORE

Art. 9.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «propri», inserire le seguenti: «del coniuge, di persone conviventi e».

9.100

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2*)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 1995

64ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GUARRA

indi del Vice Presidente

SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(485) LAFORGIA ed altri. *Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive*

(639) PALUMBO ed altri. *Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

(1386) Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio

(660) SALVATO ED ALTRI. *Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale*

(771) MANCONI ed altri. *Norme in materia di custodia cautelare*

(1360) LISI. *Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute*

(Congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 1386, 660, 771 e 1360 con i disegni di legge nn. 485 e 639. Seguito dell'esame congiunto e rinvio per i disegni di legge nn. 485 e 639)

(Esame congiunto e rinvio per i disegni di legge nn. 1386, 660, 771 e 1360)

Riprende l'esame dei disegni di legge nn. 485 e 639, rinviato nella seduta del 28 febbraio scorso.

Su proposta del Presidente la Commissione decide di congiungere all'esame di tali disegni di legge quello dei disegni di legge nn. 1386, 660, 771 e 1360.

Riferisce quindi congiuntamente sui disegni di legge nn. 1386, 660, 771 e 1360 il senatore PALUMBO, dando preliminarmente notizia del parere favorevole emesso dalla Commissione sanità nei confronti del disegno di legge n. 1360.

Rilevato che tutti i progetti in titolo intendono ovviare a modalità applicative della custodia cautelare che talora hanno ingenerato perplessità nell'opinione pubblica, si sofferma in primo luogo sul testo approvato dalla Camera dei deputati, che assume a base dell'esposizione.

All'articolo 1, modificativo dell'articolo 104 del codice di rito, si prospetta di ridurre il termine entro il quale il giudice può dilazionare l'esercizio del diritto dell'imputato di conferire con il difensore, riducendolo da un massimo di 7 giorni a 5 giorni. Attraverso l'articolo 2, che introduce l'articolo 141-bis nel codice, si prevede che ogni interrogatorio di persona in stato di detenzione sia documentato integralmente. Con l'articolo 3 poi si innova l'articolo 274 del medesimo codice, allorchè, come condizione per l'applicabilità delle misure cautelari personali, si specifica che fra le situazioni di concreto ed attuale pericolo non si può richiamare il rifiuto della persona sottoposta ad indagine o dell'imputato, a rendere dichiarazioni; altresì si precisa che il presupposto del concreto pericolo che si commettano ulteriori delitti, quale presupposto per la limitazione alla libertà personale, deve comunque riferirsi a fattispecie criminose per le quali la pena edittale deve essere non inferiore nel massimo a 4 anni.

Gli articoli 4 e 5 modificano l'articolo 275 del codice restringendo la possibilità per il giudice di disporre la misura della custodia cautelare, come ad esempio per madre di prole di età inferiore a 3 anni. L'articolo 6 novella l'articolo 278 (Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure), mentre l'articolo 7 innova completamente l'articolo 280, prevedendo espressamente che la custodia non potrà essere disposta, tra l'altro, per il solo fatto di aver trasgredito alle prescrizioni inerenti a misura cautelare. L'articolo 8, a sua volta, abrogando il comma 1-bis - introdotto con decreto legislativo del 1991 - e modificando il comma 1 dell'articolo 291 apre alla difesa un inedito spazio processuale che il senatore Palumbo reputa essere di non poco momento, giacchè in sede applicativa delle misure *de quibus* il giudice dovrà valutare sulla base non solo della richiesta del pubblico ministero, bensì pure sulla base di eventuali deduzioni e memorie difensive. Correlato al precedente è l'articolo 9 del disegno di legge, che coerentemente inserisce - nell'articolo 291 - fra gli elementi che deve contenere l'ordinanza del giudice anche l'esposizione dei motivi per i quali non dovessero esser ritenute rilevanti le argomentazioni fornite e i fatti citati dalla difesa. Senza soffermarsi particolarmente sull'articolo 10, modificativo dell'articolo 293 del codice, il relatore richiama all'attenzione dei commissari le significative innovazioni apportate dall'articolo 11 all'articolo 294, e precisamente al comma 1 - in forza del quale l'interrogatorio della persona sottoposta agli arresti domiciliari dovrà aver luogo non già entro 15 giorni, bensì entro 10 giorni - e al comma 6, per cui, se approvato anche dal Senato, d'ora in poi l'interrogatorio della persona in

stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non potrà precedere l'interrogatorio da parte del giudice. Rileva, a questo punto, che all'interno dell'articolo non si è tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, quale invece, e opportunamente, è recepita dai disegni di legge nn. 485 e 639. Auspica, pertanto, l'inserimento del contenuto di tali progetti all'interno del menzionato articolo 11 del disegno di legge n. 1386.

Di non poco momento è altresì l'articolo 12, modificativo del comma 3 dell'articolo 297 del codice (Computo dei termini di durata delle misure), per cui la norma relativa alla pluralità di ordinanza emesse verrà ad essere riferita non all'imputato, bensì già a persona sottoposta ad indagine. L'articolo 13 interviene in senso garantista in favore della persona sottoposta ad indagine, introducendo il comma 3-ter all'interno dell'articolo 299, relativo alla revoca o alla sostituzione delle misure cautelari; analogamente opera l'articolo 14, modificativo dell'articolo 301 (Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie). L'articolo 15 sostituisce integralmente l'articolo 304 del codice di rito, in forza del quale si prevederà che la durata della custodia cautelare non potrà comunque superare il doppio dei termini previsti dall'attuale articolo 303 del codice di procedura, mentre la vigente formulazione del medesimo codice contempla il tetto dei 2 terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato. I successivi articoli 16 e 17 incidono sugli articoli 309 e 310, relativi al Capo VI (Impugnazioni), mentre l'articolo 18 del disegno di legge riscrive *in toto* il comma 3 dell'articolo 335 (Registro delle notizie di reato), prevedendosi che per un delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a 4 anni, le iscrizioni saranno comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito e al suo difensore. L'articolo 19 modifica l'articolo 369 del codice, nel senso di limitare l'invio dell'informazione di garanzia e l'articolo 20 incide sull'articolo 386 relativo ai doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo. I successivi articoli 21, 22 e 23 innovano in più parti delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale: in primo luogo il difensore potrà presentare direttamente al giudice elementi che reputa rilevanti; in secondo luogo, copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia dovrà essere inserita nella cartella personale del detenuto e, infine, è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione.

Da ultimo, l'articolo 24 abroga l'articolo 371-bis del codice penale, norma, quest'ultima (False informazione al pubblico ministero) di grande significato sul piano giuridico.

Si sofferma successivamente sulle soluzioni prospettate dai restanti disegni di legge di iniziativa senatoriale, per le parti non già affrontate dal testo proveniente dalla Camera: il disegno di legge n. 660 mira ad ovviare all'asserito, grave snaturamento di importanti istituti del nuovo processo penale, quali quelli introdotti dal cosiddetto decreto Scotti-Martelli; il disegno di legge n. 771 intende ripristinare la *ratio* originaria del codice del 1988, attribuendo di nuovo alla custodia cautelare la sua natura di misura eccezionale e il disegno di legge n. 1360 affronta la particolare ipotesi di introdurre il divieto della misura cautelare in carcere per motivi di salute.

Conclude segnalando la grande attesa che circonda la materia della custodia cautelare e ipotizza il trasferimento in sede deliberante dei provvedimenti in titolo.

Per quanto riguarda la richiesta di sede deliberante del relatore Palumbo, il senatore GUALTIERI, in qualità di rappresentante in Commissione del Gruppo della Sinistra Democratica, si esprime in senso contrario.

Il senatore CONTESTABILE ricorda di essere stato spesso in dissenso, come rappresentante del Governo, riguardo al contenuto del testo approvato dalla Camera dei Deputati, ma invita tutti i senatori a valutare se approvare il testo giunto dalla Camera oppure se, realisticamente, rinunciare a vedere licenziato dal Parlamento questo progetto, come è già accaduto nella scorsa legislatura con il cosiddetto progetto Gargani. Ricorda anche che il precedente Governo aveva insistito per la presentazione di un decreto-legge su questa materia motivando tale scelta con l'impossibilità di approvare norme simili attraverso la via ordinaria e che, dunque, un atteggiamento dilatorio del Parlamento darebbe oggettivamente ragione a queste tesi.

Sottolinea poi la necessità di procedere alla revisione della normativa sulla custodia cautelare poichè da più parti sono stati denunciati - assai autorevolmente - abusi e distorsioni nell'utilizzo di questo istituto: per questo il Parlamento ha il dovere di intervenire con urgenza, senza correre il grave rischio di rinviare all'altro ramo del Parlamento il progetto in esame, assumendosi con ciò oggettivamente la responsabilità di non vedere mai entrare in vigore una nuova legge su questa materia.

Il senatore RUSSO sottolinea come tutti riconoscono l'importanza del disegno di legge n. 1386, ma la questione posta dal senatore Contestabile appare prematura in quanto si dovrà valutare, al termine dell'esame del provvedimento, se confermare il testo della Camera dei deputati, oppure apportare alcune modifiche che certo non renderebbero impossibile l'approvazione definitiva in tempo utile da parte dell'altro ramo del Parlamento.

L'oratore non esclude neppure l'ipotesi di ritornare sulla decisione di chiedere la sede deliberante o la possibilità di formare un comitato ristretto per procedere celermente ad un attento esame tecnico della materia.

Il sottosegretario MARRA, a nome del Ministro di grazia e giustizia, intende sottolineare con forza sin dall'inizio dell'esame dei disegni di legge in titolo, l'esigenza inderogabile di pervenire nel tempo più rapido possibile ad una definitiva approvazione del provvedimento relativo alla custodia cautelare. Per questo motivo il Governo manifesta sin d'ora la volontà di non presentare emendamenti, ritenendo il testo approvato dalla Camera un compromesso equilibrato anche se certo sempre perfezionabile.

Se invece emergeranno esigenze di modifica non superabili, il Governo auspica che esse siano ridotte al minimo indispensabile, in modo da limitare considerevolmente i tempi della seconda lettura da parte della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore LISI dichiara che il Gruppo di Alleanza nazionale auspica l'approvazione del disegno di legge sulla custodia cautelare nella

forma pervenuta dalla Camera dei deputati, aderendo così anche all'invito del Governo.

Conclude sottolineando che altri eventuali argomenti comunque collegati a quelli in esame potranno essere più opportunamente esaminati ed approvati con successivi disegni di legge.

Su proposta del presidente SENESE, la Commissione concorda quindi di tentare di concludere la discussione generale entro la seduta già convocata per domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,50.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 1995

51^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario per gli affari esteri GARDINI.**La seduta inizia alle ore 15,15.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**
(R033 004, C03^a, 0004^o)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audio-visivo e, ove la Commissione accolga tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE**Svolgimento di interrogazioni sulla crisi del Kurdistan e la situazione nel Sahara occidentale**

Il presidente MIGONE avverte che si procederà allo svolgimento delle interrogazioni concernenti la crisi del Kurdistan. Dà pertanto la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GARDINI risponde congiuntamente alle interrogazioni presentate dal senatore Cioni ed altri senatori (3-00559), dal senatore Benvenuti e da altri senatori (3-00560), dai senatori Sellitti e Baldelli (3-00564), dal senatore Caputo (3-00565), dal senatore Campo ed altri senatori (3-00566), dal senatore Serri e da altri senatori (3-00567), nonché all'interrogazione presentata dai senatori Pozzo e Porcari (3-00570) per la parte relativa a tale argomento.

Dopo aver espresso la profonda preoccupazione del Governo italiano per le conseguenze che l'azione militare turca può comportare per la popolazione civile e per la stabilità della regione, informa che anche durante la recente visita del Presidente della Repubblica e del Ministro

degli affari esteri in Turchia l'Italia ha esercitato pressioni in favore di una soluzione politica della questione curda. Pur comprendendo il punto di vista della Turchia, che sostiene di aver risposto alle continue incursioni dei miliziani curdi per difendere l'integrità territoriale del paese, l'Italia ritiene che una soluzione definitiva del problema si possa ottenere solo con un aperto confronto tra le due parti nelle opportune sedi politiche e istituzionali. È perciò che il Governo italiano ha espresso il suo rammarico per la condanna a pene detentive dei membri del Parlamento turco di nazionalità curda ed ha auspicato l'attuazione delle riforme costituzionali promesse dal Governo turco nel momento del suo insediamento, a partire dall'abrogazione delle norme restrittive della libertà adottate durante la dittatura militare.

Il Sottosegretario dà conto poi degli aiuti umanitari forniti nel corso del 1994 alla popolazione curda, per un valore di 800 milioni di lire, a cui si aggiungerà un aiuto di uguale valore nei prossimi mesi; riferisce inoltre circa le iniziative di assistenza sanitaria, tra cui il ricovero e la cura presso le strutture sanitarie italiane di abitanti del Kurdistan iracheno.

Per quanto riguarda i rapporti della Turchia con l'Unione europea, l'Italia ha sempre favorito l'ancoraggio di questo paese all'Europa, pur essendo consapevole delle difficoltà derivanti dal contenzioso con la Grecia e dalla delicata situazione dei diritti umani. È tuttavia arduo ipotizzare quando sarà possibile la piena adesione della Turchia - che ha presentato la relativa domanda il 14 aprile 1987 - poichè si è già convenuto che il prossimo allargamento dovrà riguardare Cipro e Malta e successivamente saranno prese in considerazioni le domande dei paesi centro-orientali.

Un passo importante in direzione del consolidamento dei rapporti è stata la decisione dello scorso 6 marzo concernente il completamento dell'unione doganale e il rafforzamento delle relazioni economiche nell'ambito del rapporto di associazione tra Turchia e Unione europea. Contemporaneamente procede anche il monitoraggio del rispetto dei diritti umani, nel cui ambito si colloca la recentissima missione della «troika» dei Ministri degli esteri che si è recata ad Ankara la scorsa settimana, e che riferirà il prossimo 10 aprile al Consiglio affari generali dell'Unione. Saranno inoltre proseguiti gli sforzi per favorire una positiva soluzione del contenzioso tra Grecia e Turchia.

In conclusione, la posizione del Governo italiano nei confronti della Turchia - riaffermata anche nella recente visita del presidente Scalfaro - tiene conto dell'essenziale ruolo stabilizzatore svolto dalla Turchia nel Medio Oriente, anche in considerazione del carattere laico del suo Governo, che ne fa un ponte tra il mondo islamico e l'Occidente. Inoltre si deve responsabilmente favorire lo sviluppo economico di quel paese, anche al fine di evitare che la miseria e il degrado sociale spingano la sua popolazione sulle posizioni fondamentaliste. Contemporaneamente l'Italia non manca di richiamare il Governo turco al rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, che sono parte essenziale della civiltà europea.

Il senatore DE NOTARIS replica a nome dei presentatori dell'interrogazione 3-00566, osservando anzitutto che il Presidente della Repubblica nei suoi interventi in Turchia ha richiamato correttamente gli in-

terlocutori turchi al rispetto dei diritti umani e ai valori della pace. È perciò indispensabile, che in coerenza con tali posizioni, l'Italia sospenda ogni fornitura di materiale bellico o di parti di ricambio di mezzi militari alla Turchia, fin quando non cesserà l'aggressione contro i curdi. Inoltre gli aiuti erogati nell'ambito della cooperazione allo sviluppo dovranno essere condizionati al rispetto dei diritti umani, con particolare riferimento alla popolazione civile curda.

Peraltro la posizione assunta dal Governo italiano non è certo sufficiente, di fronte alla gravità delle azioni poste in essere dalla Turchia. Pertanto il suo Gruppo parlamentare ha compiuto un passo presso il Presidente del Consiglio e il Ministro degli affari esteri, invitandoli a chiedere la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, di cui l'Italia è membro temporaneo.

Il senatore BENVENUTI replica a nome dei presentatori dell'interrogazione 3-00559, rilevando che il Governo ha giustamente sollevato la questione del rispetto dei diritti umani, ma non ha affrontato il problema centrale, cioè il diritto all'autodeterminazione del popolo curdo. Si tratta di una questione che non potrà essere più elusa dall'Unione europea e neppure dalla NATO, se vuol essere realmente un'organizzazione deputata a garantire la sicurezza e una stabile pace negli Stati compresi nel suo ambito territoriale.

È pertanto sbagliato considerare la Turchia il bastione europeo contro il fondamentalismo islamico; è invece necessario riconsiderare l'intera situazione mediorientale e, in tale contesto, affrontare anche il problema dell'Iraq e il diritto all'autodeterminazione del popolo curdo.

Il senatore BRATINA replica a nome dei presentatori dell'interrogazione 3-00560, sottolineando il grave *vulnus* recato al diritto internazionale dal Governo turco, che ha violato la sovranità irachena e contemporaneamente ha aggredito il popolo curdo. Ciò non potrà essere ignorato dall'Unione europea nel valutare la domanda di adesione della Turchia.

Quando si parla di rispetto dei diritti umani, deve essere chiaro che il primo diritto di un popolo è quello all'autodeterminazione. Ciò deve valere anche per i curdi, che non rappresentano affatto una minoranza trascurabile, ma sono a tutti gli effetti un popolo che cerca di affermare il proprio diritto all'indipendenza nazionale. Compito dell'Europa dovrebbe essere quello di creare le condizioni affinché tale indipendenza possa realizzarsi senza il ricorso alla violenza.

Tutto ciò è però impensabile se mancano una seria volontà politica e la necessaria fermezza verso gli aggressori: ecco perché, dalla ex Jugoslavia alla Cecenia e al Kurdistan, l'Europa appare impotente ogni qual volta occorrerebbe difendere il diritto di tutte le minoranze nazionali e religiose ad avere un proprio spazio nella comunità internazionale.

Il senatore SELLITTI nel dichiararsi parzialmente soddisfatto per la risposta fornita dal Sottosegretario all'interrogazione 3-00564 presentata insieme al senatore Baldelli, ritiene utile sottolineare come la politica europea sia in ritardo sui problemi della pace e dell'autodeterminazione dei popoli: l'interesse infatti è vivo solo nei confronti di conflitti vicini mentre, con atteggiamento egoistico, ci si disinteressa di problemi più

distanti. Occorre quindi reinquadrare tutti i problemi in un'ottica globale avviando una nuova politica estera che tenga presente soprattutto i problemi delle minoranze del rispetto dei diritti umani e dei diritti di autodeterminazione dei popoli in un quadro di pace generale.

Il senatore CAPUTO, quale firmatario dell'interrogazione 3-00565, invita a considerare il problema del popolo curdo in prospettiva per evitare di innescare processi più pericolosi di destabilizzazione di una zona che già versa in condizioni di equilibrio difficile. È da osservare che il governo turco si è trovato in presenza di una situazione insurrezionale e pertanto aveva ogni diritto di farvi fronte con i mezzi leciti di uno stato messo di fronte a tentativi di destabilizzazione di parte del proprio territorio. Se da un lato risulta facile parlare di autodeterminazione di un popolo occorre considerare la realtà del Kurdistan che è diviso fra quattro stati sovrani, a seguito delle scelte politiche fatte dopo la prima guerra mondiale, nessuno dei quali ha intenzione di privarsi dei territori contesi nè ha mai preso l'iniziativa di un dialogo sul problema del popolo curdo. È inoltre da sottolineare il torto del Partito comunista curdo (PKK) per aver avviato numerose insurrezioni con metodi riprovati e universalmente condannati, quali azioni terroristiche a danno di popolazioni civili con vittime forse altrettanto numerose di quelle di cui l'esercito sarebbe ora responsabile.

Rilevando che si accusa solo la Turchia per la presente iniziativa bellica, mentre in passato si protestò assai più debolmente di fronte ad analoghe azioni degli altri stati confinanti, va realisticamente tenuto conto che poche o quasi nulle sono le speranze di autodeterminazione e di creazione di un nuovo Stato per il popolo curdo; ciò non toglie che tutti i governi, e quindi anche l'Italia, possano comunque esercitare pressioni a livello europeo sul governo turco sospendendo temporaneamente anche le forniture di armamenti e ponendo sul tavolo dei negoziati di associazione all'Unione europea il ritorno alla normalizzazione all'interno della Turchia. Il tutto senza scivolare nella reazione opposta di un irrigidimento turco che possa comportare sussulti nazionalistici, con spinte di allontanamento dall'Occidente, nè per altro mettendo a rischio il governo già minacciato dal fondamentalismo islamico verso il quale invece l'Europa ha interesse a mantenere un argine. In ogni caso non appare nè utile nè opportuno aprire crisi in seno all'Alleanza Atlantica nè investire il Consiglio di Sicurezza dell'ONU con iniziative singole lasciando all'Unione europea nel suo insieme l'azione di politica estera generale.

Il senatore SERRI si dichiara insoddisfatto della risposta testè fornita dal Governo all'interrogazione 3-00567, in quanto a fronte di un linguaggio dimesso e quasi burocratico esiste una situazione gravissima di vera e propria guerra al di là dei confini della Turchia, che riporta l'attenzione alle continue violazioni dei diritti umani cui il governo turco si è già reso responsabile con l'arresto di alcuni parlamentari accusati di attività insurrezionale. Tanto è più grave questo ulteriore atto di espansionismo quanto più è preoccupante il silenzio degli Stati Uniti per la violazione di una zona in cui gli irakeni non possono effettuare sorvoli aerei, creando così una condizione ideale di bersaglio inerme sul popolo ivi abitante.

Occorre quindi senza indugio che anche il nostro Governo prenda una posizione energica con una dichiarazione formale di condanna, sollecitando nel contempo un intervento europeo ad assumere le misure necessarie anche in sede di negoziato di adesione della Turchia. Seguendo l'esempio tedesco anche l'Italia deve interrompere ogni tipo di collaborazione militare, valutando nell'ambito della NATO quali operazioni possano favorire gli atteggiamenti aggressivi contro il popolo curdo. Senz'altro si dovrà porre la questione dinanzi al Consiglio di Sicurezza dell'ONU per provocare un'autorevole condanna di una simile invasione territoriale da parte del governo turco al quale vanno contestate continue violazioni dei diritti umani sul proprio territorio.

Il senatore POZZO nel dichiararsi veramente insoddisfatto per la risposta solo parziale fornita dal Sottosegretario all'interrogazione 3-00570 presentata, osserva che per una situazione talmente grave non vi è purtroppo alcuna mobilitazione civile nè espressione di posizioni intellettuali sulla stampa italiana, dopo oltre dieci anni di guerra nel Kurdistan ove sei milioni di persone sopportano violenze di ogni genere con perdite umane elevatissime. Di fronte ad un tale tragico genocidio la posizione del Governo italiano è ingiustamente tiepida e disinteressata, mentre occorrerebbe seguire l'esempio di altri Stati europei condannando duramente il governo turco e fornendo assicurazioni all'opinione pubblica internazionale che il popolo italiano non condivide, non giustifica e non partecipa moralmente a violenze e a violazioni dei diritti umani.

Il presidente MIGONE ringrazia gli intervenuti e avverte che si passerà alle interrogazioni sulla situazione nel Sahara occidentale presentate dai senatori Gallo ed altri (3-00495) e dai senatori Serri e Gallo (3-00569), nonché all'interrogazione 3-00570 dei senatori Pozzo e Porcari per la parte relativa a tale argomento.

Il sottosegretario GARDINI dopo aver ricordato la risoluzione n. 973 del 1995 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che ha esteso il mandato della missione dell'ONU (MINURSO) in vista della tenuta di un referendum sull'autodeterminazione del popolo Saharawi, adottata con il voto favorevole anche dell'Italia, osserva che si dovrebbe al presente passare alla fase di attuazione concreta del piano concordato fra le parti per porre le basi di un corretto svolgimento delle operazioni di voto. Si è in attesa della pubblicazione imminente di un rapporto del Segretario generale dell'ONU che fornirà elementi aggiuntivi allo stato attuale della situazione. Per quanto riguarda l'Italia, la posizione che il rappresentante permanente alle Nazioni Unite terrà nelle prossime sedute dedicate al Sahara occidentale, sarà in linea con le indicazioni seguite fino ad oggi in conformità alle deliberazioni già assunte e favorevole alle azioni già intraprese. Alla luce degli elementi disponibili al presente qualsiasi iniziativa a titolo nazionale rischia di complicare piuttosto che favorire il processo in atto.

Per quanto riguarda in particolare l'interrogazione 3-00495 presentata dal senatore Gallo ed altri, il Sottosegretario osserva che il Ministero degli affari esteri pur riconoscendo il contributo che i gemellaggi tra i comuni di Stati diversi danno alla comprensione, al reciproco ri-

spetto e all'amicizia tra i popoli, in questo caso per quanto riguarda i comuni cui fa riferimento l'interrogazione non ha potuto fornire parere positivo, trattandosi di gemellaggi fra comuni ed entità territoriali di un paese non riconosciuto dal Governo italiano, quale la Repubblica Araba Saharawi. Oltre al rispetto del principio di mutuo riconoscimento fra gli Stati, che è alla base della vita della società internazionale, in una fase delicata - sotto l'egida delle Nazioni Unite - della preparazione del processo referendario per l'autodeterminazione di un popolo, dare il proprio avallo ai gemellaggi in questione avrebbe rischiato di creare nuovi elementi di conflittualità.

Il senatore GALLO nel dichiararsi solo parzialmente soddisfatto per la risposta del Governo osserva che il compimento dell'auspicato referendum si allontana fra tentennamenti e ritardi del governo marocchino. Occorre quindi attivarsi seriamente in sede di Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per spingere a conclusione l'impegno assunto. Pur in questo quadro non giustifica l'atteggiamento rinunziatorio circa l'inutilità di un'iniziativa nazionale che potrebbe invece proficuamente operare per ravvicinare le posizioni delle due parti in causa: la vocazione mediterranea del nostro paese può indirizzare il dialogo senza creare ostacolo al programma delle Nazioni Unite.

Le considerazioni fornite circa le motivazioni negative sui gemellaggi delle comunità locali della provincia di Pistoia con quelle del popolo Saharawi si rivelano meramente burocratiche e di miope visione nel non tener conto del patrimonio tessuto fra i popoli che coltivano tradizioni umane di amicizia e di aiuto in materia di relazioni sociali. Il Ministero degli affari esteri dovrebbe cambiare radicalmente l'atteggiamento rigido di interpretazione di questi fatti valutando positivamente questa base di relazioni proficue per la pace e anche per il lavoro della diplomazia.

Il senatore PORCARI si dichiara soddisfatto solo in parte per la risposta, osservando che l'atteggiamento tenuto dal nostro Governo è corretto in quanto opera nel quadro delle Nazioni Unite e non intende attizzare parallelamente il fuoco con iniziative pur giustificate dal lato umanitario ma scarsamente utili sul piano politico e diplomatico. Va ricordato che l'Italia attraversa in questo momento una delicata fase di instabilità, dando prova di precarietà di equilibrio interno di fronte all'opinione pubblica internazionale, ragion per cui non vanno sopravvalutate le possibilità di incidere su situazioni internazionali tanto problematiche. Per altro, poichè qualsiasi violazione dei diritti umani merita la ferma condanna di ogni governo, è giusto prendere posizioni in tal senso anche in questa sede parlamentare, attirando l'attenzione e il dibattito su problemi che investono l'essenza stessa della dignità della vita umana.

La seduta termina alle ore 16,55.

DIFESA (4ª)

MERCLEDÌ 29 MARZO 1995

67ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VOZZI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro.**La seduta inizia alle ore 16,50.***IN SEDE REFERENTE****(1527) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia**
(Esame)

Introduce l'esame il relatore, senatore MAIORCA, il quale preliminarmente esprime rammarico per il ritardo con cui il Senato si trova ad approvare un provvedimento riguardante un evento già compiuto e per il clima di generale indifferenza nel quale è avvenuto il rientro in Patria del contingente italiano. Ricorda che il decreto-legge n. 81 reitera il decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia, decaduto per la mancata conversione nei termini costituzionali. Le limitate differenze tra i due provvedimenti sono dovute al fatto che il Governo ha ritenuto di recepire le modifiche introdotte dalla Commissione; che la missione si è conclusa con alcuni giorni di anticipo rispetto alla data del 31 marzo, previsto come termine per l'uscita dalle acque territoriali somale; che di conseguenza la spesa complessiva risulta di minore entità rispetto alla previsione iniziale. Entrando nel merito dell'articolato, il relatore osserva che le innovazioni riguardano in primo luogo l'articolo 2, dove è stato soppresso il riferimento alla partenza del contingente dalla zona di operazioni entro il 31 marzo 1995. L'articolo 3 è stato anch'esso riformulato nel senso di recepire l'emendamento approvato dalla Commissione difesa nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 11, pur con una diversa dizione che lascia adito a qualche perplessità: infatti, mentre il testo dell'emendamento introduceva una distinzione tra l'autorizzazione alla cessione in uso di mezzi e alla cessione a titolo gratuito di materiali di consumo, supporto logistico e servizi che si fossero resi necessari ai paesi interessati alle operazioni condotte dall'ONU, con l'eccezione dei sistemi d'arma, nel testo attuale

dell'articolo 3 è autorizzata sia la cessione in uso sia la cessione gratuita per mezzi, materiali di consumo, supporto logistico e servizi di altra natura. Potrebbe essere opportuno, con l'approvazione di un emendamento di natura tecnica, ripristinare il testo a suo tempo approvato dalla Commissione. L'articolo 4, infine, oltre a indicare un onere di minore entità rispetto a quello previsto dal precedente provvedimento, recepisce le modalità di copertura indicate nell'emendamento già approvato dalla Commissione, sostitutivo dell'articolo 4 del decreto legge n. 11, riguardante la copertura finanziaria. Gli oneri vengono posti a carico del Tesoro per 15.915 milioni di lire, imputabili alle spese per il personale, come risulta dalla relazione tecnica; per lire 64.800, riguardanti spese di natura non obbligatoria, sono invece posti a carico degli stanziamenti iscritti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Su tale disposizione di copertura la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario. In conclusione, il relatore raccomanda una sollecita conversione in legge del decreto legge n. 81.

Si apre il dibattito.

Il sottosegretario SANTORO desidera preliminarmente osservare che in effetti non vi è stata una grande attenzione da parte dell'opinione pubblica sul rientro del contingente militare dalla Somalia. Quest'ultimo, però è stato accolto con una cerimonia alla quale hanno preso parte le più alte autorità civili e militari della Difesa, ivi compresa una delegazione parlamentare.

Il senatore FOLLONI ritiene che il Ministero della difesa e le altre autorità competenti dovrebbero attivarsi al fine di sensibilizzare la pubblica opinione, attualmente in effetti piuttosto indifferente su tali questioni, in ordine ai nuovi e sempre più frequenti impieghi delle Forze armate in missioni di pace, nell'ambito di contingenti multinazionali. Tali nuove funzioni, tra l'altro, concorrono a costituire i presupposti sui quali si fonda l'ipotesi di un nuovo modello di difesa e, nell'ambito di esso, di una nuova qualità del servizio militare in armi.

Il moltiplicarsi di focolai di crisi che richiedono interventi internazionali per il mantenimento della pace ripropone inoltre il tema degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo come strumento di prevenzione e di contenimento di crisi che spesso trovano le loro radici nell'arretratezza e nella povertà. Occorre una riflessione volta anche a superare una certa inerzia del Governo su questi temi.

Il senatore RIANI concorda con le considerazioni del senatore Folloni e sottolinea il ruolo essenziale delle Forze armate per fare fronte a situazioni di emergenza, all'interno e all'estero.

Secondo il senatore PETRICCA occorre distinguere tra gli interventi in armi finalizzati al mantenimento della pace in aree di crisi e la cooperazione e l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo. Si tratta infatti di interventi di natura diversa, anche se collegati, che fanno capo l'uno al Ministero della difesa e l'altro al Ministero degli affari esteri. Auspica inoltre una iniziativa legislativa del Governo che, eventualmente integrando la legge n. 382 del 1978, individui esplicitamente tra le funzioni delle Forze

armate anche quelle relative alla partecipazione a missioni di pace fuori area: sarà possibile in tal modo evitare in futuro di ricorrere alla decretazione di urgenza per autorizzare caso per caso l'invio all'estero di contingenti militari.

Il senatore CASILLO, dopo aver ricordato la sua partecipazione, in rappresentanza della Commissione difesa del Senato, alla cerimonia del rientro del contingente militare italiano dalla Somalia, esprime la propria amarezza nel constatare che la presenza italiana non ha contribuito alla soluzione dei gravi problemi che travagliano quel paese, nonostante il gravoso tributo di sangue pagato da civili e militari.

Secondo il senatore DE NOTARIS l'intera discussione odierna è condizionata negativamente dal fatto che ci si trova a dover approvare *a posteriori* norme riguardanti eventi che si sono già realizzati. Pertanto non gli rimane che richiamarsi alle argomentazioni, da lui svolte a suo tempo, in senso contrario all'invio di un contingente militare italiano in Somalia: esse trovano conferma nel successivo svolgimento degli eventi, a partire dal tragico episodio nel quale ha trovato la morte un giornalista televisivo. È necessario pertanto che il Governo rivolga il suo impegno allo svolgimento di un'attiva opera di pace, per realizzare interventi finalizzati in primo luogo alla prevenzione delle crisi internazionali. A tal fine, occorre anche incentivare nei cittadini e nella classe dirigente una maggiore consapevolezza degli svolgimenti più recenti della storia nazionale e mondiale, agendo anche sul versante dell'istruzione scolastica, con una sempre maggiore attenzione alla necessità di svecchiare e rendere sempre più attuale l'insegnamento impartito su tali argomenti.

Anche il senatore LORETO non può non lamentare le modalità con cui ancora una volta viene proposto alla approvazione del Parlamento uno strumento normativo destinato a regolare giuridicamente le conseguenze di decisioni politiche che il Governo ha ormai da tempo adottato, riguardanti un'operazione fuori area, già conclusa, delle nostre Forze armate.

Per quanto concerne più in generale il concorso del nostro Paese alle attività per il mantenimento della pace in varie parti del mondo, il senatore Loreto esprime l'auspicio che venga finalmente superato un tipo di approccio meramente militare, in favore di una più matura cultura della pace che si fondi essenzialmente sugli interventi di cooperazione economica e sociale e sulla promozione degli scambi culturali tra civiltà e popoli diversi.

Il sottosegretario per la difesa SANTORO, nell'accettare la sostanza degli auspici espressi dal senatore De Notaris e da altri senatori intervenuti, desidera far rilevare che il ritardo con cui il Parlamento viene chiamato ad approvare le decisioni del Governo è anche imputabile ad una situazione politica generale, che non favorisce certo la tempestività e la rapidità dell'attività normativa, e a obiettive difficoltà imposte dalla complessità delle procedure legislative.

Per quanto riguarda le considerazioni che sono state avanzate in merito alle missioni di pace occorre riflettere, ad avviso del sottosegretario Santoro, sulla circostanza che per l'affermazione della pace, soprat-

tutto laddove questa è più un mero auspicio che una concreta realtà fattuale, è necessario intervenire con vere e proprie operazioni militari che spesso costituiscono l'unico mezzo per garantire accettabili livelli di pacifica convivenza.

In ordine al tema della cooperazione e degli aiuti allo sviluppo, non si può ignorare che i Paesi industrialmente avanzati hanno profuso una ingente mole di risorse finanziarie in meritorie iniziative il cui successo è stato fortemente compromesso non solo da deprecabili e frequenti fenomeni di corruzione, ma anche dall'incapacità dei Paesi che ne beneficiavano ad utilizzarle nel modo più proficuo ed efficace: la spiegazione va rinvenuta nella natura stessa del processo di decolonizzazione in atto dal dopoguerra ad oggi, che non ha consentito di formare apparati statuali e collettività nazionali con una omogenea e distinta identità; si è invece assistito alla creazione forzata di realtà assai lontane dal modello statale europeo e invece vicine a modelli tribali o di clan, che sono la causa vera della aspra e sanguinosa conflittualità che contraddistingue la vita politica dei Paesi africani.

Il sottosegretario Santoro dichiara infine di concordare con il senatore De Notaris in merito alla esigenza da lui opportunamente manifestata di promuovere una maggiore e più adeguata diffusione della cultura storica, soprattutto tra i giovani.

Conclusasi la discussione generale, il presidente VOZZI dà conto del parere favorevole sul provvedimento espresso dalla Commissione 1^a e del parere espresso dalla Commissione bilancio che ha dichiarato di non avere nulla da osservare per quanto di competenza, ad eccezione che per l'articolo 4, sul quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il Presidente Vozzi illustra quindi l'emendamento all'articolo 3, presentato dal senatore Bertoni e da lui fatto proprio, con cui si intende ovviare ad una mera imprecisione materiale intervenuta in sede di pubblicazione del testo del decreto-legge.

Approvato l'emendamento 3.1, la COMMISSIONE conferisce il mandato al relatore Maiorca di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge n. 81, integrato con la modificazione accolta, e di richiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

La seduta termina alle ore 17,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1527

al testo del decreto-legge

Articolo 3.

Sostituire le parole: «È autorizzata la cessione in uso e la cessione gratuita di mezzi,» con le altre: «È autorizzata la cessione in uso di mezzi e la cessione gratuita di»

3.1

BERTONI, VOZZI

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 1995

69^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BOROLI

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Ratti.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1500) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

Il presidente BOROLI dà la parola ai presentatori degli emendamenti per la loro illustrazione.

Il senatore ROVEDA si sofferma sugli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3, riguardanti il trattamento giuridico e retributivo dei dipendenti della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. L'articolo 9 del testo del decreto-legge determina, a suo avviso, situazioni paradossali, in quanto prevede l'immissione del suddetto personale nei ruoli della pubblica amministrazione indipendentemente dal possesso di specifici titoli di studio e con la conservazione di trattamenti economici superiori a quelli spettanti ai pubblici dipendenti operanti con le stesse mansioni. Ritiene quindi necessaria la soppressione di tale norma o quanto meno la sua modifica nel senso indicato dagli emendamenti 9.2 e 9.3.

Si associa il senatore ZACCAGNA, facendo presente che, da contatti avuti con organizzazioni sindacali dei dipendenti pubblici, egli ha potuto verificare che il decreto-legge in esame comporta le inaccettabili conseguenze sopra evidenziate. Da tali contatti è inoltre emerso che non

vi è accordo tra le organizzazioni sindacali e il Governo in merito al contenuto del provvedimento, come invece il rappresentante del Governo aveva dichiarato nella precedente seduta. Dichiara infine di far propri gli emendamenti 12.1. e 12.0.1, annunciandone, per quanto lo riguarda, il ritiro, pur ribadendo la necessità di intervenire nuovamente in materia.

Il senatore CURTO preannuncia di voler insistere per la votazione dell'emendamento 12.1, non ritenendo sufficiente l'accettazione da parte del Governo di un ordine del giorno in materia. Con riferimento all'articolo 9, sottolinea la contraddizione esistente tra una politica di austerità e riduzioni delle spese ed il mantenimento di ingiustificabili privilegi.

Il sottosegretario RATTI ricorda la gravità della situazione economica su cui il provvedimento in esame è destinato ad incidere, facendo presente che le aziende operanti nelle aree depresse del territorio nazionale vantano crediti per un ammontare complessivo di 9.000 miliardi, dovuti dallo Stato a titolo di intervento ordinario. Occorre inoltre concedere nuovi aiuti per poter usufruire dei contributi erogati nell'ambito del quadro comunitario di sostegno. Tali interventi hanno come necessario presupposto la conversione in legge del provvedimento in esame, per favorire la quale lo stesso Governo ha ritirato i propri emendamenti in sede di esame del decreto-legge da parte della Camera dei deputati. Ricorda inoltre che il Governo ha accettato l'ordine del giorno formulato dalla Camera, impegnandosi alla predisposizione di un nuovo provvedimento d'urgenza, finalizzato a risolvere le varie problematiche connesse alla trasformazione dell'intervento straordinario in intervento ordinario che permangano tuttora irrisolte.

In merito alla disposizione concernente il personale dell'Agensud sottolinea di aver personalmente verificato la sussistenza di un accordo con le organizzazioni sindacali, peraltro negoziato a suo tempo dal ministro Pagliarini. I termini di tale accordo risultano recepiti nel testo degli articoli 1 e 9 del decreto-legge. Relativamente, infine, alle disposizioni in materia di esenzioni fiscali, cui si riferiscono gli emendamenti 12.1 e 12.0.1, ribadisce l'impegno del Governo a studiare il problema con la massima attenzione e a predisporre apposite norme da inserire in un nuovo decreto-legge.

Il relatore CHERCHI, ricordando che il provvedimento, nelle sue varie reiterazioni, è all'esame del Parlamento dal 9 agosto 1993, fa presente che la precarietà delle norme contenute nel decreto-legge produce effetti negativi sull'economia delle aree depresse del Paese. Raccomanda pertanto il ritiro degli emendamenti presentati, ai fini di una rapida approvazione del decreto-legge. Relativamente agli emendamenti 12.1 e 12.0.1, di cui il senatore Zaccagna ha testè annunciato il ritiro, ritiene opportuno che il Governo valuti con attenzione tali proposte nel decreto-legge che si è impegnato ad emanare accogliendo l'ordine del giorno presentato alla Camera dei deputati. In relazione invece agli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3 ritiene improponibile la soppressione dell'articolo 9 e, soffermandosi sul meccanismo individuato per la sistemazione del personale della soppressa Agensud, esclude interpretazioni della norma tali da produrre le conseguenze paventate dal senatore Roveda.

Il senatore ROVEDA insiste per la votazione degli emendamenti da lui presentati.

Il senatore ZACCAGNA, dopo essersi soffermato sulle disposizioni in materia di personale dell'Agensud, contestando l'interpretazione fornita dal relatore, conferma, anche alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, il ritiro degli emendamenti 12.1 e 12.0.1.

Il senatore CURTO, prendendo atto di quanto affermato dal sottosegretario Ratti, aderisce alla richiesta di ritiro dell'emendamento 12.1.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO vengono quindi posti in votazione e respinti gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3.

Il presidente BOROLI propone di conferire mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in esame e di autorizzarlo a richiedere lo svolgimento della relazione oralmente.

Il senatore ROVEDA dichiara il proprio voto contrario.

La Commissione accoglie infine a maggioranza la proposta formulata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1500**Art. 9.**

L'articolo 9 è soppresso.

9.1

ROVEDA

Al comma 1, alla frase: «anche in soprannumero» sopprimere la parola: «anche».

9.2

ROVEDA

Al comma 1, alla frase: «tenuto conto anche del titolo di studio posseduto» sopprimere la parola: «anche».

9.3

ROVEDA

Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: «al 15 aprile 1993 ancorchè alla stessa data» con le seguenti: «alla chiusura del periodo di imposta in corso al 15 aprile 1993 ancorchè al termine di detto periodo» e conseguentemente sostituire le parole: «anteriormente alla suddetta data» con le seguenti: «entro l'anzidetto periodo di imposta».

12.1

D'ALI, CURTÒ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per "Imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali" devono intendersi le imprese costituite in forma societaria anche prima dell'entrata in vigore della legge 1° marzo 1986, n. 64, purchè la realizzazione delle nuove iniziative produttive nei territori meridionali sia successiva all'entrata in vigore della legge medesima».

12.0.1

D'ALI

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 1995

64ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FAVILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vozi e per la grazia e la giustizia Ricciardi.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(159) CHERCHI ed altri. - *Attuazione dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna per l'istituzione dei punti franchi*

(250) CAPPELLI. - *Istituzione della zona franca industriale di Vado Ligure entro il perimetro dell'Interporto*

(1179) MARINI. - *Istituzione di una zona franca nell'area di Sibari in Calabria*

(1241) D'ALÌ ed altri. - *Istituzione di una zona franca nel territorio del comune di Trapani*

(1440) TAMPONI ed altri. - *Istituzione dei punti franchi nella Regione sarda (Congiunzione dell'esame. Esame congiunto e rinvio)*

Il presidente FAVILLA, prima di iniziare la trattazione dei disegni di legge in titolo, considerato che essi trattano questioni identiche o strettamente connesse, propone, ai sensi dell'articolo 51, primo comma, del Regolamento, di esaminarli congiuntamente.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame continua quindi congiuntamente.

Il relatore LONDEI riferisce sui cinque provvedimenti in titolo, sottolineando come essi trattino materia interessante e meritevole di particolare attenzione da parte del Parlamento per le opportunità di dare maggior impulso allo sviluppo economico delle zone interessate. Dopo aver rilevato che alcuni dei provvedimenti propongono l'introduzione di zone franche ed altri di punti franchi, sottolinea che esiste comunque una normativa comunitaria in materia che delimita contenutisticamente

il sistema di agevolazioni (prettamente fiscali) connesse, dalle quali sembra non ci si possa discostare, potendo unicamente lo Stato italiano individuare concretamente i soli siti.

Il relatore illustra poi sinteticamente il contenuto (e quindi le differenze) dei vari disegni di legge, sottolineando in particolare come per quelli concernenti la Sardegna esista una previsione statutaria dei punti franchi e come in occasione della legge finanziaria per il 1994 fu approvato in Senato un ordine del giorno che invitava il Governo ad istituire appunto in Sardegna alcuni punti franchi. Auspica infine un rapido *iter* dei provvedimenti nella speranza che nel corso dell'esame presso i due rami del Parlamento non inizi una «rincorsa» ad inserire ulteriori punti franchi in altre zone del Paese, compromettendo così l'esito finale dei disegni di legge.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore CADDEO, il quale sottolinea preliminarmente come l'introduzione dei punti franchi, soprattutto in Sardegna, potrà essere una buona occasione per incentivare lo sviluppo della regione, anche se occorre non considerare tale eventualità come soluzione miracolistica al problema dello sviluppo e dell'occupazione in quella regione. Infatti esiste ormai una normativa comunitaria che individua contenutisticamente i benefici fiscali connessi all'istituzione di punti franchi e, semmai, occorrerà valutare la possibilità di ampliare il sistema di agevolazioni attualmente previsto per «forzare» ancora di più le occasioni di sviluppo delle zone dove verranno localizzati i punti franchi. Dopo aver ricordato l'approvazione in Senato dell'ordine del giorno sulla Sardegna richiamato dal relatore, sottolinea come occorra puntare ad una integrazione dell'economia locale con le correnti di traffico internazionale al fine di procedere ad uno sviluppo più accentuato delle zone interessate. Auspica infine un rapido *iter* dei provvedimenti in titolo.

Il senatore VENTUCCI rileva la necessità di ridimensionare gli entusiasmi connessi all'introduzione dei punti franchi. Infatti la situazione è radicalmente mutata con l'introduzione, dal 1° gennaio 1994, del codice doganale comunitario: in quell'occasione è stata cambiata completamente la normativa fiscale dei punti e delle zone franche in quanto essi, avendo perso la originaria caratteristica di «extraterritorialità» ed essendo invece diventate zone comunitarie, hanno perso gran parte dei benefici fiscali prima previsti. Rilevato che non si può sconfinare dalla normativa comunitaria in materia, sottolinea che ciò renderà purtroppo meno appetibile per gli operatori economici svolgere la propria attività all'interno dei punti franchi.

Il senatore TAMPONI sottolinea in primo luogo la necessità di considerare la particolarità dell'istituzione dei punti franchi in Sardegna, poichè essi erano già inizialmente previsti nello Statuto della regione. La loro mancata istituzione negli anni passati e l'introduzione del codice doganale comunitario rendono ora meno rilevante l'istituzione dei punti franchi, anche se occorre comunque sfruttare tutte le potenzialità che essi presentano in termini di maggiore sviluppo delle zone interessate. A tal fine, occorrerà valutare la possibilità di ampliare i benefici fiscali

previsti dalla normativa comunitaria, per esempio introducendo anche agevolazioni per i consumatori finali; allo stesso modo, occorrerà valutare se introdurre zone franche anche per i mercati finanziari. Dopo aver sottolineato il ruolo rilevante della regione Sardegna nella istituzione e nella gestione dei punti franchi, invita la Commissione a procedere ad un rapido esame dei provvedimenti.

Il senatore D'ALÌ, dopo aver espresso soddisfazione per l'inizio dell'esame dei provvedimenti, sottolinea come la istituzione delle zone franche vada vista nel rispetto delle normative comunitarie in materia, anche se occorre approfittare di tutte le opportunità che esistono al fine di provocare il maggior sviluppo economico possibile. In quest'ottica, occorrerà prevedere non solo lo stanziamento *in loco* dei prodotti, ma anche una fase di lavorazione degli stessi, individuando i siti in base alla situazione occupazionale sottostante e alle direttrici dei traffici commerciali.

Il senatore CAVITELLI, premessa la sua non completa conoscenza dei problemi attinenti all'istituzione dei punti franchi, rileva che probabilmente essi andrebbero localizzati in prevalenza nelle zone già industrializzate e non viceversa; peraltro, in quest'ultimo caso la localizzazione individuata potrebbe entrare in conflitto con altre vocazioni, per esempio turistiche, come potrebbe proprio verificarsi per la regione Sardegna.

Il presidente FAVILLA propone di costituire un comitato ristretto che esamini il problema connesso ai disegni di legge in titolo nei suoi vari aspetti ed implicazioni.

Conviene la Commissione sulla proposta del Presidente.

Il sottosegretario VOZZI, dichiarando di concordare con la istituzione di un comitato ristretto, fa presente che in quella sede occorrerà procedere a delle scelte volte ad individuare non solo geograficamente i luoghi ove localizzare i punti franchi, ma anche i contenuti e le agevolazioni, valutando l'opportunità di ampliarle rispetto a quelle già previste dalla normativa comunitaria in materia.

Il presidente FAVILLA invita i vari gruppi a far pervenire le designazioni dei propri membri nel comitato ristretto testè costituito.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

(1525) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo scorso.

Il sottosegretario RICCIARDI dichiara che il Governo è cosciente della rilevanza dell'istituzione del SIS e dei controlli che esso opererà sui dipendenti dell'Amministrazione finanziaria ed eventualmente anche su altri cittadini, rilevanza che non è solo di carattere amministrativo e penale per i soggetti interessati ma che può assumere aspetti più ampi di profilo costituzionale. Per questo il provvedimento ed i relativi emendamenti che saranno presentati andranno valutati attentamente nella complessità di tutti gli aspetti connessi. Allo stato attuale, il Governo non ritiene di poter formulare emendamenti in quanto il tutto è demandato alla collegialità del Consiglio dei ministri che ancora non ha adottato decisioni in merito. Tuttavia, il Governo si dichiara già ora contrario all'estensione dei controlli del SIS anche ad altri settori della pubblica amministrazione.

Il presidente FAVILLA fa presente che nel corso del dibattito, in effetti, alcuni Commissari hanno ventilato la possibilità dell'estensione dei controlli, anche se è ovvio che la loro concreta attuazione non può che essere rimessa alla decisione collegiale del Governo, non essendo competenza della 6ª Commissione disporre in materia per altri settori della pubblica amministrazione.

Il senatore VIGEVANI rileva che la decisione del Governo di rinviare l'espressione di un parere sulla materia contenuta nel decreto-legge *al momento dell'esame dei singoli emendamenti non facilita l'esame da parte della Commissione*. Il sottosegretario Ricciardi ha soltanto espresso l'orientamento contrario del Governo all'estensione dei sistemi di controllo anche ad altre branche dell'Amministrazione pubblica, ma non appare chiaro quale sia il giudizio del Governo sull'insieme delle osservazioni che emergono dal dibattito fin qui svolto in Commissione e dalle proposte emendative presentate. Appare evidente, infatti, che la conoscenza del parere del Governo potrebbe indurre anche ad una rimediazione delle proposte emendative con chiari vantaggi per l'economia della discussione, tenuto conto, peraltro, che alcuni degli emendamenti presentati sembrano avere un qualche intento di carattere cautelativo, esprimendo in alcuni casi anche opzioni di diversa natura.

Il sottosegretario RICCIARDI ribadisce che il Governo intende procedere, proprio per venire incontro alle istanze espresse anche dal senatore Vigevani, ad una valutazione globale, in sede collegiale, del provvedimento, proprio alla luce sia degli emendamenti presentati sia delle osservazioni emerse in sede di discussione generale.

Il senatore COSTA osserva che la ulteriore riflessione che il Governo si accinge a compiere sulla materia potrebbe costituire l'occasione per rivedere la scelta già operata di istituire una nuova sede di controllo. Infatti, la moltiplicazione dei momenti e delle istituzioni di controllo, in passato, non ha dato buoni frutti. Andrebbe invece valutata l'opportunità di migliorare l'efficienza degli attuali uffici preposti al controllo dell'Amministrazione finanziaria quali, ad esempio, quelli degli Ispettorati, adattandoli alle nuove metodologie di verifica dei risultati e di controllo di gestione.

Ha quindi la parola il senatore VENTUCCI, il quale ricorda che il provvedimento, in una precedente reiterazione, era giunto alla vigilia dell'approvazione finale da parte del Parlamento, e che le disposizioni in esso contenute sono sempre state valutate come necessario completamento del disegno di riforma che ha previsto l'introduzione dell'accertamento con adesione da parte del contribuente. Appaiono quindi incomprensibili i ritardi con i quali si sta procedendo, soprattutto da parte del Governo, all'esame e all'approvazione definitiva del provvedimento che mira essenzialmente ad assicurare trasparenza ed efficienza all'attività dell'Amministrazione finanziaria in relazione ai nuovi compiti che vengono ad essa affidati. Strutture di controllo simili a quelle previste nel decreto-legge in esame sono d'altra parte già previste negli altri Paesi che adottano forme di concordato tributario. Conviene quindi con le richieste già formulate da altri commissari di procedere all'esame del provvedimento senza ulteriori indugi.

Il senatore PEDRIZZI ripercorre anch'egli le tappe relative all'esame del provvedimento, sottolineando in particolare l'inutile attesa degli emendamenti che avrebbero dovuto essere presentati dal Governo. Non appare più giustificabile un rinvio *sine die* dell'esame del decreto-legge e quindi la Commissione può senz'altro procedere alla luce delle indicazioni emerse già da tempo in sede di discussione generale e delle nuove proposte emendative presentate.

Il relatore GUGLIERI ribadisce l'importanza di giungere ad una approvazione delle disposizioni del decreto-legge che sono connesse inescindibilmente con i nuovi ampi poteri che vengono conferiti all'Amministrazione finanziaria con la nuova procedura di accertamento con adesione. Senza l'istituzione di strutture che possano garantire la trasparenza dell'attività dell'amministrazione vi è il rischio che si verifichino di nuovo le disfunzioni che hanno caratterizzato le procedure di concordato esistenti prima della riforma del 1971. Il Governo ha oggi espresso la sua contrarietà ad una estensione dei sistemi di controllo ad altre branche dell'Amministrazione pubblica, senza peraltro motivare sufficientemente tale contrarietà. Appare quindi necessario che la Commissione proceda nel suo lavoro per giungere in tempo utile all'approvazione da parte dell'Assemblea di un testo che, quanto meno, possa rappresentare un punto di riferimento per una eventuale, successiva reiterazione. A tal fine, andranno valutati attentamente gli emendamenti presentati dal Gruppo Progressista-Federativo che, ad un primo esame, appaiono introdurre linee di indirizzo innovative, anche rispetto alle proposte precedentemente avanzate dallo stesso Gruppo. Comunque, una soluzione a livello di Commissione appare senz'altro a portata di mano.

Il sottosegretario RICCIARDI sottolinea che da parte del Governo non sono in discussione i principi di trasparenza ed efficienza che devono caratterizzare l'attività dell'Amministrazione finanziaria. Vi è solo stato, di fronte alla lettura del dibattito in Commissione e delle proposte emendative, l'emergere della necessità di procedere ad una valutazione globale, in sede collegiale di Governo, del provvedimento, senza alcuno scopo dilatorio e con la chiara intenzione di portare a conclusione l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario VOZZI conferma l'intenzione del Governo di giungere in tempi rapidi alla conversione del decreto-legge. Il Governo ha solo manifestato l'intenzione di presentare alcune proposte emendative sulle quali, purtroppo, non è stato possibile giungere ancora ad un consenso di carattere collegiale. Tuttavia, una volta completato il quadro degli emendamenti, anche nel caso in cui il Governo non fosse in grado di presentare le proprie proposte emendative, la Commissione sarà certamente in grado di procedere nell'esame del provvedimento e, in tal caso, il contributo del Governo si esplicherà nella valutazione dei singoli emendamenti. Certamente, il Governo resta contrario a modifiche che interessino le strutture portanti del provvedimento.

Il presidente FAVILLA suggerisce un rinvio della trattazione degli emendamenti. Inoltre, alla luce della richiesta formulata da parte del Governo per la concessione di un ulteriore lasso di tempo per procedere ad una valutazione collegiale e complessiva sul provvedimento, e anche in relazione al rilievo di alcuni emendamenti presentati, ritiene opportuna una riapertura dei termini per la presentazione di ulteriori proposte emendative. Propone pertanto di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 del prossimo 27 aprile.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,35.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 29 MARZO 1995

73^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*indi del Vice Presidente*
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Corradini.

La seduta inizia alle ore 17,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente in ordine all'esame dei disegni di legge in materia scolastica
(A008 000, C07^a, 0005^a)

Il presidente ZECCHINO informa la Commissione che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testè conclusa, il ministro Lombardi ha preannunciato l'intenzione di presentare un disegno di legge di delega al Governo in materia di autonomia scolastica e riforma del Ministero prima della sospensione dei lavori parlamentari prevista per il prossimo 7 aprile. La questione della autonomia rappresenta infatti, a giudizio del Ministro, l'unico aspetto di politica scolastica che può essere affrontato disgiuntamente rispetto al più ampio disegno di riforma della scuola secondaria superiore, pur necessitando a sua volta di un organico quadro di riferimento. A tale disegno di legge, nonchè agli altri già presentati vertenti sulla stessa materia, il Ministro ha auspicato sia assicurata priorità di esame, affinché siano poste finalmente le basi di quella riforma che la scuola italiana attende ormai da troppo tempo. I rappresentanti di tutti i Gruppi hanno sostanzialmente condiviso tale prospettiva, pur essendo stata da alcuni sollevata l'esigenza di non accantonare *sine die* la riforma della scuola secondaria superiore, soprattutto per quel che riguarda l'innalzamento dell'obbligo scolastico a 16 anni. Tale ultimo aspetto potrebbe infatti essere utilmente affrontato non appena definitivamente individuate le linee generali della riforma del Ministero e dell'autonomia scolastica.

La Commissione prende atto.

IN SEDE DELIBERANTE

(572) FAVILLA e RIANI: Estinzione della fondazione Pellegrini-Carmignani di Montecarlo (Lucca) e destinazione dei beni

(Approvazione)

Il presidente BISCARDI ricorda che nella seduta del 9 marzo scorso la Commissione aveva concluso l'esame del provvedimento in sede referente e deliberato di richiedere il trasferimento alla sede deliberante. Avendo la Presidenza del Senato concesso il trasferimento di sede, egli propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte e procedere alle votazioni, assumendo a base il testo accolto in sede referente, come risultante dall'approvazione degli emendamenti pubblicati nel resoconto delle sedute dell'8 e del 9 marzo.

Conviene la Commissione.

Poichè non sono stati presentati emendamenti, il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'articolo unico del disegno di legge, nel testo accolto in sede referente, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(707) LA LOGGIA e CORSI ZEFFIRELLI: Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.

Il relatore MERIGLIANO dà conto del parere espresso sul provvedimento dalla Commissione bilancio, favorevole a condizione che sia approvato l'emendamento 2.1 (nuovo testo) della senatrice Briccarello e che la spesa prevista sia limitata al triennio 1995-1997. Egli ha pertanto predisposto l'emendamento 1.1, del quale raccomanda l'approvazione.

Poichè nessuno chiede di parlare in discussione generale, si passa alle votazioni.

Sono separatamente posti ai voti ed accolti l'emendamento 1.1, l'articolo 1 così modificato, l'emendamento 2.1 nonché l'articolo 2 come modificato.

Su proposta del relatore MERIGLIANO, all'unanimità dei Gruppi presenti alla seduta, la Commissione delibera quindi di richiedere il trasferimento del provvedimento alla sede deliberante, previa acquisizione del consenso dei rappresentanti dei Gruppi non presenti e del Governo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1146) SCAGLIONE: Celebrazione dei novecento anni della città di Asti, del millennio dell'imprenditoria astigiana e del secondo centenario della Repubblica Astese

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE informa che la Commissione finanze ha espresso parere contrario alla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, sull'utilizzo in difformità di fondi di sua competenza, previsto dall'emendamento 2.1 del senatore Scaglione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1255) Modifica alla disciplina del commercio dei beni culturali

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE informa che non è ancora pervenuto il parere della Commissione giustizia sugli emendamenti ad essa trasmessi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE informa che la Sottocommissione pareri è convocata per domani al termine della seduta plenaria, per l'esame del disegno di legge n. 1070 sulla fecondazione assistita.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 707**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1995» con le seguenti: «per il triennio 1995-97».

1.1MERIGLIANO, *relatore***Art. 2.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando, per il 1995, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per il 1996 e il 1997, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.1 (Nuovo testo)

BRICCARELLO, LA LOGGIA

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1146

Art. 2.

*Al comma 3, sostituire le parole: «per l'anno 1994» con le seguenti:
«per l'anno 1995».*

2.1

SCAGLIONE

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 1995

85ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BOSCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Chimenti e Puoti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Rispondendo all'interrogazione 3-00361, il sottosegretario CHIMENTI ricorda che è stato predisposto uno schema di regolamento riguardante le modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex, che è attualmente all'esame del Consiglio di Stato per il prescritto parere.

In particolare, con il suddetto provvedimento è stata prevista una serie di disposizioni volte a disciplinare i comportamenti e le responsabilità dei fornitori dei suddetti servizi, nonché il contenuto delle informazioni messe a disposizione degli utenti.

In proposito, pertanto, è stata vietata la diffusione di messaggi a carattere erotico, pornografico ed osceno ed è stata prestata specifica attenzione ai servizi rivolti ai minori, stabilendo particolari limitazioni riguardo al contenuto dei messaggi loro rivolti; è stata inoltre prevista la «disconnessione automatica» delle comunicazioni, ovvero l'interruzione della conversazione disposta automaticamente non appena superata la durata di quattro minuti.

È stato altresì consentito, all'utente che non intenda fruire dei servizi audiotex, la possibilità di rinunciare con richiesta scritta di disabilitazione indirizzata al gestore della rete. In proposito ricorda che la disabilitazione e la disconnessione automatica possono essere applicate solo agli utenti collegati alle centrali elettroniche (circa 14 milioni) mentre, per ragioni tecniche, non è possibile fornire tali servizi agli utenti collegati alle centrali elettromeccaniche che sono attualmente circa 10 milioni, ma in continua e progressiva diminuzione in conseguenza della conversione in atto della rete pubblica di telecomunicazioni da elettromeccanica in numerica (elettronica). A tutela di tali ultimi utenti, pertanto, è stato previsto l'accesso ai soli servizi

dai «contenuti predefiniti e a basso costo con prezzo massimo predeterminato».

Replica quindi il senatore DOPPIO, il quale si dichiara parzialmente soddisfatto ed auspica che il regolamento cui ha fatto riferimento il Sottosegretario possa entrare in vigore al più presto.

Rispondendo all'interrogazione 3-00486, il sottosegretario CHIMENTI fa presente che la concessionaria Telecom, pur avendo effettivamente riscontrato un notevole esubero di personale, non ritiene, almeno per il momento, di dover far ricorso al licenziamento dei propri dipendenti. L'intento della concessionaria è, infatti, quello di adottare ogni iniziativa diretta a valorizzare e impiegare al meglio il personale disponibile attraverso seminari e corsi di qualificazione al fine di accelerare il processo di miglioramento qualitativo dell'azienda.

D'altra parte, di fronte ai nuovi tipi di investimento, che richiedono maggiore specializzazione e tecnologie sempre più avanzate, il personale deve essere altamente qualificato e ciò vale sia per i dipendenti della società Telecom, sia per quelli delle imprese che operano nel settore.

Pertanto, la prevista realizzazione - entro il corrente anno - dei primi collegamenti su reti a larga banda, sarà affidata esclusivamente ad imprese aventi capacità di accesso alle nuove tecnologie.

Gli investimenti che la concessionaria Telecom prevede per il triennio 1995-1997 sono di circa 26.000 miliardi. L'entità di tali investimenti, necessari per creare occupazione e per mantenere una determinata redditività dovrebbe consentire di ridurre i costi e, di conseguenza, di rallentare il *turn over* dei dipendenti; in particolare gli investimenti sulla multimedialità dovrebbero creare nell'indotto maggiori possibilità occupazionali rispetto al passato.

La Telecom non ha sottaciuto, tuttavia, che nel corso del 1995 le imprese che operano nel campo dell'impiantistica telefonica saranno interessate da una diminuzione di assegnazioni di commesse rispetto al 1994 a seguito del calo medio della domanda verificatosi su tutto il territorio nazionale.

Anche la società Itel, che opera nel campo della telefonia in totale autonomia organizzativa e di gestione, ha registrato un rallentamento nel programma dei lavori che ha costretto la società stessa a chiedere, in data 9 gennaio 1995, il ricorso alle liste di mobilità per 628 lavoratori occupati presso le sedi di Palermo, Catania, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Eboli, Potenza e Roma.

Il 3 febbraio i rappresentanti dell'azienda, assistiti dall'Intersind, ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali, provinciali ed aziendali di categoria si sono dati atto della conclusione con esito negativo dell'esame congiunto di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 223 del 1991.

Nella stessa data la Itel ha chiesto al Ministero del lavoro la convocazione ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della citata legge n. 223.

Le parti, convocate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 15 febbraio 1995, hanno convenuto la sospensione della procedura in atto in attesa dell'esito delle riunioni presso la Presidenza del Consiglio in merito alle problematiche del comparto degli appalti telefonici.

Il 27 del corrente mese di marzo la Itel ha ulteriormente prorogato la sospensione della procedura di mobilità fino al 15 aprile, accettando l'invito in tal senso rivolto dalla Presidenza del Consiglio alle aziende del settore nel comunicato del 24 marzo, redatto in occasione della manifestazione nazionale dei lavoratori del settore.

Replica il senatore SCIVOLETTO, che, pur apprezzando la tempestività della risposta, si dichiara insoddisfatto nel merito, in quanto non è dato registrare un serio impegno del Governo per una positiva conclusione della vertenza relativa alla società Itel.

Il sottosegretario PUOTI risponde quindi all'interrogazione 3-00504, osservando che da parte dell'Alitalia sono stati forniti elementi in base ai quali emerge che la compagnia di bandiera aveva chiesto ai sindacati di avviare una trattativa sul costo del lavoro nella sede di New York, allo scopo di evitare riduzioni di personale. Il sindacato si è però rifiutato di condurre la trattativa e così l'Alitalia ha provveduto ad affidare la gestione dei servizi relativi a quella sede ad una società esterna. Tale operazione ha prodotto notevoli risparmi di costi. La compagnia ha quindi indicato ai sindacati possibili benefici economici e previdenziali per i 131 dipendenti della sede (parte dei quali potrebbero peraltro essere assunti dalla compagnia americana). Anche qui, però, il sindacato statunitense si è opposto ed ha avviato una vertenza giudiziaria, non accettando soluzioni transattive diverse dalla riassunzione dei 131 dipendenti. Della vicenda sono stati interessati anche i magistrati italiani, i quali hanno accolto, tra l'altro, la tesi della sussistenza della giurisdizione italiana in materia. Di tale ultima decisione il Governo non può che prendere atto e quindi ritiene di non poter intervenire in pendenza di giudizio avanti alla Magistratura del nostro paese.

Conclude ricordando che comunque secondo l'Alitalia l'operazione di affidamento a terzi ha avuto una ricaduta positiva sia sui costi che sull'organizzazione.

Il senatore SCIVOLETTO, nel dichiararsi insoddisfatto della risposta ricevuta, lamenta il fatto che il Governo si limiti a riportare elementi forniti dall'Alitalia, senza verificarne la veridicità. Secondo fonti diverse, infatti, l'operazione avrebbe determinato un aggravio di costi e notevoli problemi sul piano organizzativo, offuscando persino l'immagine della nostra compagnia di bandiera.

Dopo aver ricordato che tra i 131 dipendenti licenziati ve ne sono alcuni che non hanno neppure una adeguata posizione previdenziale, auspica un più forte intervento del Governo sull'Alitalia per approfondire la questione, nonché un positivo intervento della Magistratura italiana a favore dei lavoratori.

IN SEDE REFERENTE

(1426) Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo scorso.

Il senatore SCIVOLETTO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

a) considerato che entro il 31 dicembre 1995 dovranno essere costituite apposite società di capitale per la gestione dei servizi e delle infrastrutture aeroportuali, cui potranno partecipare anche comuni e regioni;

b) considerato che la presenza dell'infrastruttura aeroportuale, sul proprio territorio, comporta consistenti oneri per le amministrazioni locali sia in termini di servizi da erogare che di investimenti infrastrutturali nelle aree circostanti e sulle direttrici di collegamento;

c) considerato che il traffico aereo in prossimità dell'area aeroportuale, determina effetti di carattere ambientale ed acustico che condizionano fortemente le condizioni di vivibilità per le comunità locali, circostanti i sedimi aeroportuali;

impegna il Governo:

1) a procedere alla costituzione delle società di gestione degli aeroporti, favorendo la partecipazione degli enti locali, con particolare riguardo per quanto concerne la programmazione e la regolazione delle infrastrutture aeroportuali;

2) a considerare tra gli elementi di valutazione per la determinazione dei canoni di concessione, da applicare alle nuove società di gestione, possibili forme di indennizzo per gli oneri che le amministrazioni e le comunità locali devono affrontare a causa della presenza sul proprio territorio dell'infrastruttura aeroportuale».

0/1426/1/8

SCIVOLETTO

Su tale ordine del giorno intervengono per chiarimenti i senatori SPERONI (che esprime anche perplessità sul punto 1) del dispositivo), BACCARINI, DEMASI, FAGNI (che si pronuncia favorevolmente) e FALLOMI (comunque favorevole a garantire una presenza, sia pure minoritaria, degli enti locali nelle società di gestione degli aeroporti).

Dopo che il relatore GEI si è rimesso alla Commissione, il sottosegretario PUOTI avverte che il Governo potrebbe essere disposto ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Il senatore SCIVOLETTO riformula quindi come segue il punto 1) del dispositivo:

«invita il Governo:

1) a vigilare affinché, nella costituzione delle società di gestione degli aeroporti, si favorisca la partecipazione degli enti locali, con particolare riguardo per quanto concerne la programmazione e la regolazione delle infrastrutture aeroportuali;».

Con tale modifica, l'ordine del giorno viene accolto dalla Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore DEMASI illustra l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

Dopo che il presidente BOSCO ha ricordato che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento 1.1, il RELATORE, pur apprezzando il comma 3 di questo emendamento, invita il presentatore a ritirarlo, per consentire la trattazione in Commissione degli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore TERRACINI esprime apprezzamento per il comma 4 dell'emendamento 1.1.

Il senatore SCIVOLETTO ritiene che l'emendamento 1.1, in alcune sue parti, meriti di esser approfondito, ma è nettamente contrario su talune disposizioni che esso reca, ed in particolare sul comma 7.

L'emendamento in questione viene quindi posto ai voti per parti separate su richiesta del senatore DEMASI, e risulta respinto. Conseguentemente, il senatore Demasi avverte che si riserva di ripresentare in Assemblea il comma 3 dell'emendamento in questione, in una formulazione tale da superare i rilievi della Commissione bilancio.

Il relatore GEI illustra quindi l'emendamento 1.2 di cui riformula come segue il secondo periodo: «Il termine per la costituzione delle società di cui al primo e secondo periodo del comma 13 dell'articolo 10, della legge 537 del 1993 è prorogato al 31 dicembre 1995».

Il senatore TERRACINI illustra il subemendamento 1.2/1, volto ad aggiungere, all'emendamento 1.2, il seguente periodo: «Alle società di cui al precedente periodo possono partecipare anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

La Commissione (dopo che il sottosegretario Puoti si è rimesso ad essa) approva quindi tanto il subemendamento 1.2/1 che l'emendamento 1.2 come riformulato e subemendato.

Il RELATORE illustra quindi l'emendamento 1.3, mentre il sottosegretario PUOTI dà conto dell'emendamento 1.4.

Si apre quindi un dibattito sull'opportunità di uniformare al contenuto dell'emendamento 1.4 i regimi speciali previsti dalla normativa vigente per i grandi scali nazionali. Pur riscontrandosi un largo consenso nel merito, si conviene di affrontare la questione in Assemblea, eventualmente con un ordine del giorno, ovvero in sede di disegno di legge quadro in materia.

I senatori CARPINELLI e GIBERTONI illustrano rispettivamente gli emendamenti 1.11 e 1.17.

Il senatore BACCARINI ritiene che la durata delle concessioni non dovrebbe superare i 30 anni. Si associa il senatore ALÒ.

Il senatore SCIVOLETTO si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 1.4 del Governo.

Il RELATORE ritira quindi l'emendamento 1.3 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4 del Governo.

I senatori CARPINELLI e GIBERTONI ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.11 e 1.17.

Il presidente BOSCO illustra il subemendamento 1.4/1, sul quale si pronunciano in senso contrario i senatori BACCARINI e TERRACINI, mentre il senatore SPERONI potrebbe essere favorevole se fosse sostituita la parola «comuni» con «province». Si associa il senatore ALÒ.

Il presidente BOSCO ritira quindi il subemendamento 1.4/1 riservandosi di riferirlo successivamente all'emendamento 1.20, che riguarda la Conferenza dei servizi.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 1.4.

Il senatore SCIVOLETTO illustra l'emendamento 1.18.

Dopo che il RELATORE si è espresso in senso favorevole e il sottosegretario PUOTI si è rimesso alla Commissione l'emendamento è posto ai voti e approvato.

Il presidente BOSCO illustra l'emendamento 1.5, che è volto ad adeguare i diritti aeroportuali ai livelli medi europei.

I senatori BACCARINI e CARPINELLI fanno presente il rischio di un'eccessiva crescita in tempi brevi del livello dei diritti aeroportuali, con conseguenze negative sulla competitiva degli scali, anche in presenza di un livello di infrastrutture e di servizi non in linea con i paesi europei. Al riguardo il presidente BOSCO fa presente che l'incremento dei diritti potrebbe costituire la risorsa finanziaria per i necessari interventi di adeguamento.

Il senatore TERRACINI ritiene preferibile la procedura di adeguamento prevista dalla legge n. 537 del 1993, osservando altresì che l'incremento dei diritti potrebbe comportare un'ulteriore crescita delle tariffe aeree nazionali, già assai elevate. Il presidente BOSCO fa presente che il livello elevato delle tariffe nazionali dipende dalla situazione di monopolio su molte rotte.

Dopo che il relatore GEI prospetta l'opportunità che i diritti aeroportuali siano articolati secondo i diversi scali, trasformandosi in corrispettivi di diritto privato, il presidente BOSCO ritira l'emendamento.

Il presidente BOSCO e il sottosegretario PUOTI ritirano quindi gli emendamenti 1.6 e 1.7 in corrispondenza del parere espresso dalla 5ª Commissione.

Il presidente BOSCO formula quindi una proposta emendativa che modifica, al comma 4, l'importo di 40 miliardi in 34, accogliendo il parere reso dalla 5ª Commissione. L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

I senatori CARPINELLI, SCIVOLETTO, BOSCO e il RELATORE illustrano rispettivamente gli emendamenti 1.8, 1.19, 1.9 e 1.10.

Considerata l'affinità delle formulazioni, i senatori CARPINELLI, SCIVOLETTO e il presidente BOSCO ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.8, 1.19 e 1.9, al fine di prendere in esame l'emendamento 1.10. Il senatore CARPINELLI sottolinea le esigenze di taluni aeroporti minori che sono in difficoltà per l'alto livello dei canoni.

Il sottosegretario PUOTI si dichiara contrario sulla prima parte dell'emendamento 1.10 (per motivi di disparità con altri concessionari di beni demaniali) e si rimette alla Commissione sulla seconda parte.

Dopo un intervento del senatore SPERONI, che illustra il diverso regime dei servizi svolti da organi pubblici all'interno degli aeroporti, il RELATORE riformula l'emendamento nel testo seguente: «al comma 5, dopo le parole: "derivante dall'esercizio delle attività" inserire le seguenti: "tenendo conto degli oneri per beni e servizi utilizzati da altri enti pubblici e da uffici e servizi delle amministrazioni pubbliche"».

L'emendamento così riformulato, posto ai voti, è approvato.

Il senatore SCIVOLETTO illustra l'emendamento 1.20. Dopo un intervento del senatore SPERONI volto ad approfondire le finalità sottese alla modifica, il senatore SCIVOLETTO lo riformula come aggiuntivo del seguente periodo al termine del comma 6: «I piani di sviluppo aeroportuale sono sottoposti alla procedura per la valutazione di impatto ambientale».

Avendo il presidente BOSCO ritirato il subemendamento 1.20/1, l'emendamento 1.20, così riformulato, con il parere favorevole del RELATORE, è posto ai voti e approvato.

Con il parere favorevole del RELATORE, è altresì posto ai voti e approvato l'emendamento 1.12 del Governo.

Il presidente BOSCO illustra l'emendamento 1.21.

Il senatore SPERONI fa presente che la normativa vigente già consente di realizzare gli scopi dell'emendamento. Il sottosegretario CHIMENTI ricorda che nell'altro ramo del Parlamento è in discussione una legge quadro sull'inquinamento acustico. Il presidente BOSCO, dopo avere ricordato che molti comuni soffrono di inquinamento acustico a causa delle attività aeroportuali civili e militari, ritira l'emendamento.

Il senatore CARPINELLI illustra l'emendamento 1.13.

Dopo intervento del senatore SPERONI, lo riformula come novella del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

L'emendamento così riformulato, posto ai voti, è approvato.

Il senatore BACCARINI illustra l'emendamento 1.14, sottolineando la necessità di indicare la vocazione di numerosi aeroporti minori e le loro modalità di integrazione con gli scali maggiori. Dopo che i senatori SPERONI e BOSCO hanno sollevato talune perplessità sul testo, per i rischi di dirigismo in esso contenuto, la senatrice FAGNI fa presente che un'indicazione di riordino è utile in una fase di trasformazione degli scali.

Dopo un intervento del senatore SCIVOLETTO, il senatore BACCARINI riformula l'emendamento, in base al quale il Ministero dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta al Parlamento una relazione sullo stato degli aeroporti minori, corredata da proposte di finalizzazione, di integrazione con gli aeroporti maggiori, di salvaguardia dei livelli occupazionali.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato. Nella nuova formulazione è conseguentemente assorbito l'emendamento 1.15.

Il presidente BOSCO illustra una nuova formulazione dell'emendamento 1.16. Dopo intervento del sottosegretario CHIMENTI, che sottolinea la complessità della procedura di distribuzione del gettito delle tasse ivi previste, il presidente BOSCO ritira l'emendamento.

Si passa all'articolo 2.

Dopo un intervento del sottosegretario CHIMENTI, che ritiene non ancora definita la proposta di trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo (AAVTAG) in società per azioni, il senatore SCIVOLETTO ritira l'emendamento 2.5.

Il RELATORE illustra quindi l'emendamento 2.1, riformulandolo con la data del 31 marzo 1996.

Con il parere favorevole del sottosegretario CHIMENTI, l'emendamento è approvato.

Il senatore SCIVOLETTO ritira l'emendamento 2.6 ed illustra gli emendamenti 2.7 e 2.8, i quali, con il parere favorevole del relatore, posti separatamente ai voti, sono approvati.

Il RELATORE illustra quindi l'emendamento 2.2, riformulandolo in modo tale da precisare che con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione saranno anche fissate le attribuzioni del comitato consultivo.

L'emendamento in questione risulta approvato e così anche, successivamente, l'emendamento 2.3 del relatore, riformulato con l'indicazione della data del 31 marzo 1996.

Il senatore BACCARINI illustra l'emendamento 2.4, che, dopo che il relatore ed il sottosegretario Chimenti si sono rimessi alla Commissione, viene approvato.

Si passa all'articolo 3.

Il presidente BOSCO ritira l'emendamento 3.1 ed il senatore SPERONI riformula il subemendamento 3.1/1 trasformandolo in un emendamento (che assume il numero 3.3) volto a sostituire le parole «tra Roma e Belgrado» con le seguenti: «tra Belgrado e gli scali italiani e viceversa».

L'emendamento in questione è approvato e successivamente viene accolto anche l'emendamento 3.2, dopo una breve illustrazione del senatore SPERONI.

Si passa all'articolo 4.

La senatrice FAGNI illustra quindi l'emendamento 4.1, sul quale il relatore ed il sottosegretario Chimenti si rimettono alla Commissione.

Posto ai voti, detto emendamento è approvato.

La Commissione conferisce mandato al relatore Gei di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto in esame, con le modifiche da essa accolte, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

(1526) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali

(Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice FAGNI, si riporta alla relazione svolta in occasione dell'esame del precedente decreto-legge (Atto Senato 1298) ed esprime comunque soddisfazione per il fatto che il Governo, in sede di reiterazione, ha introdotto nel nuovo testo talune modifiche a suo tempo suggerite dalla Commissione.

Non essendovi interventi in discussione generale, si passa ad una breve replica del sottosegretario CHIMENTI, il quale fa presente che è stata introdotta nel testo del decreto una nuova disposizione (articolo 4) in ossequio ad una indicazione della Corte dei conti. L'articolo in questione, però, dovrebbe trovare la sua collocazione nel decreto-legge n. 49, testè licenziato dalla Commissione per l'Assemblea e pertanto si riserva di presentare in quella sede un emendamento volto ad introdurre la norma in questione nel testo del citato decreto n. 49.

Dopo che il presidente BOSCO ha ricordato che l'Ufficio di Presidenza ha già fissato per le ore 18 di domani 30 marzo il termine per la presentazione degli emendamenti, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 19,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1426

al testo del decreto-legge

Articolo 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - Il termine di cui all'articolo 10, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è differito al 31 dicembre 1995. In conseguenza, il capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione ed il relativo stanziamento è mantenuto nello stesso importo previsto per l'anno 1994.

2. L'affidamento alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 694 del codice della navigazione, sulla base di un programma di interventi presentato dalla società di gestione, corredato dal relativo piano economico finanziario.

3. In attesa del piano organico di ristrutturazione del sistema aeroportuale, il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a corrispondere alle società di gestione aeroportuale operanti negli aeroporti di interesse sociale o a prevalente vocazione turistica con volume di traffico inferiore a 600 mila passeggeri annui, incentivi per il mantenimento aeroportuale e lo sviluppo del traffico, fino al limite dello stanziamento di cui al comma 1.

4. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono determinati periodicamente dal Ministero delle finanze, dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, avendo in considerazione la consistenza dei beni demaniali e tenuto conto degli investimenti effettuati dalla concessionaria, del traffico passeggeri e merci e degli utili di bilancio delle società concessionarie. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione sono dettate le disposizioni attuative.

5. Sono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi speciali relative alla gestione di aeroporti e/o sistemi aeroportuali che obbligano lo Stato, l'IRI, gli enti locali o altri soggetti a detenere in tutto o in parte la partecipazione delle società di gestione aeroportuale. Sono altresì abrogate le disposizioni che impongono alle società predette obblighi in ordine alla destinazione degli utili.

6. Nel limite di valore di 50 milioni di ECU, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile - provvede all'approvazione dei progetti delle opere da appaltare, previa

verifica funzionale, distributiva e dimensionale delle medesime, nel rispetto della loro destinazione d'uso e del programma generale preventivamente approvato. Si applicano le norme dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Nelle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la quota azionaria complessivamente detenuta dagli enti pubblici partecipanti deve essere minoritaria e in ogni caso non consentire e determinare il controllo delle società stesse.

8. Sono fatte salve le partecipazioni degli enti pubblici alle società ed agli organismi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermi gli obblighi di trasformazione e di adeguamento previsti dall'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dalle norme regolamentari di attuazione.

9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti pubblici partecipanti in società concessionarie di servizi aeroportuali non possono sottoscrivere alcun incremento di capitale fino a che permanga superato il limite di partecipazione di cui al comma 1.

1.1

MEDURI, DE CORATO, DEMASI, RAGNO

All'emendamento 1.2, dopo la parola: «Stato» aggiungere: «alle società di cui al precedente periodo possono partecipare anche le camere di commercio».

1.2/1

TERRACINI

Il comma 1 dell'articolo 1, è sostituito dal seguente: «Il termine di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è differito al 30 giugno 1995. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dovrà essere emanato entro il 30 giugno 1995. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo saranno costituite le apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato».

1.2

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fermo restando il disposto di cui al comma 10, dell'articolo 13, con riferimento ai servizi di assistenza a terra, la durata delle concessioni aeroportuali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè di quelle che si affideranno per effetto dell'attuazione del comma 13, dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinata in settanta anni. In ogni tempo lo Stato ha la facoltà di riscattare la concessione, previo il rimborso al concessionario, in rapporto al periodo mancante alla scadenza, delle quote di ammortamento riferite al valore dei beni immobili da esso realizzati, al rimborso di una quota di spese generali, del valore dei beni mobili acquisiti dal concessionario, di eventuali perdite di esercizio in concessione all'interruzione del piano economico finanziario, nonchè previo il pagamento di un ristoro per l'avviamento».

1.3

IL RELATORE

Inserire dopo la parola: «finanziaria» le parole: «e dall'approvazione dei comuni interessati».

1.4/1

Bosco

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'affidamento alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sulla base di un programma di intervento presentato dalla società di gestione, corredato dal relativo piano economico-finanziario. La durata della concessione può superare i limiti temporali di cui all'articolo 694 del codice della navigazione, in correlazione al piano degli investimenti presentato, fino ad un limite massimo di cinquanta anni».

1.4

IL GOVERNO

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «il CIPE» introdurre le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari».

1.18

**SCIVOLETTO, FALOMI, CARPINELLI, ROGNONI,
ANGELONI**

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Dal 1° gennaio 1995 e fino al perfezionamento degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, sono determinati in via provvisoria secondo un criterio di progressivo allineamento ai livelli medi europei. I diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili sono fissati come segue:

a) scali con volume di traffico superiore a 2 milioni di passeggeri e movimenti equivalenti alla data del 31 dicembre 1994:

- 1) 80 per cento della media europea dal 1° gennaio 1995;
- 2) 100 per cento della media europea dal 1° gennaio 1996;

b) scali aventi passeggeri superiori a 1 milione alla stessa data:

- 1) 80 per cento della media europea dal 1° gennaio 1996;
- 2) 100 per cento della media europea dal 1° gennaio 1997;

c) scali aventi superiori a 500 mila alla stessa data:

- 1) 80 per cento della media europea dal 1° gennaio 1997;
- 2) 100 per cento della media europea dal 1° gennaio 1998;

d) scali con volume di passeggeri inferiore a 500 mila al 31 dicembre 1995:

- 1) 80 per cento della media europea dal 1° gennaio 1998;
- 2) 100 per cento della media europea dal 1° gennaio 1999.

3-bis. I diritti di imbarco passeggeri nazionali ed internazionali sono incrementati del 10 per cento a partire dal 31 marzo 1995. Ciascuna somma sarà arrotondata alle 500 lire superiori. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvederà con proprio decreto, ad individuare il valore europeo medio di riferimento determinando l'ammontare dell'aumento delle tariffe aeroportuali secondo quanto previsto nel presente comma.».

1.5

Bosco

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fino alla definitiva attuazione della legge n. 537 del 1993 e all'affidamento della gestione totale alle società, i maggiori introiti realizzati in applicazione del comma 3 del presente articolo, riguardanti i diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero degli aeromobili, uniti all'intera quota relativa ai diritti di imbarco dei passeggeri, vanno a costituire un Fondo comune per il finanziamento di indagini, opere, infrastrutture ed interventi atti alla bonifica ambientale e tutela della Comunità limitrofa e del territorio. Le quote riguardanti l'odierno ammontare dei diritti di approdo, partenza e di sosta o ricovero degli aeromobili sono utilizzate unicamente per il funzionamento dei programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali approvati dal CIPE.».

1.6

Bosco

Al primo periodo del comma 4, le parole: «i maggiori introiti realizzati» sono sostituite dalle seguenti: «gli introiti realizzati».

1.7

IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I canoni annuali per le concessioni di gestione di servizi e per la realizzazione delle infrastrutture alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono determinati per ogni aeroporto dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, sulla base del traffico passeggeri e merci dell'anno precedente, e vengono annualmente aggiornati. Per l'anno 1995 il canone relativo ad aeroporti con traffico passeggeri e merci inferiore a 600 mila passeggeri per anno è pari a lire 1.000 per ogni passeggero.».

1.8

CARPINELLI

All'articolo 1, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono determinati periodicamente dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, tenendo conto delle finalità di interesse pubblico dell'attività e con riferimento, per il periodo preso in considerazione al traffico passeggeri e merci, al valore patrimoniale dei beni demaniali in uso alla concessionaria al netto degli investimenti patrimoniali effettuati da parte delle società concessionarie o da terzi subalterni, nonché degli oneri per beni e servizi utilizzati dagli enti dello Stato. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative».

1.19

SCIVOLETTO, FALOMI, CARPINELLI, ROGNONI,
ANGELONI

Al comma 5, dopo le parole: «in uso alla concessionaria», inserire le seguenti: «al netto degli apporti e degli investimenti da parte della Società aeroportuale, e degli oneri per beni e servizi utilizzati dagli enti di Stato».

1.9

Bosco

Al comma 5, dopo le parole: «derivante dall'esercizio delle attività» inserire le seguenti: «al netto degli investimenti patrimoniali effettuati da parte del concessionario aeroportuale o da terzi subconcessionari, nonché dagli oneri per beni e servizi utilizzati da altri enti pubblici e da uffici e servizi delle amministrazioni pubbliche».

1.10

IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La durata delle concessioni, determinata sulla base della programmazione economica della gestione e degli investimenti, è fissata da un minimo di 20 anni ad un massimo di 50 anni».

1.11

CARPINELLI

All'emendamento 1.20, sostituire le parole da: «sono sottoposti» fino alla fine con le seguenti: «devono necessariamente contenere lo studio di impatto ambientale, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 377 del 10 agosto 1988 e del 27 dicembre 1988, quest'ultimo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, indipendentemente dalla lunghezza della pista, la traccia delle curve isofoniche, la definizione dei piani di risanamento ed il relativo programma di attuazione».

1.20/1

Bosco

All'articolo 1, comma 6, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «I piani di sviluppo aeroportuale, approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici e con il comune o i comuni interessati, in sede di conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e previo parere di conformità del CIPE ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, sono sottoposti ai sensi della normativa vigente alla procedura per la valutazione di impatto ambientale».

1.20

SCIVOLETTO, FALOMI, CARPINELLI, ROGNONI,
ANGELONI

Al comma 6, secondo periodo, sono soppresse le parole: «e previo parere di conformità del CIPE ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373».

1.12

IL GOVERNO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, "Norme sui servizi antincendi negli aeroporti" è aggiornata a far data dal 31 dicembre 1995, con cadenza biennale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione».

1.13

CARPINELLI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente pre-dispone, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Ministero della difesa, le regioni e le province autonome interessate, l'elenco dei comuni il cui territorio è interessato da traffico aereo o da attività aeroportuali.

6-ter. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministero della difesa, con decreto emanato di concerto con il Ministero dell'ambiente, definisce i criteri generali per le procedure di abbattimento del rumore vevoli per tutti gli aeroporti, i criteri locali per le procedure di abbattimento del rumore, i criteri per le procedure di abbattimento del rumore per le manovre al suolo».

1.21

Bosco

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, sentite le regioni interessate, dovrà predisporre, entro tre mesi dalla data di conversione del presente decreto, un piano di riordino degli aeroporti minori, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari, sulla scorta di una visione integrata del trasporto aereo per passeggeri e merci, determinandone la prevalente vocazione e funzione nell'ambito di tale necessaria integrazione con gli aeroporti maggiori».

1.14

BACCARINI, SCIVOLETTO, FALQUI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel predisporre il piano di riordino degli aeroporti minori si dovrà tener conto della situazione degli organici e prevedere strumenti per salvaguardare l'agibilità degli stessi e, qualitativamente e quantitativamente, i posti di lavoro».

1.15

FAGNI, ALÒ, BACCARINI, SCIVOLETTO, FALQUI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Si applicano ai movimenti aerei militari, siano essi italiani che stranieri, le disposizioni di cui alla legge 26 agosto 1993, n. 434. Le flotte aeree operanti sugli scali civili e militari sono pertanto tenuti al versamento delle tasse disposte dalla predetta normativa.».

1.16

BOSCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il regime degli aeroporti di Bergamo-Orio al Serio, Milano-Linate e Milano-Malpensa, Torino-Caselle riconosciuto rispettivamente dalle leggi 27 dicembre 1975, n. 746; 18 aprile 1962, n. 194 e 22 agosto 1985, n. 449; 21 luglio 1965, n. 914, 22 ottobre 1986, n. 736 e 12 febbraio 1992, n. 187, è prorogato fino al 31 dicembre 2065».

1.17

GIBERTONI

Articolo 2.

All'articolo 2, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Entro il 31 dicembre 1995, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo è trasformata in società per azioni, con denominazione di Agenzia per l'esercizio dei servizi e dei sistemi di navigazione aerea Spa. A tal fine, entro la medesima data, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera in ordine alla proprietà ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori, nonché la partecipazione dei dipendenti. Lo schema di delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica è preventivamente trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di giorni trenta. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° luglio 1994 e 5 settembre 1994, pubblicato sotto forma di comunicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni».

2.5

SCIVOLETTO, FALOMI, CARPINELLI, ROGNONI,
ANGELONI

Al comma 1, sopprimere le parole sino a: «traffico aereo generale» e con le seguenti: «In attesa del riordino previsto dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, da espletarsi entro un anno dalla conversione in legge del presente decreto-legge».

2.1

IL RELATORE

All'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «del consiglio di amministrazione», aggiungere le seguenti: «e del direttore generale».

2.6

SCIVOLETTO, FALOMI, CARPINELLI, ROGNONI,
ANGELONI

Al comma 2, dopo le parole: «del presidente» aggiungere la seguente: «e».

2.7

SCIVOLETTO

All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «due direttori esecutivi» inserire le parole: «, cui sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, secondo le modalità che saranno stabilite dall'amministratore straordinario.».

2.8

SCIVOLETTO, FALOMI, CARPINELLI, ROGNONI,
ANGELONI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono nominati i direttori esecutivi ed i membri del Comitato consultivo. Con lo stesso decreto sono fissate le relative attribuzioni ed i compensi spettanti».

2.2

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'amministratore straordinario, i direttori esecutivi ed i membri del comitato consultivo, durano in carica un anno».

2.3

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito della ristrutturazione dell'azienda, entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si dovrà procedere alla riorganizzazione della scuola nazionale per l'assistenza al volo, decentrandone le strutture presso l'aeroporto di Forlì con apposita convenzione con gli enti locali e fissando criteri di integrazione del settore anche nei livelli formativi».

2.4

BACCARINI, SCIVOLETTO, FALQUI

Articolo 3.

All'emendamento 3.1, dopo le parole: «Trieste» aggiungere, in fine: «e altri scali italiani».

3.1/1

SPERONI

Al comma 1, dopo le parole: «tra Roma e Belgrado», aggiungere le seguenti: «nonchè tra Belgrado e Trieste».

3.1

BOSCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle parole: "alla data di effettiva operatività presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno tre organi sanitari autorizzati ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566";

b) al termine del comma 1, inserire il seguente periodo: "la data di effettiva operatività degli organi sanitari autorizzati ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, è comunicata con apposito avviso pubblicato, a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione, sulla Gazzetta Ufficiale"».

3.2

SPERONI

Articolo 4.

Al comma 1, nell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi richiamato, è inserito, dopo il comma 4, il seguente:

«4-bis. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie».

4.1

FAGNI

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 1995

129ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Zanetti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10ª, 0028ª)

Il presidente CARPI comunica che, aderendo ad una richiesta del senatore Pontone, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, il dibattito sulla relazione svolta dal dottor Nannerini nella seduta pomeridiana del 23 marzo 1995 è rinviato ad una prossima seduta.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(372) MARCHETTI ed altri. Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre 1994.

Il presidente CARPI informa che la Presidenza del Senato, in data 13 ottobre 1994, ha comunicato di non poter accogliere la richiesta di trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo: l'esame, pertanto, prosegue nella sede referente. Ricorda, altresì, che in data 20 settembre 1994 è stato approvato l'emendamento 1.1 che accoglieva un rilievo della 5ª Commissione.

Su proposta del presidente CARPI, la Commissione conferisce quindi al relatore Lombardi Cerri, in sostituzione del senatore Masiero, il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo proposto dalla Commissione.

(451) GIURICKOVIC ed altri. Norme sul sistema di certificazione

(698) PERIN ed altri. Norme sul sistema di certificazione

(Seguito dell'esame congiunto. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre 1994.

Il relatore CARPI propone alla Commissione di assumere, per il prosieguo dell'*iter* dei disegni di legge in titolo, il disegno di legge n. 698 quale testo base, valutando comunque positivamente la possibilità che, con opportune proposte emendative, si addivenga ad una congrua integrazione dei due testi. Propone, altresì, che la Commissione richieda alla Presidenza del Senato il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante. A tale riguardo, fa presente che sono pervenuti emendamenti al disegno di legge n. 698, per i quali sono già stati espressi i pareri da parte delle Commissioni consultate e che, in qualità di relatore, ha presentato alcune proposte emendative che recepiscono le condizioni contenute nel parere della Commissione bilancio. In particolare, sull'emendamento 7.1 nella nuova formulazione, la 5ª Commissione ha espresso nella giornata odierna un parere favorevole che dovrebbe far ritenere superate le perplessità espresse dal Governo in occasione della precedente richiesta di trasferimento alla sede deliberante, in virtù della mancanza di un'adeguata clausola di copertura finanziaria. Fa infine presente di aver ricevuto una positiva nota di riscontro da parte della Commissione delle Comunità europee in merito ad una sua richiesta circa la valutazione della compatibilità del disegno di legge n. 698 con le vigenti disposizioni comunitarie.

Il sottosegretario ZANETTI esprime il parere favorevole del Governo sulla richiesta di trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante.

Su proposta del presidente CARPI, la Commissione delibera, all'unanimità dei presenti, di chiedere alla Presidenza del Senato, previa acquisizione dell'assenso dei rappresentanti dei Gruppi non presenti alla seduta odierna, il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante e stabilisce, altresì, di assumere il disegno di legge n. 698 come testo base per il prosieguo dell'esame.

(973) BASTIANETTO e SERENA. Norme per la disciplina delle attività del settore grafico

(Esame e rinvio)

Riferisce favorevolmente alla Commissione il senatore PERIN, il quale fa innanzitutto presente che il disegno di legge in titolo intende semplificare le procedure relative all'esercizio dell'attività di grafici, stampatori e tipografi. Dall'analisi delle singole disposizioni si evince la necessità di contrastare il fenomeno dell'abusivismo, consentendo alla clientela di verificare la professionalità degli operatori del settore, subordinando quindi l'esercizio dell'attività al possesso di rigorosi requisiti di qualificazione professionale; si prevede, infatti, il rilascio di un certificato di riconoscimento da parte della Camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura, o, per le imprese artigiane, della Commissione provinciale per l'artigianato. Il relatore si sofferma, poi, in particolare, sull'articolo 4 che disciplina il requisito della idoneità morale che deve essere posseduto dal titolare dell'impresa, nonché sull'articolo 7 che interviene in materia di sanzioni da irrogare alle imprese che non risultino regolarmente iscritte al registro delle ditte di cui all'articolo 50 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. L'articolo 8, infine, fa salvo solo l'articolo 11 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che detta norme per la consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni, mantenendo in vigore esclusivamente la previsione dell'invio di tutti i volumi stampati alle biblioteche del Senato e della Camera dei deputati.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BASTIANETTO osserva che il disegno di legge in titolo, soprattutto in quanto prevede rigorosi requisiti tecnico-professionali per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, intende salvaguardare la professionalità degli operatori del settore e semplificare il farraginoso *iter* burocratico sotteso alla legge n. 374 del 1939.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 698**Art. 1.**

Al comma 1, dopo le parole «dei servizi» aggiungere le seguenti: «del personale».

1.1 **LOMBARDI CERRI**

Al comma 3, dopo la parola «servizi» aggiungere la seguente: «, personale».

1.2 **LOMBARDI CERRI**

Art. 2.

Al comma 2, sopprimere le parole: « di indirizzo e».

2.1 **LOMBARDI CERRI**

Al comma 3, lettera d) dopo la parola «servizio» aggiungere la seguente: «personale».

2.2 **LOMBARDI CERRI**

Al comma 3, lettera e) dopo la parola «servizio» aggiungere la seguente: «personale».

2.3 **LOMBARDI CERRI**

Al comma 3, lettera h) sostituire le parole: «o di un servizio» con le parole: «di un servizio o di personale».

2.4 **LOMBARDI CERRI**

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «per il controllo aziendale della qualità» con le parole: «per la gestione aziendale per la qualità».

2.5

LOMBARDI CERRI

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) la determinazione, nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria, delle procedure relative alla lettera i), dell'articolo 2, comma 3, è demandata alle associazioni di categoria delle imprese del settore, a cura delle quali saranno applicate annualmente le eventuali variazioni delle norme ad esse applicabili. Le predette pubblicazioni saranno acquisite dagli organismi di certificazione competenti, i quali applicheranno le disposizioni ivi contenute.»

2.6

LOMBARDI CERRI

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) l'interpretazione autentica delle norme comunitarie (serie EN) per quanto attiene la parte riguardante le aziende, è a carico esclusivo delle associazioni di categoria a cura delle quali dovrà essere ufficializzata per tempo la normativa di settore e comunicata agli enti di certificazione, per modo che questi abbiano la possibilità, in fase ispettiva di attenersi a tali norme».

2.7

LOMBARDI CERRI

Art. 7.

Al comma 7, sostituire la parola: «determinata» con l'altra «determinato»; sostituire altresì le parole: «la pianta organica del servizio» con le altre: «il contingente di personale del servizio».

7.2

IL RELATORE

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Alla direzione di detto servizio è preposto, nel limite dell'attuale consistenza organica dirigenziale, un dirigente appartenente ai ruoli del Ministero specializzato nelle materie di cui alla presente legge».

7.3

IL RELATORE

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis Agli oneri di cui al precedente comma, quantificati in lire 150.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995/1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

7.1

IL RELATORE

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Agli oneri di cui al precedente comma, determinati in lire 50.000.000, a decorrere dal 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995/1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.»

7.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 8.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il rilascio o la utilizzazione indebiti delle certificazioni di cui alla presente legge, sono puniti secondo la legislazione vigente».

8.1

LOMBARDI CERRI

Art. 10.

*Al comma 3, sostituire la parola: «richiesto» con la parola: «ottenu-
to».*

10.1

LOMBARDI CERRI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^o)

MERCLEDÌ 29 MARZO 1995

95^o Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,15.**SULL'ORDINE DEI LAVORI*
(R046 002, C11^a, 0002^o)

Il presidente SMURAGLIA informa che è stata da più parti segnalata alla Presidenza della Commissione la necessità di considerare l'eventuale possibilità di una proroga del termine stabilito dall'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono previdenziale. Poichè tale termine scade il 31 marzo prossimo, il Presidente propone di chiedere al Governo, in merito all'attuazione della legge sopra ricordata, di riferire, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, sulla questione. Altri strumenti regolamentari, infatti, richiedono tempi maggiori per poter intervenire sull'argomento.

La Commissione unanimemente concorda.

*IN SEDE REFERENTE***(137) SALVATO ed altri: Norme per la riduzione dell'orario di lavoro****(1251) DE LUCA ed altri: Organizzazione dell'orario di lavoro****(1347) DANIELE GALDI ed altri: Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente SMURAGLIA dichiara di ritenere opportuno di svolgere una breve indagine conoscitiva per poter attingere elementi di conoscenza finalizzati all'esame dei provvedimenti in titolo. Propone pertanto di inserire tale argomento all'ordine del giorno della seduta di domani.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

(56) MANIERI ed altri: Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 1° marzo 1995.

Il relatore, senatore SPISANI, sottolinea come il disegno di legge, illustrato nella precedente seduta, sia volto a trovare una risposta, mediante l'istituzione di un salario minimo garantito, alla disoccupazione giovanile del Sud. Tale proposta, tuttavia, non pare sufficiente a rispondere alle attuali necessità del mercato che impongono un nuovo modo di pensare. Ricorda inoltre il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e le perplessità espresse nel suo parere dalla Commissione affari costituzionali circa la necessità di non discriminare i giovani disoccupati del Nord o del Centro rispetto a quelli del Sud. Sottolinea infine che, per una approvazione eventuale del disegno di legge, sarebbe necessario quindi una profonda modifica del suo articolato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1030) PREIONI: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore GRUOSSO chiede un rinvio della seguito dell'esame del disegno di legge in titolo, per avere il tempo di approfondire il contenuto di alcuni documenti inviati dal presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori, pervenuti ieri alla Commissione.

Poichè non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A007 000, C11*, 0016°)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, 30 marzo 1995, alle ore 15, è integrato con le comunicazioni del Governo, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del Regolamento, in relazione ai termini di scadenza del condono previdenziale; con la proposta di indagine conoscitiva sull'orario di lavoro e con lo svolgimento di altre due interrogazioni: nn. 3-00476 e 3-00494.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 1995

66^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

Intervengono il ministro della sanità GUZZANTI nonché il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero CONDORELLI.

La seduta inizia alle ore 15,50.

AFFARI ASSEGNATI**Approfondimenti in materia di procreazione assistita**

(Esame. Approvazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, di una risoluzione - DOC. XXIV, n. 3)
(R050 002, C12^a, 0002^o)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ALBERTI CASELLATI, facendo rilevare come i più recenti sviluppi registrati in Italia nel settore della ricerca sulla procreazione assistita e le molte sensazionali sperimentazioni, che tanta eco hanno avuto sulla stampa, sono tali da rendere non più accettabile un vuoto legislativo sulla materia, attualmente ancora regolata esclusivamente dalla circolare del 1985, emanata dal Ministro della sanità *pro-tempore* e da alcune successive circolari in materia di prevenzione dei rischi di diffusione dell'AIDS.

Sottolinea quindi che il problema della procreazione assistita, in ordine al quale erano state presentate al Parlamento varie proposte di legge, rimaste però lettera morta, presenta profili di particolare complessità. Le nuove tecniche procreative - prosegue il Presidente relatore - chiamano in causa non solo l'esigenza di definire i confini degli interventi medico-sanitari e della sperimentazione biomedica, ma pongono complessi problemi di carattere giuridico-legale, legati a particolari concezioni dell'*ethos* individuale e collettivo in materia di diritti della persona (inclusi quelli del nascituro), di diritti di libertà e di diritto alla riservatezza, di tutela della famiglia e della donna.

Osserva quindi che la ricerca in tale settore, nata come ricerca e cura delle cause di infertilità e subfertilità della coppia, ha negli ultimi anni percorso strade impensabili, che, oltre a determinare una eccessiva «medicalizzazione» dell'atto procreativo nel caso di fecondazione omologa, hanno reso possibile una completa disarticolazione dei profili af-

fettivi, sessuali e biologici della procreazione, attraverso l'introduzione di sistemi di fecondazione eterologa (cioè con gameti estranei al patrimonio genetico della coppia o di uno dei due componenti della medesima).

Il Presidente relatore sottolinea ulteriormente che anche l'analisi comparatistica degli interventi legislativi adottati da molti paesi stranieri, se presenta una gamma di soluzioni molto differenziate, che non sembrano adattabili alla riflessione giuridica in corso in Italia, segnala comunque che su tali questioni non è più accettabile una latitanza del legislatore.

Le ragioni che, ad avviso del Presidente relatore, hanno finora ostacolato l'adozione di un intervento legislativo sulla materia sono quindi da ricondurre oltre che alla particolare complessità dei problemi anche alla circostanza che si sono determinati degli orientamenti divergenti, nella dottrina e anche all'interno dello stesso Comitato nazionale di bioetica, che ha elaborato, nel giugno del 1994, il documento di studio dedicato al problema della procreazione assistita. Peraltro, va tenuto conto che esiste comunque un nucleo di alcuni principi comuni, che hanno trovato pieno consenso da parte dei membri dello stesso Comitato di bioetica, e che trovano riscontro anche nelle posizioni delle forze politiche.

Il Presidente relatore ricorda quindi che lo stesso documento approvato dal Comitato per la bioetica, nel bandire qualsiasi radicalismo, ha infatti individuato dei principi, miranti a tutelare alcuni diritti-doveri fondamentali, da contemperare con un ragionevole grado di libera scelta individuale. La stessa mozione sulla fecondazione assistita, approvata dal Comitato per la bioetica nel febbraio di quest'anno - prosegue il Presidente relatore - ha richiamato l'attenzione delle forze politiche sui principali profili di bioetica interessati: l'esigenza di garantire un rigoroso controllo pubblico sui centri che realizzano tecniche di procreazione assistita, il carattere sanitario e non speculativo di tali pratiche; la necessità di un consenso pienamente informato degli utenti e di una tutela ottimale della salute di tutti i soggetti coinvolti; infine l'opportunità che i centri rendano note le informazioni relative a tutte le attività svolte e l'esigenza di una tutela rigorosa dei nascituri, sia sotto il profilo della salute, che del diritto ad avere uno *status* giuridico certo e garantito.

I principi esposti nel documento approvato dal Comitato nazionale per la bioetica - prosegue il Presidente relatore - sono poi stati adottati quali linee-guida dell'attività svolta dalla Commissione di studio, nominata dal Ministro della sanità nel gennaio del 1994, e che nel dicembre scorso ha elaborato un rapporto finale, contenente una serie di proposte operative, al fine di individuare i criteri che possono garantire *standard* di qualità adeguati ed uniformi a livello nazionale, sia nelle strutture pubbliche che private, che operano nel settore della procreazione assistita.

Il Presidente relatore osserva conclusivamente che la riflessione dottrina e specialistica sui profili di bioetica e sugli aspetti medico-sanitari della procreazione assistita sembra quindi giunta a un sufficiente grado di approfondimento, tale da consentire al Parlamento di far sentire la propria voce al riguardo.

In attesa che le Camere pervengano a definire un compiuto quadro legislativo sulla materia - e su tale versante sottolinea l'impegno già as-

sunto dalla Commissione nel prosieguo del dibattito odierno - sottopone all'esame della Commissione la seguente proposta di risoluzione:

«La 12^a Commissione,

osserva preliminarmente:

che il problema della procreazione medico assistita non ha ancora trovato in Italia una adeguata soluzione normativa, mentre cresce da parte dell'opinione pubblica e degli operatori l'attenzione per le problematiche sociali e scientifiche legate a questo settore, le cui delicate implicazioni etiche sono oggetto di ampia discussione, senza che sia stato ancora possibile trovare una composizione culturale soddisfacente;

che nel Documento conclusivo della Commissione di studio per la procreazione medico assistita, istituita con decreto del Ministro della sanità del 14 gennaio 1994 (CS/40/163), si sottolinea come la assoluta mancanza di una regolamentazione costituisca un obiettivo fattore di incertezza, e al tempo stesso determini il formarsi di prassi distorsive e di problemi che i giudici si trovano comunque a dover fronteggiare;

che la stessa Commissione di studio auspica, quindi, un intervento legislativo del Parlamento ma, nel contempo, ha ritenuto necessaria ed urgente "la formulazione di proposte operative per interventi di politica sanitaria atte alla predisposizione di regole tecniche idonee alla disciplina del settore e, ancor prima, a consentire una conoscenza ed una verifica delle attività attualmente svolte dai Centri";

che tra gli obiettivi del Piano sanitario nazionale 1994-1996 è già incluso quello della tutela generale della salute dei cittadini, con particolare riguardo alla attivazione uniforme sul territorio nazionale della tutela materno-infantile;

che appare obiettivo condivisibile da tutte le forze politiche e culturali presenti nel Paese, il fatto che sia protetta la salute di ogni soggetto coinvolto nel progetto di procreazione responsabile e cosciente, sia esso il nascituro, la donna, la coppia;

che sono apparsi estremamente contraddittori i pochi interventi normativi finora adottati in questo settore, a cominciare dalla lettera circolare del Ministro della sanità del 1° marzo 1985 (Prot. n. 100/119657/32.2.94), che escludeva i Centri pubblici dal novero di quanti potevano praticare interventi di procreazione medico assistita eterologa, producendo una situazione di fatto liberalizzata, solo per i centri privati, spesso privi di garanzie e sicurezze;

che il Comitato nazionale di bioetica, pur nel pluralismo di opinioni manifestato al suo interno, nel parere sulla procreazione medico assistita approvato nel giugno 1994, ebbe a raccomandare unanimemente che una eventuale soluzione normativa fissasse comunque alcune priorità, fra cui:

l'assoluto divieto di ogni sfruttamento commerciale o industriale di materiale biologico relativo alla procreazione medico assistita e, analogamente, di qualsiasi forma di compenso, intermediazione e pubblicità;

la piena tutela sancita per i diritti e gli interessi dei figli nati con procreazione assistita, con particolare riferimento alla definizione di un loro status giuridico certo e incontrovertibile;

atteso:

che recenti casi, di cui si è avuta eco nei mezzi di comunicazione di massa, hanno creato un giustificato allarme per l'uso spregiudicato delle tecniche di procreazione medico assistita emerso dal comportamento di alcuni operatori, sì da far ritenere opportuna al più presto la promozione di una indagine conoscitiva o di una eventuale Commissione d'inchiesta parlamentare sulla procreazione medico assistita, per acquisire una conoscenza ampia e dettagliata del fenomeno e proporre soluzioni legislative che regolino la materia, secondo principi stabiliti dal Parlamento;

impegna il Governo:

a predisporre, in tempi brevi, un provvedimento contenente *standard* di qualità adeguati ed uniformi sul territorio nazionale per le strutture pubbliche e private operanti nel settore della procreazione medico assistita nel rispetto delle indicazioni conclusive della Commissione di studio istituita con il citato decreto del Ministro della sanità del 14 gennaio 1994, sì da garantire gli indirizzi sopracitati e, soprattutto, l'obiettivo non rinviabile della sicurezza e della salute. In attesa che sia adottata una legge complessiva sulla materia, questo provvedimento potrà stabilire una griglia di interventi operativi che utilizzino solo alcuni principi su cui esiste un generale riconoscimento, rendendo ad esempio obbligatorio il consenso informato dei soggetti che ricorrono alla procreazione medico assistita anche attraverso la predisposizione di una documentazione che consenta una informazione aggiornata ed adeguata sulle tecniche utilizzate, sui rischi connessi e sui risultati ottenibili; dettando altresì regole per la diffusione di notizie concernenti gli interventi da parte degli operatori; vietando l'importazione dall'estero di materiale biologico relativo a queste metodiche;

a rendere obbligatorio il registro nazionale di tutti i centri che praticano procreazione medico assistita, sicchè l'iscrizione ed il periodico collegamento con esso, diventi adempimento necessario per la creazione e il funzionamento di ogni struttura sia pubblica che privata. A tale proposito il criterio che appare preferibile è quello di potenziare le funzioni del già esistente Registro italiano della procreazione medico assistita, istituito nel 1994 presso il Laboratorio di epidemiologia e biostatistica dell'Istituto superiore di sanità;

a predisporre un organismo permanente (osservatorio) che analizzi l'impatto sociale e psicologico delle pratiche di procreazione assistita e produca le sue conclusioni con periodicità annuale, rendendo così possibile una eventuale revisione della normativa già esistente, data l'evoluzione continua delle conoscenze e del sentire sociale relativo alla materia;

ad istituire, presso l'Istituto superiore di sanità, un apposito Ufficio di coordinamento dei Centri che praticano la procreazione medico assistita, cui i centri stessi dovranno far pervenire informazioni su tutti gli aspetti delle attività svolte».

ALBERTI CASELLATI

Ha quindi la parola il ministro GUZZANTI, il quale ricorda brevemente i compiti e gli obiettivi della Commissione di studio sulla pro-

creazione medico assistita, istituita con il citato decreto 14 gennaio 1994, sottolineando peraltro che l'ambito di indagine della suddetta è stato limitato ai casi di infertilità di coppie eterosessuali in età fertile, senza alcun potere di stabilire i confini fra liceità ed illiceità nelle tecniche di fecondazione assistita. Il Ministro, nel ricordare inoltre che già la Commissione nazionale per la bioetica aveva sottolineato la necessità di un intervento legislativo per definire chiaramente la materia, fa presente che nelle more di tale intervento, sarebbe opportuno acquisire gli elementi di valutazione circa il codice deontologico che l'ordine nazionale dei medici ha preannunciato di voler adottare, per integrare eventualmente anche, con tali indicazioni, il predisponendo atto di indirizzo e di coordinamento per le Regioni sui requisiti dei centri che effettuano la procreazione assistita. Precisa, a tale riguardo, che tale atto, che interviene quando si tratta di regolare, come per l'AIDS, materia con convergente competenza statale e regionale non potrà stabilire, trattandosi di disciplina amministrativa, le pratiche ammesse e quelle vietate. Preannuncia che occorrerà prevedere, nell'ambito delle tecniche di procreazione assistita, il novero delle prestazioni da porre a carico del Servizio sanitario nazionale.

Si apre quindi la discussione sulla risoluzione presentata dal presidente relatore Alberti Casellati.

La senatrice BETTONI BRANDANI, pur riconoscendo che lo strumento più corretto per definire le problematiche relative alla procreazione medico assistita è quello di carattere legislativo - anche se l'iter per la sua adozione si presenta assai difficoltoso per i delicati aspetti di ordine etico, religioso, culturale, implicati - ritiene comunque necessario ed urgente un intervento che tuteli il diritto alla salute delle coppie che ricorrono alle tecniche di fecondazione artificiale. Pertanto, nelle more, è auspicabile che il Ministro della sanità emani un atto di indirizzo e coordinamento per la regolamentazione dei centri che praticano la procreazione assistita, in modo tale da porre fine alla diversità di trattamento che ha finora contrassegnato gli operatori pubblici rispetto a quelli privati. La senatrice Bettoni Brandani sottolinea l'esigenza di tutelare il diritto ad una informazione compiuta e corretta sulle metodiche nonché sui possibili risultati e sui rischi che le tecniche di procreazione assistita implicano, in modo tale che i soggetti che vi ricorrono possano operare una scelta responsabile. Dopo aver sottolineato la necessità di acquisire dati informativi precisi in merito all'attività dei centri per la procreazione medico assistita, la senatrice Bettoni Brandani, pur dichiarando che nella proposta di risoluzione presentata dal Presidente relatore, di tenore analogo, trovano già sostanziale accoglimento lo spirito e la sostanza delle sue posizioni, presenta la seguente proposta di risoluzione:

«La 12ª Commissione,

premessi:

che il tema della procreazione medico assistita non ha ancora avuto nel nostro Paese un riscontro normativo nel quadro dell'ordinamento giuridico, mentre cresce l'interesse dell'opinione pubblica e degli operatori per le problematiche sociali e scientifiche legate a questo set-

tore, le cui delicate implicazioni etiche sono oggetto di un dibattito a diverse voci che non ha ancora trovato una composizione culturale soddisfacente;

che nel Documento conclusivo della Commissione di studio per la procreazione medico assistita, istituita con decreto del Ministro della sanità del 14 gennaio 1994 (CS/40/163), si sottolinea come la assoluta carenza di regolamentazione sia fattore di incertezza, e al tempo stesso, del formarsi di prassi distorsive e di problemi che la giurisprudenza si trova comunque a dover fronteggiare;

che la stessa Commissione auspica, quindi, un intervento del Parlamento ma, nel contempo, ritiene necessaria ed urgente "la formulazione di proposte operative per interventi di politica sanitaria atte alla predisposizione di regole tecniche idonee alla disciplina del settore e, ancor prima, a consentire una conoscenza ed una verifica delle attività attualmente svolte dai Centri";

che il Piano sanitario nazionale 1994-1996 pone tra i suoi obiettivi la tutela generale della salute dei cittadini, con particolare riguardo alla attivazione uniforme sul territorio nazionale della tutela materno-infantile;

che appare obiettivo condiviso da tutte le forze politiche e culturali di questo Paese, il fatto che sia protetta la salute di ogni soggetto coinvolto nel progetto di procreazione responsabile e cosciente, sia esso il nascituro, la donna, la coppia;

che estremamente contraddittori sono apparsi i pochi interventi normativi in questo settore, a cominciare dalla lettera circolare del Ministro della sanità del 1° marzo 1985 (Prot. n. 100/119657/32.2.94), che escludeva i Centri pubblici dal novero di quanti potevano praticare interventi di Procreazione medico assistita eterologa, producendo una situazione di fatto liberalizzata, solo per i centri privati, spesso privi di garanzie e sicurezze;

che il Comitato nazionale di bioetica, pur nel pluralismo di opinioni espressosi al suo interno, nel parere sulla procreazione medico assistita del giugno 1994, ebbe a raccomandare unanimemente che in una eventuale normativa fossero stabilite alcune priorità:

assoluto divieto di ogni sfruttamento commerciale o industriale di materiale biologico relativo alla procreazione medico assistita e, analogamente, di qualsiasi forma di compenso, intermediazione e pubblicità;

piena tutela sancita per i diritti e gli interessi dei figli nati con procreazione assistita, con particolare riferimento alla definizione di un loro *status* giuridico certo e incontrovertibile;

atteso:

che recenti casi, di cui è stata data informazione sulla stampa, hanno creato un giusto allarme per l'uso spregiudicato delle tecniche di procreazione medico assistita emerso dal comportamento di alcuni operatori (caso della bambina nata talassemica, caso di "Elisabetta"), sì da far ritenere opportuna al più presto la promozione di una Commissione d'inchiesta parlamentare sulla procreazione medico assistita, per acquisire una conoscenza ampia e dettagliata del fenomeno e proporre soluzioni legislative che regolino la materia, secondo principi discussi dal Parlamento;

impegna il Governo:

a predisporre, in tempi brevi, un provvedimento contenente *standard* di qualità adeguati ed uniformi sul territorio nazionale per le strutture pubbliche e private operanti nel settore della procreazione medico assistita, nel rispetto delle indicazioni conclusive della Commissione di studio istituita con il citato decreto del Ministro della sanità del 14 gennaio 1994, sì da garantire gli indirizzi sopracitati e, soprattutto, l'obiettivo non rinviabile della sicurezza e della salute. In attesa di una legge complessiva sulla materia, questo provvedimento potrà stabilire una griglia di intervento operativo che utilizzi solo alcuni principi su cui esiste un generale riconoscimento vietando, ad esempio: gli interventi su minori di età; rendendo obbligatorio il consenso informato dei soggetti che ricorrono alla procreazione medico assistita; dando regole per la diffusione di notizie concernenti gli interventi da parte degli operatori; vietando l'importazione dall'estero di materiale biologico relativo a queste metodiche;

a rendere obbligatorio il registro nazionale di tutti i centri che praticano procreazione medico assistita, sicchè l'iscrizione ed il periodico collegamento con esso, diventi adempimento necessario per la creazione e il funzionamento di ogni struttura sia pubblica che privata. A tale proposito il criterio preferibile è quello di potenziare le funzioni del già esistente Registro italiano della procreazione medico assistita, istituito nel 1994 presso il Laboratorio di epidemiologia e biostatistica dell'Istituto superiore di sanità;

a predisporre un organismo permanente (osservatorio) che analizzi l'impatto sociale e psicologico delle pratiche in oggetto e elabori le sue conclusioni con periodicità annuale, rendendo così possibile una eventuale revisione della normativa già esistente, che è necessario considerare, data l'evoluzione continua delle conoscenze e del sentire sociale relativo alla materia, come una sorta di *work in progress*».

BETTONI BRANDANI, PIETRA LENZI, GREGORELLI, CARELLA, MANARA, MODOLO, PETRUCCI

Dopo un breve intervento del senatore BINAGHI, che dichiara di concordare con la risoluzione proposta dal Presidente relatore, ha la parola la senatrice BALDELLI, che, nel sottolineare la carenza dell'intervento legislativo in materia, auspica un intervento del Governo per regolamentare gli aspetti più urgenti, purchè sia chiaro che, data la gravità della situazione, tale intervento rivesta carattere temporaneo. Concorda quindi con la risoluzione proposta dal Presidente relatore.

La senatrice PIETRA LENZI, nel concordare con le osservazioni del ministro Guzzanti, auspica che la Commissione approvi la risoluzione presentata dal Presidente relatore, su cui dichiara di concordare, affinché sia dato un chiaro segnale da parte del Parlamento di fronte ai tanti casi eclatanti, enfatizzati dai mezzi di comunicazione di massa che in tal modo hanno distolto l'attenzione dal valido lavoro svolto dai centri pubblici che effettuano la procreazione assistita. Anche se l'intera materia non potrà che essere regolamentata dal Parlamento, l'intervento del Governo mediante un atto di indirizzo e coordinamento che disci-

plini i centri che effettuano la regolamentazione assistita si rende opportuno, in considerazione dell'attuale vuoto normativo in materia.

Il senatore DIONISI, nel sottolineare l'estrema delicatezza della materia che, come per la tematica dei trapianti, coinvolgendo diversi orientamenti culturali e personali, comporta una disciplina di carattere generale con continui interventi di aggiornamento in relazione ai progressi medico scientifici, esprime l'avviso che occorre evitare di adottare provvedimenti sulla spinta emozionale dovuta alle notizie di vicende eclatanti riportate dai *mass media*. Il senatore Dionisi esprime poi perplessità in merito al richiamo, in un provvedimento governativo, alle norme di carattere deontologico eventualmente individuate dagli ordini professionali dei medici. In conclusione, nel ritenere opportuno che eventualmente sia lo stesso Governo ad assumere un'iniziativa di carattere legislativo, dichiara di concordare con la risoluzione proposta dal Presidente relatore.

Il senatore TORLONTANO, nel condividere il tenore della risoluzione proposta dal Presidente relatore, esprime perplessità in merito alla possibile individuazione da parte dell'Ordine dei medici di un codice di autoregolamentazione in materia di procreazione assistita, tenuto conto della passata esperienza.

Il senatore GALLOTTI, dopo aver ribadito la necessità di un urgente intervento in materia, ed esprimendo l'avviso che proprio i singoli casi apparsi sui *mass media* sono tali da richiedere un compiuto intervento legislativo da parte del Parlamento, dichiara di concordare con la proposta di risoluzione del Presidente relatore.

Si associa il senatore SERRA, il quale, nel rilevare la difficoltà di una regolamentazione urgente in materia di procreazione assistita, si sofferma sul delicato aspetto della autoregolamentazione deontologica da parte dei medici, sottolineando inoltre la necessità di sviluppare un'adeguata informazione sulle tecniche per la fecondazione artificiale, in modo tale da tutelare tutti i soggetti coinvolti.

Il senatore XIUMÈ, esprimendo apprezzamento per la proposta di risoluzione del Presidente relatore, si dichiara peraltro a favore di una indagine conoscitiva che possa fare acquisire elementi informativi sui vari aspetti del fenomeno, mentre esprime l'avviso che si potrebbe valutare se attendere le indicazioni di carattere deontologico da parte dell'Ordine dei medici, pur nella consapevolezza che esse non rivestono valore vincolante.

Il senatore CARELLA, nel condividere la proposta di risoluzione del Presidente relatore, esprime l'avviso che le problematiche relative alla procreazione medico assistita potrebbero essere assimilate alla figura dell'accanimento terapeutico.

Il senatore BORGIA, associandosi al generale consenso manifestato sulla proposta di risoluzione del Presidente relatore, sottolinea l'avviso che solamente un intervento di carattere legislativo possa definire in

modo chiaro e soprattutto cogente la materia della procreazione assistita, dichiarandosi pertanto perplesso sulla efficacia del codice di autoregolamentazione eventualmente adottato da parte degli ordini dei medici.

Il PRESIDENTE relatore, intervenendo in sede di replica, nel prendere atto della condivisa urgenza di stabilire regole certe per i centri che effettuano la procreazione assistita, in modo da tutelare la sicurezza della donna e del nascituro, sottolinea altresì l'esigenza di rendere obbligatorio il registro nazionale di tutti i centri che praticano le metodiche di fecondazione artificiale, dando perciò attuazione al principio della trasparenza e della pubblicità per tali operatori, il che costituisce un presupposto imprescindibile ai fini del corretto espletamento dell'attività. Nel convenire sull'importanza che la Commissione approvi la risoluzione in attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e di coordinamento per le Regioni sui centri per la procreazione assistita, dichiara di condividere le osservazioni critiche in merito alla efficacia del codice di autoregolamentazione da parte dell'Ordine dei medici. Il Presidente relatore ribadisce quindi l'avviso che solo il Parlamento è in grado di mediare le esigenze di carattere medico con quelle di carattere squisitamente etico, filtrando il sentire comune sulla complessa tematica della procreazione assistita.

Il ministro GUZZANTI, prendendo la parola per un breve chiarimento, osserva che ogni codice di comportamento di qualsiasi categoria professionale è soggetto ad una progressiva evoluzione e che le relative norme potranno essere considerate vincolanti solo se le commissioni di disciplina previste adotteranno le sanzioni in caso di comportamenti devianti. Nel concordare con la necessità che l'intervento governativo sia di carattere assolutamente temporaneo, in attesa della definizione generale della materia da parte del Parlamento, il ministro Guzzanti fa presente che indicherà, nel preambolo dell'emanando atto di indirizzo di coordinamento, sia che l'indagine della Commissione di studio per la procreazione assistita è stata limitata alle cause di infertilità delle coppie eterosessuali in età feconda, sia l'eventuale integrazione delle risultanze di tale indagine con le norme di carattere deontologico che potranno essere individuate dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici. Rileva infine che una serie di utili dati informativi sui centri che effettuano la procreazione medico assistita potrà essere desunta proprio in seguito all'adozione e alla successiva attività applicativa dell'atto di indirizzo e di coordinamento per le Regioni.

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che si passerà alla votazione delle risoluzioni presentate.

La senatrice BETTONI BRANDANI, in sede di dichiarazione di voto, ritenendo condivisibile la risoluzione proposta dal Presidente relatore, preannuncia il voto favorevole.

Posta quindi in votazione, la risoluzione proposta dal Presidente relatore viene approvata dalla Commissione, con l'astensione dei senatori Manara e Serra, risultando pertanto assorbita la risoluzione proposta dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori.

IN SEDE REFERENTE

(116) SALVATO ed altri: *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

(1070) PIETRA LENZI ed altri: *Regolamentazione della fecondazione assistita*

(1394) MANCINO ed altri: *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.*

(1550) ALBERTI CASELLATI: *Norme in materia di procreazione assistita:*
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ALBERTI CASELLATI, osservando che tutti i disegni di legge in esame partono dalla consapevolezza che sia giunto il momento per il Parlamento di operare delle scelte e di tracciare una mappa di regole. Pertanto, anche se le varie proposte all'esame riflettono differenti concezioni della libertà individuale, fra cui è inclusa anche l'aspirazione a procreare, rispetto al compito dello Stato di tutelare, comunque, oltre che la salute, anche la famiglia come soggetto costituzionalmente garantito, ad avviso del Presidente relatore, è possibile prendere atto, sin d'ora, di una prima convergenza di orientamenti, che potranno costituire il terreno comune di incontro di posizioni attualmente differenziate.

I punti che connotano i vari disegni di legge riguardano: l'individuazione e i requisiti dei centri autorizzati agli interventi; l'individuazione dei soggetti facoltizzati a richiedere i medesimi, anche in relazione all'età prevista; i tipi di interventi facoltizzati; l'eventuale apparato sanzionatorio in caso di inosservanza delle norme.

Il Presidente relatore fa presente che il disegno di legge n. 116 individua nella donna il soggetto titolare del diritto di chiedere, con le modalità previste dall'articolo 4, l'accesso alle tecniche di riproduzione assistita; mentre, secondo l'articolo 1, gli interventi di inseminazione artificiale, fecondazione *in vitro*, prelievi, trasferimento e conservazione di gameti o embrioni sono effettuati presso strutture pubbliche, previo parere vincolante di una apposita commissione (assistita da un comitato tecnico), i centri privati convenzionati possono essere autorizzati ad eseguire esclusivamente le inseminazioni artificiali. La raccolta e la conservazione dei gameti maschili (articolo 5), possono avvenire solo in centri pubblici con carattere di gratuità, e con garanzia di riservatezza dei donatori, i cui dati sono registrati presso una banca costituita presso il Ministero della sanità (articolo 6); è invece vietata dall'articolo 8 la donazione di ovociti e la manipolazione del patrimonio genetico dell'embrione o dei gameti; lo stesso articolo, al comma 2, prevede la conservazione degli embrioni per un periodo massimo di cinque anni, entro il quale la donna o la coppia può consentirne la distruzione o l'utilizzazione sia per la gravidanza di un'altra donna sia per ricerche scientifiche. L'articolo 9 infine, consente, anche dopo interventi di procreazione assistita, l'interruzione volontaria di gravidanza; l'articolo 10 prevede delle sanzioni specifiche.

Il disegno di legge n. 1070 - prosegue il Presidente relatore - all'articolo 1 impegna il Servizio sanitario nazionale a potenziare le strutture pubbliche e private deputate alla fisiopatologia della riproduzione umana, al fine di rimuovere le cause della sterilità. L'istituzione di tale

insegnamento è prevista all'articolo 2 presso le facoltà universitarie di medicina, mentre l'articolo 3 la prevede anche per le aziende ospedaliere pubbliche o private, le divisioni o i dipartimenti di ostetricia e ginecologia degli ospedali pubblici o privati. Mentre l'articolo 4 prevede l'istituzione da parte del Ministro della sanità di una commissione di esperti con compiti di controllo sui centri pubblici e privati, nonché di un registro di controllo, l'articolo 5 stabilisce il divieto per l'operatore sanitario di diffondere a mezzo stampa notizie riguardanti tali tecniche. Non è previsto uno specifico apparato sanzionatorio, mentre viene rinviata ad una istituenda commissione di studiosi esperti la valutazione della valenza scientifica ed etica delle varie tecniche di fecondazione assistita utilizzate.

Il Presidente relatore fa quindi presente che il disegno di legge n. 1394, riconosce, all'articolo 1, fra i principi generali, quello della salvaguardia dei diritti del nascituro, sia come diritto alla tutela attiva alla salute, nel periodo prenatale e nel periodo successivo alla nascita, sia come garanzia che la procreazione artificiale riguardi una coppia di persone viventi, di sesso diverso, legate da vincolo matrimoniale; pertanto l'articolo 2 ammette alle tecniche di procreazione assistita solo i componenti della coppia che la richiedano per iscritto, col ricorso a gameti provenienti dal loro patrimonio genetico, inibendo peraltro qualsiasi successiva azione di disconoscimento della paternità. Il capo II, dettando disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture e dei centri interessati, prevede l'impegno del Ministero della sanità e delle Regioni, attraverso i piani sanitari regionali, per interventi di prevenzione e di cura della sterilità della coppia; l'articolo 4 istituisce presso l'Istituto superiore di sanità il registro nazionale dei centri, mentre l'articolo 5 rinvia ad un decreto del Ministro della sanità la definizione dei livelli organizzativi e qualitativi dei centri che utilizzano tali metodiche. L'articolo 8 vieta poi il ricorso alle tecniche di procreazione assistita per fini eugenetici o selettivi; la sperimentazione su embrioni umani; la produzione di embrioni «sovranumerari»; mentre consente il congelamento dei gameti solo se necessario ai procedimenti di fecondazione extracorporea: tali metodiche sono invece precluse se la donna ha raggiunto l'età di 51 anni. Gli articoli 9, 10 e 11 prevedono un complesso apparato sanzionatorio, mentre l'articolo 12 detta norme di esecuzione.

Il presidente relatore ALBERTI CASELLATI illustra, infine, il disegno di legge n. 1550, ispirato alla tutela del prevalente interesse del nascituro, che per nessuna ragione va sacrificato alla scienza o subordinato all'egoismo di chi pretende un figlio ad ogni costo. Nell'intento di salvaguardare una connotazione il più possibile naturale del ruolo genitoriale, è stato riconosciuto in modo restrittivo il ricorso alle tecniche di procreazione assistita, identificando il bene del nascituro quale parametro principale di riferimento (articolo 1) nella definizione dei criteri di accesso. Il Presidente relatore fa osservare che la tutela dei diritti del nascituro è garantita attraverso la piena tutela della vita sin dalla fase embrionale (articolo 2), con esclusione di qualsiasi forma di manipolazione genetica, o di sperimentazione, o di sfruttamento commerciale (articolo 3); inoltre solo una coppia di persone viventi, di sesso diverso e unite in matrimonio può ricorrere alle nuove tecniche procreative (articolo 4), mentre l'articolo 5 garantisce il diritto del nascituro o uno *status* giuridico certo e garantito. La sezione II vietando la fecondazione

artificiale eterologa, ammette la fecondazione artificiale omologa, quando sia comprovata l'impossibilità di superare l'infertilità con altre tecniche (articolo 6), fissando peraltro il limite di 51 anni di età per entrambi i coniugi per l'accesso alle metodiche di procreazione assistita. Gli articoli 7,8 e 10 tutelano ulteriormente la vita embrionale, vietando la produzione di embrioni «sovranumerari» e prevedendo che tutti gli embrioni prodotti siano utilizzati per indurre la gravidanza; inoltre il congelamento dei gameti è ammesso solo se richiesto dalle tecniche di procreazione assistita utilizzate. L'articolo 12 - prosegue il Presidente relatore - prevede che il Ministero competente possa autorizzare, con rinnovo quinquennale, i centri pubblici o privati, previa verifica della idoneità delle attrezzature e del personale. Fa quindi rilevare la previsione, all'articolo 13, del consenso informato di entrambi i coniugi, con il corollario della preclusione al successivo ricorso alla interruzione volontaria di gravidanza; per le medesime ragioni è esclusa anche l'ammissibilità dell'azione di disconoscimento della paternità. Conclude facendo osservare che viene prevista l'istituzione, con decreto del Ministro della sanità, di un registro nazionale e, presso l'Istituto superiore di sanità, di un Ufficio di coordinamento dei centri autorizzati, tenuti a presentare delle relazioni periodiche con le informazioni sul loro operato, mentre agli articoli dal 18 al 24 sono dettate poi le disposizioni sanzionatorie di rilievo penale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore **BINAGHI**, nel sottolineare come i disegni di legge all'esame della Commissione affrontino in modo particolareggiato tematiche assai complesse, fa rilevare come a suo avviso, in tale materia, l'interesse da considerare preminente sia quello del nascituro, la cui protezione non è legata solo all'adozione di tecniche sufficientemente sofisticate, ma anche alla circostanza di poter nascere all'interno di un nucleo familiare, non importa se di diritto o di fatto, composto da persone di sesso diverso, cui sole può essere imputata una così rilevante decisione. Dichiarò pertanto che sosterrà l'iniziativa legislativa che accetterà tale premessa.

Il senatore **CARELLA**, nell'osservare che, dei quattro disegni di legge all'esame, solo quello presentato dalla senatrice Pietra Lenzi presenta caratteristiche di normativa più generale di cornice, ritiene sia giusto interrogarsi sulla opportunità di prevedere un intervento legislativo che fissi solo i criteri generali o che detti una disciplina di dettaglio. Ritiene comunque opportuna un'ulteriore, approfondita riflessione in ordine al problema, diversamente disciplinato dal disegno di legge n. 116 (all'articolo 9) e dal disegno di legge n. 1550 (all'articolo 14) del rapporto fra ricorso alle tecniche di procreazione assistita ed eventuale, successivo ricorso alla interruzione volontaria di gravidanza, dichiarandosi a favore di una soluzione che non limiti la libertà personale.

La senatrice **BETTONI BRANDANI** conviene sulle considerazioni svolte circa la particolare complessità della tematica da affrontare, in ordine alla quale sussistono certamente diversi orientamenti, che non vanno però ricondotti a schematismi di tipo ideologico, essendo, a suo avviso preferibile un approccio di tipo «laico».

Dichiara che andrebbe inoltre abbandonata la velleità di prevedere una disciplina omnicomprensiva, ritenendo che sia, a suo avviso, preferibile, cercare consonanze con le riflessioni collettive in corso, per evitare che si crei una dissociazione troppo netta fra una precisa disciplina legislativa e l'evoluzione della coscienza giuridica in atto.

Si sofferma quindi su particolari aspetti delle tecniche di procreazione assistita, che chiamano in causa problematiche complesse, quali la scissione dell'evento riproduttivo dall'atto sessuale, con conseguenti, innegabili riflessi di carattere giuridico, oppure quali la dissociazione emotiva e psicologica fra l'atto di donazione dei gameti e l'atto di procreazione, sottolineando come tali problemi sottendano poi la messa in discussione della certezza nei rapporti fra nascituro e genitori.

La senatrice **Bettoni Brandani**, conclusivamente osserva che, pur nella consapevolezza della difficoltà a pervenire ad una soluzione legislativa, è auspicabile si possa sviluppare un confronto aperto e leale, alieno da schematismi pregiudiziali.

La senatrice **PIETRA LENZI** conviene sull'osservazione che, nell'affrontare in sede parlamentare una così complessa problematica, è facile farsi condizionare dal contesto delle varie concezioni etiche, anche per la difficoltà, che va oggettivamente riconosciuta, a superare, ciascuno per parte sua, quelle convinzioni che costituiscono l'ancoraggio della coscienza individuale.

L'esauritiva relazione svolta dal Presidente relatore **Alberti Casellati** ha evidenziato che le varie proposte all'esame della Commissione affrontano il problema della procreazione assistita, partendo da posizioni che non appaiono immediatamente compatibili, ma esiste, a suo avviso, un possibile consenso su un nucleo, sia pure circoscritto, di principi, che potranno più facilmente essere tradotti in norme. A suo avviso, va in ogni caso presa in considerazione la riflessione in corso e i problemi già sorti anche all'estero, come quello degli embrioni sovranumerari, che si è verificato in Francia. Nel ritenere quindi utile l'acquisizione di ulteriori approfondimenti conoscitivi, ritiene che occorra cercare gli elementi unificanti, per realizzare una composizione dei vari interessi in giuoco, il più possibile equilibrata ed attenta al costume italiano. Precisa infine che al momento della presentazione della sua proposta di legge non erano ancora note le risultanze della Commissione di studio insediata presso il Ministero della sanità.

Il senatore **ANDREOLI**, nel convenire sulla difficoltà di tracciare una rete di regole sulla materia, ricorda l'esperienza già maturata in seno alla Commissione in relazione al problema dei trapianti, in ordine al quale tutti i componenti la Commissione hanno sposato, progressivamente, l'ottica del superamento dei limiti originariamente imposti dalla natura. Nel ritenere che un tale approccio vada utilizzato anche in questa materia, fa osservare come la tecnica, in sè, non sia nè buona nè cattiva, tutto dipendendo dall'uso che se ne fa. Non conviene quindi sulla opportunità di fissare limiti rigidi di età per la donna per il ricorso alle tecniche di procreazione assistita, pur ritenendo che sia indispensabile realizzare un intervento legislativo che comunque consenta a chi già interviene prestando adeguate garanzie, di continuare ad operare.

Il presidente **ALBERTI CASELLATI** rinvia quindi il seguito del dibattito.

La seduta termina alle ore 18,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 29 MARZO 1995

Presidenza del Presidente
Marco TARADASH

Intervengono il Direttore ed il Vice Direttore delle Tribune, Accesso e Servizi Parlamentari della RAI, dottori Nuccio FAVA e Nuccio PULEO

La seduta inizia alle ore 21.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60*, 0033*)

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa audiovisiva a circuito chiuso.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DI UN DOCUMENTO IN MATERIA DI TRIBUNE ELETTORALI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 23 APRILE 1995
(R050 001, B60*, 0006*)

Il Presidente Marco TARADASH informa che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei gruppi, ha elaborato, nel corso delle riunioni del 21 e 23 marzo scorso, nonché in quella tenutasi oggi, una deliberazione relativa alle Tribune elettorali per le elezioni amministrative del 23 aprile prossimo, del seguente tenore, da sottoporre alla Commissione:

«Rete televisiva nazionale

Tribuna politica 1995 - Elezioni regionali

a) Presentazione scheda sulle votazioni a cura dei Servizi parlamentari: venerdì 31 marzo, RAIUNO, RAIDUE E RAITRE, ore 20,30, durata 5'.

b) Interviste ai gruppi parlamentari, ed alle liste aventi diritto: due interviste ad un rappresentante di ciascuna lista, e due interviste ad

un rappresentante di ciascun gruppo parlamentare: RAIDUE, ore 13,35 e RAIUNO, ore 14,00, nei giorni: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 e 14 aprile.

Ciascuna trasmissione avrà la durata di 10' e la partecipazione di due diversi soggetti; replica per radio il mattino successivo. Per liste aventi diritto si intendono quelle che siano state presentate con il medesimo contrassegno, e che concorrano alla quota proporzionale in almeno cinque regioni o per almeno il 30 per cento degli elettori. In ciascuna regione le liste devono essere presentate in tante circoscrizioni provinciali che comprendano almeno i 3/5 della popolazione residente nella regione stessa.

c) Conferenze-stampa delle liste di cui al punto b): RAITRE, ore 22,45 circa, nei giorni 3, 4, 5, 6 e 7 aprile, per la durata di un'ora. La durata di ciascuna conferenza-stampa potrà variare a seconda del numero delle liste. Partecipa un rappresentante di lista e due giornalisti, dei quali eventualmente uno con funzioni di moderatore.

d) Confronti fra liste regionali. La Commissione si riserva di decidere circa le presenze in tali trasmissioni, nel momento in cui saranno disponibili i dati concernenti le liste presentate: RAIUNO o RAIDUE, ore 22,30 circa, durata di ciascuna trasmissione 70' circa: 10, 12, 13, 18, 19 e 20 aprile.

e) Appello agli elettori da parte delle liste di cui al punto b): RAIUNO o RAIDUE o RAITRE, durata 2' ciascuno, in contemporanea con la radio.

Reti televisive regionali

Tribune elettorali 1995

(Collocazione oraria: RAITRE, sulla rete di ciascuna delle regioni interessate, dal lunedì al venerdì, ore 14,50 sino alle 15,15, e dal martedì al sabato, ore 19,50 sino alle 20,10).

a) Interviste della durata di 3' ad un rappresentante delle liste concorrenti alla quota proporzionale presentate con lo stesso simbolo in tante circoscrizioni provinciali che rappresentino almeno i 3/5 della popolazione della regione;

b) Confronti fra i candidati capilista delle liste regionali, e, nelle regioni che rinnovano consigli comunali o provinciali di città capoluogo di regione, tra i candidati alle cariche di sindaco e di presidente della provincia. Durata di ciascun confronto: 15', con l'adozione di un criterio di flessibilità rispetto alle altre elezioni comunali e provinciali;

c) Confronti fra le aggregazioni di liste che concorrono alla quota maggioritaria. Durata di ciascun confronto: 15';

d) appello agli elettori di un rappresentante di ciascuna lista presentata nelle circoscrizioni provinciali di cui al punto a); durata 1'30»;

e) due confronti di 45'/50' ciascuno, nei giorni di martedì 11 aprile e lunedì 17 aprile, RAITRE, dopo il Telegiornale regionale delle 22,45, tra i candidati capilista delle liste regionali;

f) Nella settimana che precede l'eventuale votazione di ballottaggio, confronti tra i candidati alle cariche di presidente della provincia o di sindaco di cui al punto b). Durata di ciascun confronto: 15'.

Le trasmissioni menzionate nella presente delibera saranno trasmesse con il sistema della ripresa radiotelevisiva diretta, ad eccezione di quelle che riguardano le conferenze-stampa e gli appelli agli elettori.

L'ordine delle presenze nelle trasmissioni di cui ai punti a), b) e c) della sezione «rete nazionale», e a), b), c) e d) della sezione «reti regionali» sarà determinato tramite sorteggio da effettuarsi a cura della RAI.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 21,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 29 MARZO 1995

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 14,50.
(A007 000, B53*, 0008*)

Il senatore Francesca SCOPELLITI (gruppo forza Italia), parlando sull'ordine dei lavori, lamenta che le convocazioni della Commissione coincidono troppo spesso con quelle delle Commissioni permanenti e auspica che tale circostanza non abbia a ripetersi.

Il Presidente Tiziana PARENTI fa presente che l'intensità dei lavori parlamentari è tale da rendere molto difficile la non coincidenza tra i lavori della Commissione e quelli delle Commissioni permanenti e delle Assemblee. Assicura comunque che, come in passato, farà il possibile per evitare tale situazione.

Il deputato Antonio DEL PRETE (gruppo alleanza nazionale) rileva che i gruppi parlamentari recentemente costituitisi in ambo i rami del Parlamento non sono ancora rappresentati in Commissione e ritiene che ciò possa rendere la Commissione stessa non rappresentativa.

Il deputato Vittorio TARDITI (gruppo forza Italia) concorda con i rilievi del deputato Del Prete e fa presente di aver già interessato al riguardo il Presidente della Camera.

Il Presidente Tiziana PARENTI rammenta che le assegnazioni alla Commissione Antimafia sono effettuate dai Presidenti dei due rami del Parlamento e fa presente di aver già provveduto a sensibilizzare chi di competenza sulla questione prospettata dai deputati Del Prete e Tarditi.

**DISCUSSIONE SULLO STATO ATTUALE E SULLE PROSPETTIVE DELL'AZIONE
DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**
(A010 000, B53*, 0001*)

Il Presidente Tiziana PARENTI rammenta che nella seduta del 21 marzo è stato presentato il seguente documento:

La Commissione, ascoltate le comunicazioni dell'on. Parenti sullo stato attuale delle organizzazioni mafiose e dell'azione di contrasto;

rilevato che si tratta di un'esposizione superficiale che trascura gli elementi forniti alla Commissione nel corso delle audizioni, priva di attendibili proposte operative;

le respinge considerato inoltre che dopo la fase caratterizzata da un profondo rinnovamento legislativo, da straordinari risultati sia sul versante dell'arresto di latitanti che su quello del sequestro di beni, dalla individuazione di gravi complicità istituzionali, dalla mobilitazione della Chiesa e della società civile in particolare della scuola e dell'università, si è dovuto registrare, a partire dall'insediamento del Governo Berlusconi, un grave calo di tensione nella lotta contro la mafia, determinato:

a) dall'atteggiamento di esponenti delle forze politiche uscite vincitrici dalle elezioni del 27 marzo 1994, che rifiutando un atteggiamento unitario contro la mafia, hanno fatto spesso prevalere le ragioni di parte rispetto all'interesse generale, non esitando ad attaccare violentemente leggi, istituzioni e figure rappresentative della lotta contro la mafia;

b) dalla mancanza di un saldo indirizzo politico antimafia del Governo Berlusconi;

c) da conseguenti inconsulti attacchi politici all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, alla legislazione sui collaboratori della giustizia, a persone impegnate in alta professionalità a grave rischio della vita;

d) dalle difficoltà in cui operano alcuni uffici giudiziari proprio nelle regioni più esposte all'attacco mafioso;

e) dalla grave dequalificazione della Commissione parlamentare Antimafia nella XII legislatura che, per l'inidoneità del Presidente, non è riuscita a svolgere alcuni dei ruoli assegnati dalla legge istitutiva;

rilevato che particolarmente inaccettabili ed incivili sono gli attacchi a magistrati impegnati in gravi processi di mafia e di corruzione definiti in più occasioni «assassini» dal Presidente di una Commissione permanente della Camera, in una propria rubrica televisiva trasmessa da una rete dell'ex Presidente del Consiglio, on. Berlusconi;

considerato che nel frattempo le organizzazioni mafiose, ed in particolare Cosa Nostra, hanno ripresa la loro azione diretta a riconquistare credibilità e forza intimidatrice come risulta:

a) dai trentasette attentati dinamitardi e incendiari nei confronti di amministratori comunali, sicuramente impegnati contro la mafia, nella provincia di Palermo, a partire dal 1994;

b) dal falso scoop relativo alle intercettazioni delle conversazioni telefoniche del collaboratore Baldassarre Di Maggio (cosiddetto dossier Fragalà) che grazie al contributo di un deputato, ad alcune gravi omissioni del Presidente della Commissione Antimafia, ad una inammissibile infedeltà dell'ufficio pubblico che deteneva le trascrizioni, ha esposto a rischio della vita alcuni familiari dello stesso Di Maggio ed operatori di polizia impegnati nella ricerca del latitante Giovanni Brusca, agevolando così lo stesso Brusca;

c) dagli omicidi compiuti nelle ultime settimane in provincia di Palermo nella città che hanno visto vittime, fra gli altri, due parenti di collaboratori di giustizia;

d) dal moltiplicarsi di intimidazioni ed aggressioni nei confronti di amministratori locali sicuramente impegnati nella lotta contro la mafia;

e) dall'intensificarsi delle estorsioni e dal manifestarsi della cosiddetta «usura di svuotamento», che ha come scopo non solo la percezione di interessi elevati ma anche l'acquisizione dell'impresa da parte delle organizzazioni mafiose;

rilevato che nonostante tali difficoltà, permangono significativi segnali positivi quali la permanente capacità professionale negli uffici giudiziari e di polizia più esposti nella lotta contro la mafia, l'impegno della Chiesa e di numerose associazioni di volontariato, il lavoro svolto da migliaia di insegnanti e di studenti in tutta Italia per la formazione civile e l'educazione alla legalità;

poichè da questa situazione emerge l'assoluta necessità ed urgenza di ritornare a perseguire in modo unitario e senza lacerazioni politiche gli obiettivi di smantellamento dei gruppi mafiosi e delle coalizioni di potere politico e massonico ad esse collegato;

poichè è possibile ritrovare una unità politica nella lotta contro la mafia per l'esistenza in tutte le forze politiche, indipendentemente dalla loro collocazione, di energie e di intelligenze disponibili a questo impiego;

indica come obiettivi prioritari:

a) la sollecita celebrazione di processi nei confronti degli appartenenti alla criminalità organizzata;

b) la razionalizzazione degli apparati investigativi ed il saldo raccordo tra loro al fine di sviluppare le sinergie, evitare duplicazioni e concorrenzialità, dannose e dispendiose, tra le forze dell'ordine;

c) il rafforzamento del sistema di protezione dei collaboratori della giustizia e dei loro familiari;

d) difesa dell'economia, di mercato e degli imprenditori mediante un attacco programmato e permanente ai patrimoni mafiosi: destinazione di tali patrimoni ad usi sociali;

e) sostegno agli amministratori dei comuni più esposti all'attacco mafioso;

f) il rilancio dei programmi di educazione alla legalità nelle scuole ed il sostegno alle associazioni di volontariato impegnate nelle zone più difficili del Paese;

indica come mezzi prioritari:

in relazione all'obiettivo sub a):

rapida entrata in funzione del giudice di pace, razionalizzazione nel preciso penale della udienza preliminare secondo il modello proposto da un progetto di legge recentemente presentato, competenza territoriale per i delitti di mafia attribuita al tribunale della città sede di corte d'appello, come già oggi avviene per altri reati;

in relazione all'obiettivo sub b):

consolidamento delle funzioni di effettivo indirizzo e coordinamento del direttore del dipartimento della pubblica sicurezza, capo della polizia di Stato, per superare conflitti e duplicazioni inaccettabili e dannose per la sicurezza dei cittadini;

in relazione all'obiettivo sub c):

potenziamento in uomini e risorse del Servizio centrale di protezione, costituzione di un'agenzia specializzata per i collaboratori della giustizia, priva di funzioni di polizia giudiziaria, sul modello del corpo dei Marshall degli USA;

in relazione all'obiettivo sub d):

testo unico sulle misure di prevenzione patrimoniale, che dovrebbero, in prospettiva, diventare le uniche misure di prevenzione, sviluppo delle intese internazionali antiriciclaggio;

approvazione di una nuova legge che preveda l'istituzione ed il funzionamento di un fondo di solidarietà per le vittime dell'usura;

istituzione, con normativa di carattere regolamentare, di una sede di raccordo tra tutte le autorità di polizia che svolgono con competenza specialistica indagini patrimoniali al fine di attivare investigazioni, indipendentemente dalla persona indagata, nei casi in cui si manifestino indizi di patologia commerciali, economiche o finanziarie che possono farsi risalire a fenomeni di riciclaggio o di investimento mafioso (rotazione eccessivamente rapida di licenza commerciali, moltiplicazione di sportelli bancari e di società finanziaria in aree caratterizzate da crisi economica, acquisti rilevanti effettuati in contanti) accertamenti meticolosi sui fallimenti, sulle aste giudiziarie, sulla costituzione, omologazione e trasformazione di società;

approvazione di una legge sulla destinazione sociale dei beni confiscati;

in relazione all'obiettivo sub e):

istituzione presso la Presidenza del Consiglio di un apposito comitato con il compito di seguire i problemi amministrativi più gravi di quei comuni, svolgendo anche un'azione di coordinamento e diversi ministeri interessati;

in relazione all'obiettivo sub f):

sostegno da parte del ministero della pubblica istruzione ai programmi di formazione civile e di educazione alla legalità, azione di promozione di tali programmi in tutte le scuole da parte dello stesso ministero, approvazione di una legge quadro sull'associazionismo sociale;

segnala, infine, a. Presidente del Consiglio l'opportunità di promuovere, in tempi brevi, un incontro tra lo stesso presidente, il ministro dell'interno, il ministro della giustizia, la procura nazionale antimafia, le procure distrettuali più esposte, il direttore del dipartimento della pubblica sicurezza, i responsabili dei diversi corpi di polizia specializzata al fine di impartire alle forze dell'ordine e all'amministrazione dello Stato un forte ed univoco indirizzo antimafia.

BARGONE, VIALE, MATTARELLA, VENDOLA,
TRIPODI, AYALA

Il senatore Luigi RAMPONI (gruppo alleanza nazionale) ritiene opportuno acquisire chiarimenti in ordine ai mezzi prioritari indicati in relazione all'obiettivo sub b), vale a dire il consolidamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite al Direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e ai mezzi prioritari indicati in relazione all'obiettivo sub d).

Il deputato Antonio BARGONE (gruppo progressisti federativo) rileva che il riferimento alla legge sulla destinazione dei beni confiscati rappresenta una sollecitazione per il provvedimento legislativo attualmente in discussione, e che il riferimento alle indagini patrimoniali sottolinea la necessità di una attenta evoluzione in tale campo, considerata anche l'arretratezza del diritto societario.

Il deputato Giuseppe ARLACCHI (gruppo progressisti federativo) rileva che il consolidamento delle funzioni del Direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza è una questione assai seria, necessaria per completare la riforma intrapresa dal 1981. Occorre in tale campo superare decisamente la proliferazione degli organismi incaricati di combattere la criminalità organizzata. Per quanto concerne il punto sub d), sottolinea che esso esprime in modo chiaro la richiesta affinché, in prospettiva, le misure di prevenzione personali siano ridotte al minimo, concentrando l'attenzione sulle misure di prevenzione patrimoniale, che presentano un grado di efficacia, oltre che di compatibilità con le norme di uno Stato di diritto, senza dubbio assai maggiore.

Dopo che il senatore Luigi RAMPONI ha chiesto se il documento in esame auspichi l'abolizione delle misure di prevenzione personali, il deputato Giuseppe AYALA (gruppo I democratici) rammenta che nel corso degli anni '80 si è svolto un profondo dibattito in materia e ritiene che le misure predette si siano dimostrate fallimentari. Fermo restando che la strada maestra da percorrere è quella del processo penale, è necessario quindi porre la massima attenzione alle misure di prevenzione patrimoniali.

Dopo che il senatore Luigi RAMPONI ha fatto presente che le materie in esame sono considerate nel lavoro del gruppo «Criminalità organizzata ed economia» ed osservato che sinora non è emersa dalle audizioni svolte alcuna posizione contraria alle misure di prevenzione personali, il deputato Giacomo GARRA (gruppo forza Italia) ritiene che tali misure siano ancora efficaci e si dovrebbe piuttosto rivedere la disciplina sulla nomina dei curatori dei beni confiscati.

Il deputato Marianna LI CALZI (gruppo forza Italia) osserva che non ha avuto esito la sua richiesta di concordare un documento unitario, avanzata nel corso della seduta del 21 marzo. Ha pertanto elaborato il seguente documento che illustra dettagliatamente e che ritiene possa fornire un valido contributo ad un lavoro unitario, dovendosi altrimenti intendere come alternativo al documento Bargone ed altri:

Preso atto della comunicazione del Presidente che intendeva richiamare l'attenzione sui problemi più immediati fra quelli emersi nei primi mesi di lavoro della Commissione e, in particolare, dalle ultime audizioni sulla recrudescenza della criminalità organizzata a Palermo;

considerato che nell'immediato appare possibile proporre al Parlamento e al Governo proposte prioritarie, per contro evidenziando i numerosi ostacoli fino ad oggi incontrati dalla Commissione, e precisamente:

1) la mancata presentazione di relazioni assegnate ai Commissari dell'attuale maggioranza;

2) il mancato funzionamento dei gruppi di lavoro per le ripetute assenze dei commissari, nonché per il totale disinteresse di taluni capigruppo;

3) il continuo rinvio delle votazioni sulle proposte di relazioni con motivazioni pretestuose;

4) il continuo tentativo di ostacolare l'attività della Commissione che è, come previsto dall'art. 1 della legge istitutiva, un'attività di inchie-

sta su temi specifici o generali in tema di mafia, strumentalmente adducendo una sovrapposizione rispetto all'attività giudiziaria;

5) il mancato invio di documenti da parte di alcune autorità giudiziarie;

6) la strumentalizzazione di ogni questione a fini di lotta politica, amplificando all'esterno contrasti artatamente creati in Commissione.

Sottolineato come nonostante tutti questi impedimenti la Commissione abbia comunque svolto una notevole massa di lavoro confermando l'impegno dello Stato e del Governo nella lotta alla criminalità organizzata, anche con la presenza sul territorio principalmente nelle regioni meridionali ove il problema è più che mai grave ed attuale.

Evidenziato come è soltanto all'attività svolta dalla Commissione che si deve fare riferimento come chiave di lettura per valutare il livello più o meno alto nella lotta alla mafia, senza che eventuali inattività, peraltro spesso volute, possano essere riprese strumentalmente e addebitate al Governo Berlusconi, il quale ha dimostrato un'attenzione ed un particolare impegno nella lotta alla criminalità non solo nell'enunciazione dei programmi ma, soprattutto nei fatti.

Rilevato che al di là, comunque, di talune proposte generiche che finiscono per rivestire il carattere di enunciazioni programmatiche, condivisibili in un contesto socio-economico che investa i problemi delle regioni meridionali ma profondamente diverse ed incomplete rispetto a quelle tecniche, specifiche e mirate che devono caratterizzare una forte azione dello Stato contro la criminalità organizzata di stampo mafioso.

Devono, in questa sede, essere indicati come obiettivi prioritari:

1) la piena, coordinata, integrazione delle rispettive azioni investigative tra la DIA, gli altri servizi centrali, la polizia giudiziaria e gli organismi territoriali delle forze dell'ordine anche mediante revisione delle rispettive normative con rafforzamento di quegli uffici ove lo sviluppo attuale investigativo o la recrudescenza di delitti di stampo mafioso richiedono l'impegno di un maggior numero di unità;

2) l'istituzione di una polizia di protezione dei collaboratori di giustizia, distinta da quella investigativa da inserire nell'ambito del servizio centrale di protezione;

3) il miglioramento normativo delle misure di prevenzione patrimoniali e di quelle personali, nell'ambito della legge n. 575 del 1965, nonché delle procedure successive alla confisca di beni appartenenti a soggetti mafiosi onde destinarli, in tempi rapidi, ad opere assistenziali o ad organismi che assolvono funzioni sociali;

4) il mantenimento dell'esercito, nelle regioni meridionali ove più marcata è la presenza del fenomeno mafioso, che oltre a sollevare gli organi investigativi da alcune incombenze secondarie ha costituito un segnale di sicurezza alla popolazione con conseguente calo della microcriminalità locale;

5) la razionalizzazione degli organici degli uffici giudiziari, mediante un nuovo modello di applicazione e la fissazione di nuovi criteri di permanenza, con rafforzamento immediato delle sedi che necessitano maggiormente di personale: in particolare Reggio Calabria e Catania;

6) la previsione di celebrare i processi per i delitti di mafia in altre sedi, nel contemperamento del principio del giudice naturale con quelli della sicurezza e dell'economia giudiziaria mediante un'ottimale

utilizzazione delle strutture esistenti e ciò in alternativa ai cosiddetti tribunali distrettuali da realizzare comunque con una gradualità che consenta il necessario adeguamento di organici e strutture;

7) l'immediata verifica dei rapporti tra le Procure Distrettuali Antimafia e le Procure Ordinarie, con una ridefinizione della normativa che superi i problemi attuali posti in materia di competenza, nonché la revisione e la razionalizzazione delle funzioni della Direzione Nazionale Antimafia rispetto alle Direzioni Distrettuali Antimafia, ed agli altri uffici giudiziari requirenti;

8) l'istituzione di un osservatorio sulle attività economiche della criminalità organizzata cui partecipino rappresentanti dei diversi organismi competenti (quali: i Ministeri interessati, la Banca d'Italia, l'UIC, la CONSOB, il Procuratore Nazionale Antimafia, e altri organi a livello nazionale con compiti di controllo e di investigazione su attività economiche e finanziarie) al fine di favorire un reciproco scambio di notizie, in merito alla evoluzione dei settori economici aggrediti dalla mafia, agli strumenti giuridico finanziari attraverso i quali vengono coperte le varie forme di riciclaggio, per adeguare a tali mutamenti l'azione di contrasto;

9) l'istituzione di una banca dati centralizzata con riferimento ad operazioni economiche di importo superiore ad un determinato ammontare nell'ambito delle finalità della legge n. 197 del 1991 nonché della banca dati in materia di criminalità organizzata già voluta da Falcone, ma mai realizzata;

10) la proposta a livello internazionale in funzione antiriciclaggio, della istituzione di un AFFIDAVIT con il quale l'intermediario finanziario garantisca la corrispondenza della operazione a «standards etici», nel caso in cui il cliente per il quale opera voglia mantenere l'anonimato, secondo la normativa del luogo.

11) la previsione del distacco di personale dell'apparato statale, per impostare correttamente l'attività e lo sviluppo di servizi nelle amministrazioni locali, essendo fenomeni diffuso nelle regioni meridionali la carenza di organico e l'insufficiente preparazione tecnica del personale;

12) l'incremento delle disponibilità economiche dei consorzi fidi, nonché dei fondi antiracket ed antiusura attraverso il maggiore coinvolgimento, purchè adeguatamente garantito, delle strutture creditizie.

LI CALZI

Il deputato Luciano VIOLANTE (gruppo progressisti federativo), soffermandosi sulla qualificazione dei documenti in esame, rammenta anzitutto che gli ordini del giorno non sono emendabili; ritiene inoltre che i documenti predetti non siano qualificabili come risoluzioni, in quanto la Commissione deve istituzionalmente riferire all'Assemblea sugli esiti dei propri lavori, nè come mozioni, non essendo dirette a promuovere alcuna deliberazione. Dopo aver sottolineato che la qualificazione dei documenti in esame si riflette immediatamente sul procedimento, auspica in conclusione una maggior chiarezza sul tema.

Il senatore Girolamo TRIPODI (gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti) rammenta che la seduta odierna è stata deliberata dall'Uffi-

cio di Presidenza per procedere alla votazione del documento presentato nella seduta del 21 marzo.

Dopo che il senatore Saverio DI BELLA (gruppo progressisti federativo) ha ritenuto che si dovrebbe addivenire alla formulazione di un documento unitario, il deputato Sonia VIALE (gruppo lega nord) fa presente che il suo gruppo è favorevole al documento presentato nella seduta del 21 marzo pur nutrendo riserve circa il punto relativo al giudice di pace.

Dopo che il deputato Luigi ROSSI (gruppo lega nord) ha dichiarato il parere favorevole del suo gruppo al documento citato, il deputato Antonio DEL PRETE ribadisce che per effetto della costituzione di nuovi gruppi parlamentari la composizione attuale della Commissione non riflette i rapporti politici esistenti in Parlamento e sottolinea che tale questione si riflette immediatamente sulla legittimità di ogni decisione assunta dalla Commissione.

Il deputato Michele CACCAVALE (gruppo Forza Italia), concordando con il deputato Del Prete, osserva che allo stato attuale non è rispettato l'articolo 2, comma 1, del regolamento interno della Commissione e ritiene, pertanto, che non si possa procedere a votazioni.

Il Presidente Tiziana PARENTI rammenta anzitutto che i componenti della Commissione Antimafia sono nominati dai Presidenti di Camera e Senato e fa presente di aver già interessato a tale questione entrambi i Presidenti. Fa tuttavia presente che allo stato attuale la Commissione è validamente costituita e, pertanto, nella pienezza dei suoi poteri.

Soffermendosi sulla qualificazione dei documenti in esame, rammenta che gli ordini del giorno sono strumenti di indirizzo al Governo da impiegarsi nell'ambito di un procedimento legislativo; deve piuttosto ritenersi che la disciplina del dibattito odierno vada ricondotta, per analogia, alla previsione dell'articolo 117 del Regolamento della Camera in quanto compatibile. Infatti gli strumenti presentati, per il loro contenuto e per il fatto di concludere una discussione di carattere generale all'interno della Commissione, possono essere paragonati, in assenza di una espressa previsione del regolamento interno, a risoluzioni in Commissione.

Il senatore Francesca SCOPELLITI osserva che nella premessa del documento Bargone ed altri si attribuisce all'ex Presidente del Consiglio Berlusconi la responsabilità di un presunto calo di tensione nella lotta alla mafia, senza peraltro portare alcuna prova. Non sono inoltre precisati quali ruoli non abbia svolto il Presidente e quali apporti forniti alla Commissione non siano stati utilizzati. Si fa leva su un terrorismo psicologico basato su un allarme continuo senza peraltro che si manifesti un atteggiamento collaborativo nella lotta alla criminalità organizzata. Ritiene inoltre che la parte propositiva del documento presentato nella seduta del 21 marzo meriti un approfondimento maggiore in quanto relativo a tematiche di grande spessore quali, ad esempio, l'entrata in vigore della legge istitutiva del giudice di pace e il potenziamento della

protezione dei collaboratori di giustizia. Ritiene infine che le forze della sinistra manifestino la volontà di governare, ma al contempo, abbiano timore di assumersi le relative responsabilità.

Il senatore Antonio BELLONI (gruppo CCD) esprime il parere contrario del suo gruppo sul documento Bargone ed altri, che ritiene essere un manifesto elettorale basato su accuse infondate e che opera una pericolosa dequalificazione della Commissione Antimafia.

La Commissione approva quindi il documento Bargone ed altri.

Il Presidente Tiziana PARENTI sospende quindi brevemente la seduta.

(La seduta sospesa alle 16,45 e ripresa alle 16,50).

Il deputato Giuseppe AYALA fa presente di doversi brevemente allontanare per impegni istituzionali. Ritiene tuttavia di poter ugualmente svolgere nella seduta odierna la sua relazione sul «caso Mandalari».

Il deputato Vittorio TARDITI dichiara che gli appartenenti al suo gruppo, unitamente a quelli del gruppo CCD e di Alleanza nazionale, hanno abbandonato l'aula al momento della votazione per non prestarsi al gioco al massacro condotto nei confronti del Presidente e in quanto la Commissione, non essendovi rappresentati tutti i gruppi presenti in Parlamento, non è composta legittimamente e, pertanto, non può assumere alcuna decisione. Ribadisce infine la sua fiducia nel Presidente.

Il senatore Saverio DI BELLA osserva che nella lotta alla mafia possono esservi strumentalizzazioni politiche nel corso di dibattiti, ma mai nei documenti, che possono avere un effetto assai nocivo qualora non rappresentino in pieno la volontà di una lotta unitaria.

Il senatore Antonio BELLONI concorda con le osservazioni svolte dal deputato Tarditi ed invita il Presidente ad attivarsi nei confronti dei Presidenti di Camera e Senato per una sollecita designazione dei rappresentanti dei nuovi gruppi parlamentari recentemente costituiti.

Il deputato Antonio DEL PRETE ritiene pregiudiziale e primaria la questione relativa alla composizione della Commissione.

Il senatore Luigi PERUZZOTTI (gruppo Lega Nord) chiede che la Commissione si attivi al fine di chiarire le questioni connesse alla fuga di notizie circa le recenti iniziative della magistratura reggina.

Il Presidente Tiziana PARENTI fa presente che provvederà nuovamente ad interessare i Presidenti di Camera e Senato alla nomina dei rappresentanti nella Commissione Antimafia dei gruppi parlamentari recentemente costituiti e ribadisce che in ogni caso la Commissione è attualmente legittimata ad operare.

Dichiara quindi precluso dalla votazione precedentemente svoltasi il documento presentato dal deputato Li Calzi.

*DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE SUL REGOLAMENTO DEI COLLABORATORI
DI GIUSTIZIA*
(A010 000, B53*, 0001*)

Il Presidente Tiziana PARENTI, *relatore*, illustra la relazione predisposta, che risulta del seguente tenore:

RELAZIONI SULLE NORME E SULLA PROTEZIONE RELATIVE AI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Premessa

Da un punto di vista storico, nei paesi di «*common law*», la problematica giuridica relativa al «collaboratore di giustizia», risale a tempi lontani, a proposito della ammissibilità, in qualità di teste di accusa contro i complici, di un imputato al quale fosse stata promessa l'impunità dopo la confessione.

Nei paesi di «*civil law*», l'istituto tecnico immediato della disciplina concernente il trattamento dei collaboratori di giustizia nei fenomeni criminali a carattere associativo è per lo più costituito dal «recesso» dal reato, dalla «dissociazione», dalla «desistenza attiva» e dal «contegno riparatore», variamente rielaborati alla luce di diverse esperienze dottrinali e giurisprudenziali con conseguente trasfusione nelle normative di diritto penale sostanziale.

Il diverso approccio al concreto manifestarsi del «pentitismo» da parte di tradizioni giuridiche di «*common law*» e di «*civil law*», ontologicamente diverse, può constatarsi come si sia tradotto, a sua volta, in una varietà di trattamento rispetto al momento determinante della applicazione o meno della pena a chi presta collaborazione.

Mentre negli ordinamenti giuridici anglosassoni lo strumento di più largo impiego in tal senso è costituito dalla concessione della «*immunity*», il cui contenuto sovente forma oggetto di contratto con gli organi della pubblica accusa - distinguendosi poi tra una «*absolute immunity*» ed una «*use immunity*», a seconda che l'esenzione dal processo o dalla pena sia irrevocabile o meno - nei paesi di «*civil law*», il legislatore preferisce optare per il sistema di riduzione della pena, giungendo perfino ad una completa esenzione dalla stessa ovvero all'applicazione di circostanze attenuanti.

LE LEGGI ED I REGOLAMENTI VIGENTI IN MATERIA DI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

In Italia, con l'art. 2 della legge 15 novembre 1988 venne introdotto l'art. 1-ter nel decreto-legge 6 settembre 1982 n. 629, convertito con modificazioni, della legge 12 ottobre 1982 n. 726, in base al quale l'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, attualmente soppresso, poteva adottare o fare adottare, anche su segnalazione dell'Autorità giudiziaria o previa intesa con il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza - «tutte le misure che valgono ad assicurare, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, la incolumità delle persone esposte a

grave pericolo per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la mafia, o di dichiarazioni da esse rese nel corso di indagini di polizia o di procedimenti penali riguardanti fatti riferibili a organizzazioni ed attività criminose di stampo mafioso». La norma prevedeva inoltre la possibilità di estendere tali misure «per garantire l'incolumità dei prossimi congiunti» (comma 3).

La volontà legislativa di disciplinare in modo più analitico ed organico lo status dei collaboratori di giustizia si manifesta all'inizio dell'anno 1991, attraverso il decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82, del 1991, che introduce, con portata differenziata, accanto alla previsione delle misure di tutela, l'adozione di speciali programmi di protezione con possibilità di abbinamento in entrambi i casi di programmi di assistenza.

Ma è soltanto tra la fine del 1992 e l'inizio del 1993 che il fenomeno del cosiddetto «pentitismo mafioso» ha iniziato a svilupparsi in modo massiccio soprattutto per effetto dell'introduzione, attraverso il decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, dell'art. 13-bis e 13-ter nella legge n. 82 del 1991.

L'art. 13-bis prevede, infatti, che nei confronti dei collaboratori di giustizia detenuti per espiazione di pena o internati per l'esecuzione di una misura di sicurezza possa essere disposta l'immediata custodia in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, su richiesta del Capo della polizia ed autorizzazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello nel cui distretto ha sede l'istituto penitenziario, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione.

Con l'art. 13-ter si è poi consentito che i collaboratori di giustizia - già condannati definitivamente, ma ammessi allo speciale programma di protezione - possano avvalersi dell'assegnazione al lavoro estremo, della concessione di permessi-premio e, soprattutto dell'accesso alle misure alternative alla detenzione previste dal capo 6° della legge 26 luglio 1975 n. 354, «anche in deroga alle vigenti disposizioni», disposizione quest'ultima a contenuto premiale così intuibilmente elevato da provocare una moltiplicazione dei casi di collaborazione. Si è venuto così a completare anche nei confronti dei condannati e degli internati il cosiddetto «diritto premiale» che, in tale materia già attribuiva all'imputato, collaboratore mafioso, un trattamento sanzionatorio più favorevole - la reclusione da 12 a '0 anni in luogo della pena dell'ergastolo e la diminuzione delle altre pene da un terzo alla metà - in virtù dell'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991 n. 203.

Le norme dettate dalle leggi vigenti in materia di collaboratori di giustizia risultano integrate, oltre che dal decreto legislativo 29 marzo 1993 n. 119 intitolato «Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia», da disposizioni di natura regolamentare.

In attuazione dell'art. 10, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 1991, è stato infatti emanato dal Ministro dell'interno un primo decreto. La materia da esso trattata è stata poi ripresa parzialmente in un decreto riservato emanato in data 26 novembre 1994, il cui contenuto, secondo quanto riferito dal dottor Vigna alla Commissione nella seduta del 10 gennaio 1995, concerne, tra l'altro, il tema del programma,

dell'assegno di mantenimento, dell'assistenza legale e del trasferimento all'estero.

Quest'ultimo provvedimento ha seguito, a distanza di pochi giorni, il decreto in data 24 novembre 1994, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, anch'esso in attuazione del già citato art. 10, comma 3, con il quale è stata ridefinita la restante parte dell'originario decreto emanato in data 13 gennaio 1991.

Oltre alle innovazioni in materia di istruttoria della procedura di ammissione allo speciale programma di protezione ed a quelle in tema di revoca o di modifica dello stesso, successivamente illustrate; detto regolamento ha introdotto significative disposizioni anche in materia di limitazioni alla custodia extracarceraria, nonché in tema di cambiamento delle generalità e di documenti di copertura.

In una panoramica globale della materia, la Commissione nella seduta citata è stata anche informata di un emanando decreto penitenziario ai sensi dell'art. 13-ter, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 1991, il quale prevede che «con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario applicabili alle persone ammesse o da ammettere allo speciale programma di protezione».

LA CATEGORIA DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Rispetto al processo: gli imputati – gli indagati – i testimoni – le persone informate sui fatti

Mentre in base all'art. 1-ter del decreto-legge n. 629 del 1982 la tutela prevista dalla norma era originariamente limitata a quanti collaboravano «nella lotta contro la mafia, ovvero avessero reso dichiarazioni nel corso di indagini di polizia o di procedimenti penali riguardanti fatti riferibili a organizzazioni e attività criminose di stampo mafioso», tale categoria di soggetti è stata estesa dall'art. 9 del decreto-legge n. 8 del 1991, alle persone «esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, relativamente ai delitti previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale».

Per l'ampiezza della definizione legislativa risultano inclusi tra coloro che collaborano con la giustizia sia «i testimoni», ai quali corrispondono nella indagine preliminare le persone informate sui fatti, sia gli indagati» e gli «imputati».

I terzi protetti

La Commissione rileva che, rispetto al tenore dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 629 del 1982, secondo cui era possibile estendere le misure protettive soltanto ai prossimi congiunti del collaborante, l'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1991, ha dilatato il novero di tali soggetti sancendo che le citate misure possono essere adottate oltre che nei confronti dei prossimi congiunti, anche a favore «dei conviventi e di coloro che sono esposti a grave ed attuale pericolo

a causa delle relazioni che intrattengono con le persone» che collaborano con la giustizia.

I reati rispetto ai quali si configura giuridicamente la collaborazione di giustizia

La perimetrazione della categoria dei collaboratori di giustizia è stata dal legislatore operata con riferimento alla qualificazione giuridica del reato rispetto al quale si procede ad indagini preliminari o a giudizio ed alla condizione che risulti, per effetto del contributo del collaboratore, una esposizione di quest'ultimo a grave ed attuale pericolo.

I reati, delineati dal menzionato art. 9, comma 2, rispetto ai quali taluni soggetti possono assumere il ruolo di collaboratori, per effetto del rinvio all'art. 380 del codice di procedura penale, coincidono con le fattispecie criminose per le quali è imposto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Secondo tale disposizione, la collaborazione con la giustizia consente l'applicazione della normativa di favore nonchè degli interventi protettivi e di assistenza da parte dello Stato, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 8 citato, soltanto quando si tratti:

di delitti non colposi, consumati o tentati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni (art. 380, 1° comma, c.p.p.);

di delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del Libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni;

del delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 c.p.;

di delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale, per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a 10 anni;

di delitti di riduzione in schiavitù previsti dall'art. 600 c.p.;

di delitti di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8. agosto 1977 n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, comma 1, nn. 1, 2, prima ipotesi, e 4 seconda ipotesi del codice penale (quando non ricorra l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p. nell'ipotesi di furto con violenza sulle cose, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 54 del 16 febbraio 1953);

di delitti di rapina previsti dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsti dall'art. 629 del codice penale;

di delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, 3° comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110;

di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5° del medesimo articolo;

di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni;

di delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982 nr. 17; delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561; delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli artt. 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645; delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975 n. 654;

di delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione dell'associazione di tipo mafioso previsti dall'art. 416-bis del codice penale;

di delitti di promozione, direzione, costituzione ed organizzazione dell'associazione per delinquere prevista dall'art. 416, commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti tra quelli previsti dal comma 1 o dalle lett. a), b), c), d), f), g), ed i).

In quanto risultante dalla combinazione di fattispecie individuate in base a criteri quantitativi che si aggiungono a crimini qualitativamente selezionati, la casistica sopra riportata è suscettibile di una vasta elencazione ulteriore, alla quale può condurre una verifica generale del codice penale e delle leggi penali speciali per individuare tutti i singoli reati, in considerazione dei minimi e massimi edittali di pena previsti, ai quali si rivolgono il 1° ed il 2° comma lett. a), lett. c), lett. i) dell'art. 380 c.p.p..

I dati numerici e la situazione relativi alle persone protette

Nel corso della seduta del giorno 8 novembre 1994, il dottor Gianni De Gennaro, direttore generale della Criminalpol, riferiva alla Commissione che la crescita del numero dei collaboratori aveva raggiunto, nell'ultimo periodo, dimensioni notevoli.

Mentre alla data del giorno 1° novembre 1993 risultavano infatti tutelate 2192 persone, delle quali 545 collaboratori e 1647 familiari, alla data dell'8 novembre del 1994, i soggetti da tutelare erano saliti a 3853, di cui 921 collaboratori e 2932 familiari, con una percentuale di incremento, nell'arco di un anno, pari rispettivamente al 70 per cento per i collaboratori ed al 78 per cento quanto ai familiari.

A questo proposito, sia pure incidentalmente, nel corso della seduta del 10 gennaio 1995, il dottor Pier Luigi Vigna, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, faceva notare come in una circostanza, con riferimento ad un collaboratore, fosse stata avanzata richiesta di estendere l'applicazione dello speciale programma di protezione ad oltre cento persone (v. res. stenog., seduta del 10 gennaio 1995, pag. 760). Sul punto va peraltro precisato che il dottor Paolo Mancuso, Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Napoli ha precisato nella stessa occasione che il suo ufficio si era limitato ad indicare quali parenti erano stati ritenuti in pericolo in relazione ad una collaborazione considerata fondamentale.

Dal generale Francesco Valentini, direttore del Servizio centrale di protezione, durante la stessa seduta si apprendeva inoltre che, rispetto

al numero complessivo di 921 collaboratori, 68 rivestivano il ruolo di «testimoni».

In occasione della missione effettuata il giorno 26 gennaio 1995 dalla Commissione presso la Casa di reclusione di Spoleto ed ai contatti avuti con alcuni collaboratori di giustizia protetti all'interno della struttura carceraria, è stato recepito un senso di disagio complessivo per la situazione in cui si viene a trovare tal genere di categoria protetta. Sinteticamente, le doglianze manifestate investono non soltanto problemi di ordine economico, ma lo stesso trattamento sanitario, soprattutto quando richiede il ricorso a strutture ospedaliere esterne, la frequenza dei rapporti con gli altri parenti a causa delle cautele che caratterizzano la corrispondenza epistolare ed i colloqui telefonici onde evitare di risalire al luogo ove si trova il collaboratore, nonché le limitazioni che incontrano i congiunti sottoposti a protezione, soggetti a trasferimenti in luoghi lontani da quelli di residenza abituale con compromissione estesa delle loro normali abitudini e della attività lavorativa.

LA COMMISSIONE CENTRALE

Composizione e competenze

Dall'art. 10 del decreto-legge n. 8 citato, si desume che è stato demandato ad un organo collegiale amministrativo denominato Commissione centrale, la competenza sull'ammissione o meno allo speciale programma di protezione che può essere deliberato in tutti casi in cui le misure di tutela adottabili, ai sensi delle norme in vigore, non sono ritenute adeguate «al fine di assicurare l'incolumità dei collaboratori di giustizia e il pericolo derivi dagli elementi forniti o che essi possono fornire per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio».

Il successivo art. 11 stabilisce, infatti, che «l'ammissione allo speciale programma di protezione, i contenuti e la durata dello stesso, valutati in rapporto al rischio per l'incolumità del soggetto a causa delle dichiarazioni rese o che egli può rendere, sono deliberati di volta in volta dalla Commissione di cui all'art. 10 su proposta motivata del Procuratore della Repubblica, ovvero, previo parere favorevole di questi, dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso o del Prefetto».

All'organo collegiale amministrativo spetta dunque di adottare il programma a seguito di meditata valutazione sulla inidoneità delle ordinarie misure tutorie e dopo aver attentamente considerato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del programma, quali: la «volontà di collaborazione», lo «spessore della collaborazione» ed i «rischi per l'incolumità» cui è esposto il collaboratore.

Solo in caso di particolare urgenza la stessa normativa prevede che le misure necessarie sono adottate dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, il quale ne informa il Ministro (art. 11, comma 1, ult. part.).

Il legislatore ha dunque affidato ad un organo collegiale amministrativo la funzione di deliberare sull'attuazione o meno di un programma di protezione così adeguandosi ad esperienze analoghe maturate in altri Stati.

Anche sotto il profilo della natura dell'organo va sottolineata la analogia che caratterizza la legislazione nazionale in materia di collaboratori di giustizia rispetto al corrispondente impianto dell'ordinamento statunitense il quale contiene una dettagliata disciplina giuridica in materia di protezione dei collaboratori dettata dal fondamentale *Witness Security Reform Act* contenuto nel *Comprehensive Crime Control Act* del 12 ottobre 1984, attualmente nel Titolo 18, paragrafi 3521-3528 dell'*United States Code*, mentre ulteriori più specifiche disposizioni a carattere operativo sono incluse nel Titolo 9 dell'*United States Attorney's Manual* dell'ottobre 1986. Difatti, la decisione se ammettere un collaboratore nell'ambito del programma di protezione è di competenza dell'Esecutivo venendo assunta, a livello di Governo federale, all'interno del Dipartimento di Giustizia che fa capo all'*Attorney General*.

Accostamenti ulteriori, in materia di competenze e di composizione dei relativi organi chiamati a deliberare, sono riscontrabili, ad esempio, nel fatto che i risultati della istruttoria negli Stati Uniti d'America vengono portati all'esame di una speciale commissione del *Department of Justice*, composta da funzionari competenti nelle diverse discipline o settori interessati dal programma di protezione, che nell'ambito della fase finale discute collegialmente con successiva redazione di un documento scritto che perfeziona l'accordo tra Governo e «testimone».

La Commissione centrale, secondo l'art. 10, comma 2 del decreto-legge n. 8 citato, è composta da un Sottosegretario di Stato che la presiede, da due magistrati con particolare esperienza nella trattazione di processi per fatti di criminalità organizzata e da cinque funzionari o ufficiali esperti nel settore. In concreto, oltre ai magistrati, concorrono a comporre attualmente la Commissione centrale funzionari di polizia, ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

È previsto che l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione per le forze di polizia supporti lo svolgimento dei compiti di segreteria ed istruttori della Commissione.

STRUMENTI DI TUTELA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

Misure di tutela - speciali programmi di protezione - misure di assistenza

Si è già accennato nella premessa ai benefici che in termini di diritto penale sostanziale (riduzione di pena e sostituzione della reclusione all'ergastolo) e di diritto penitenziario (misure alternative alla detenzione, permessi-premio ed ammissione al lavoro esterno) la legislazione vigente riconosce da un lato agli imputati, dall'altro ai condannati ed agli internati, una volta che abbiano assunto lo status giuridico di collaboratori di giustizia.

La Commissione parlamentare rileva che, a fianco dei vantaggi, il cui riconoscimento è demandato esclusivamente alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria, il decreto-legge n. 8 del 1991 prevede che gli organi amministrativi attuino interventi al fine di tutelare l'incolumità di coloro che collaborano con la giustizia e di assisterli economicamente per i riflessi negativi che il ruolo così assunto può comportare rispetto all'attività lavorativa e alle normali abitudini di vita.

Si tratta di interventi individualizzati per la intuibile diversità delle situazioni dei collaboratori di giustizia previa indefettibile valutazione della gravità ed attualità del pericolo connesso al ruolo da essi assunto. La legge configura due categorie di ordine generale:

1. misure di protezione adottabili ai sensi delle norme vigenti al momento della pubblicazione del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8;
2. speciali programmi di protezione.

In base all'art. 9 citato, nell'ambito di tali due configurazioni, possono essere decise anche forme di assistenza.

Le misure di protezione di cui al punto n. 1 rappresentano lo strumento previsto in via generale per i collaboratori di giustizia che si trovano esposti a grave ed attuale pericolo. Si passa alla definizione di uno «speciale programma di protezione», più consistente sotto il profilo della sicurezza, in tutti quei casi in cui dette misure non vengano ritenute adeguate ad assicurare l'incolumità dei soggetti indicati dall'art. 9 del decreto-legge n. 8 citato.

I contenuti specifici sia delle misure di tutela, sia dello speciale programma di protezione, sia delle forme di assistenza non sono stati analiticamente definiti dalla legge che ne ha delegato la specificazione ad apposito decreto del Ministro dell'interno da emanare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e la sicurezza pubblica e la Commissione centrale (v. art. 10, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 1991) essendosi previsto espressamente soltanto che possa formare oggetto dello speciale programma di protezione il trasferimento delle persone di cui all'art. 9 in Comuni diversi da quelli di residenza o in luoghi protetti (art. 13 del decreto-legge n. 8 del 1991).

Comparazione tra lo speciale programma di protezione ed il Memorandum of understanding

Sotto più di un aspetto la impostazione legislativa dello speciale programma di protezione si avvicina al *Memorandum of understanding* che perfeziona l'accordo, cui si è accennato, tra il Governo degli Stati Uniti ed il «testimone» determinando analiticamente gli obblighi di quest'ultimo ed i servizi offerti dal programma medesimo.

Punti salienti del *Memorandum of understanding* sono in genere:

l'accordo con il testimone (o il potenziale testimone) di deporre e fornire informazioni a tutti i pubblici ufficiali competenti e in tutti i procedimenti ove ciò sia richiesto;

l'impegno che il testimone non commetterà alcun reato;

l'impegno che il testimone faccia tutti i passi necessari ad evitare che altri rendano pubbliche le circostanze per le quali egli sia stato ammesso a far parte del programma di protezione;

l'impegno che il testimone adempia agli obblighi di legge e alle decisioni pronunciate in sede civile contro di lui;

l'accordo in base al quale la sicurezza del testimone e dei suoi familiari dipende dalla leale collaborazione con il *Marshal Service* per cui qualsiasi comportamento, tenuto volontariamente dal testimone,

che metta in pericolo la sua sicurezza, costituisce motivo di cessazione immediata della protezione;

l'accordo in base al quale il trasferimento e la sistemazione in altra sede sono a carico del Governo, mentre le spese di un eventuale successivo trasferimento sono a carico del testimone a meno che il trasferimento sia determinato da motivi di sicurezza;

l'accordo in base al quale l'eventuale assistenza sanitaria è commisurata agli indici di costo della vita del luogo in cui il teste è trasferito e normalmente ha termine dopo 60 giorni e comunque quando il testimone ha trovato un impiego;

l'intesa che il *Marshal Service* fornisce assistenza nella ricerca della casa e del lavoro, ma non garantisce che il nuovo lavoro sia analogo - in termini di qualità, prestigio e remunerazione - all'attività svolta in precedenza dal testimone.

Clausole necessarie dello speciale programma di protezione di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 8 del 1991 - che secondo quanto precisato dal generale Valentini alla Commissione (v. res. stenog. dell'8 novembre 1994, p. 611), è costituito da un modello unico per collaboratori (indagati o imputati) e testimoni - sono le seguenti:

l'impegno ad osservare le norme di sicurezza prescritte ed a collaborare attivamente alla esecuzione del programma;

l'impegno ad adempiere agli obblighi previsti dalla legge ed alle obbligazioni contratte;

l'impegno a non rilasciare a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria o dalle forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione.

Il cambiamento delle generalità

L'adozione dello stesso speciale programma di protezione è poi indicato dal legislatore quale presupposto per il cambiamento delle generalità che, quando ogni altra misura risulti non adeguata, può essere autorizzato, su richiesta degli interessati, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione (art. 15 del decreto-legge n. 8 del 1991).

Peraltro l'applicazione della normativa in materia di cambiamento delle generalità, analiticamente disciplinata con il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, secondo la delega di cui all'art. 15, comma 1-bis del decreto-legge n. 8 del 1991 onde conformare l'ordinamento vigente a tale nuova situazione ed a garantire la riservatezza anche negli atti della pubblica amministrazione, si è resa possibile a seguito della pubblicazione del decreto interministeriale del 24 novembre 1994, già citato, cui ha fatto riferimento il dottor De Gennaro quando, nella seduta dell'8 novembre 1994, ne preannunciava alla Commissione la ormai prossima definizione. Con gli artt. 10 e 11 del citato Regolamento, sono stati disciplinati tanto il registro di cui all'art. 3 del decreto legislativo in questione, quanto l'autorità designata per le richieste di atti o certificati relativi alle nuove generalità.

L'istruttoria

La norma di cui all'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 8 del 1991, stabilisce che la proposta, proveniente dal Procuratore della Repubblica o dal Prefetto, deve contenere le notizie e gli elementi concernenti la gravità e l'attualità del pericolo cui le persone sono o possono essere esposte per effetto della loro scelta di collaborare con la giustizia.

Nella proposta devono altresì essere elencate le eventuali misure di tutela già adottate o fatte adottare, nonché i motivi per i quali le stesse sono da ritenersi non adeguate alle esigenze.

Il parere del Procuratore della Repubblica, previsto obbligatoriamente quando la proposta non provenga dal suo ufficio, deve, secondo il 3° comma del menzionato art. 11, fare riferimento specifico all'importanza del contributo offerto o che può essere offerto dall'interessato o dal suo prossimo congiunto per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio penale.

Con il Regolamento di cui al decreto interministeriale del 24 novembre 1994, l'istruttoria relativa all'ammissione allo speciale programma di protezione è stata arricchita di ulteriori passaggi ed adempimenti.

Innanzitutto, si è stabilito che la proposta, oltre a contenere l'elencazione delle persone esposte al pericolo e dei motivi dai quali esso scaturisce la sua attualità e gravità, deve includere:

i principali fatti criminosi sui quali il soggetto proposto sta rendendo le dichiarazioni;

le ragioni per cui queste ultime sono ritenute attendibili ed importanti per le indagini o per il giudizio;

se risultino elementi che confermino l'attendibilità delle dichiarazioni acquisite e, nel caso si tratti di dichiarazioni rese da soggetto appartenente a gruppo criminale, di quale gruppo si tratti e quale ruolo in esso ricopra il soggetto proposto (art. 2.1 del Regolamento);

se, a seguito della redazione del verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o del verbale di informazioni e qualora la dichiarazione sia resa da soggetti detenuti o internati ovvero li coinvolga, sia stato interessato per l'adozione delle eventuali misure di tutela anche il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con onere - in caso affermativo - di acquisizione da parte della Commissione della documentazione proveniente dalle competenti autorità attestante il tipo di misure adottate (art. 2.5 del Regolamento).

In secondo luogo, si è previsto che alla proposta debba essere allegato un atto denominato «verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione» (ovvero l'esposizione del suo contenuto nel corpo della proposta medesima) inclusivo tanto della manifestazione di volontà del soggetto interessato di collaborare con l'autorità giudiziaria, quanto di una serie specifica di elementi ulteriori ivi compresi, almeno in forma sommaria, i dati utili alla ricostruzione dei fatti di maggior gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza, oltreché alla individuazione e alla cattura dei loro autori. Nel caso in cui il soggetto proposto risulti estraneo a gruppi criminali e assuma rispetto al fatto, ovvero rispetto ai fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testi-

mone o persona informata sui fatti, il verbale delle dichiarazioni preliminari è sostituito dal verbale di informazioni ai fini delle indagini.

In terzo luogo, è previsto che, prima di deliberare l'ammissione allo speciale programma di protezione, la Commissione centrale richiede il parere del Procuratore Nazionale Antimafia quando la collaborazione attiene a procedimenti per taluno dei delitti previsti all'art. 51, comma 3-bis, del c.p.p., in relazione ai quali sussiste la possibilità che più uffici del pubblico ministero procedano ad indagini collegate a norma dell'art. 371 dello stesso codice (art. 3 del Regolamento).

Nelle altre ipotesi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento, il parere in questione assume veste facoltativa allorchè sussistano elementi per ritenere che le notizie e le informazioni nonchè i dati attinenti alla criminalità organizzata, di cui il Procuratore Nazionale Antimafia dispone per l'esercizio delle sue funzioni, siano necessari per la formulazione del programma di protezione e, in specie, per le valutazioni della Commissione sulla importanza del contributo e sui pericoli per l'incolumità.

La particolare urgenza delle misure, i loro contenuti e la loro durata sono determinati dal Capo della polizia - allorchè interviene in via provvisoria - sulla scorta della proposta o, quanto meno, di una dettagliata segnalazione delle autorità competenti per la proposta medesima, da cui risultino evidenti l'importanza del contributo, gli elementi concernenti i pericoli per l'incolumità, i soggetti ad essi esposti, i motivi alla base del pericolo stesso, la sua gravità ed attualità, nonchè le ragioni per le quali le misure adottate o fatte adottare anche da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non sono ritenute idonee (art. 4.2 del Regolamento). Il provvedimento del Capo della polizia, in base al successivo comma 3, salvo possibilità di una sola proroga per non oltre novanta giorni, cessa di avere effetto se la Commissione non abbia nel frattempo deliberato il programma di protezione.

Modifica e revoca del programma

Confermandosi con l'art. 5 del Regolamento in esame che, in aderenza ai presupposti richiesti dalla legge per l'ammissione allo speciale programma di protezione, quest'ultimo «è a termine e può essere modificato o revocato in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonchè in relazione alla condotta delle persone interessate ed alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge», si stabilisce che la revoca è sempre disposta allorchando sono ritenute «comunque adeguate le ordinarie misure di tutela adottabili dalle autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta o internata, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria» (art. 5.1 e 5.3 del Regolamento).

IL SERVIZIO CENTRALE DI PROTEZIONE

All'attuazione dello speciale programma di protezione provvede il Servizio centrale di protezione appositamente istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, che ne stabilisce la dota-

zione di personale e di mezzi anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate (art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 1991).

Organico e competenze

Di conseguenza, il Servizio assolve alla funzione di dar corso all'aspetto tutorio, sempre ricorrente in ogni speciale programma di protezione, ed ai contenuti assistenziali che eventualmente possono essere in esso inclusi.

Il dottor De Gennaro ha riferito (v. res. stenog. dell'8 novembre 1994, pag. 602) che il Servizio centrale di protezione è stato previsto nell'ambito della Direzione centrale della polizia criminale affidata alla sua direzione.

Nel riferisce l'*excursus* della attività del Servizio centrale di protezione, il dottor De Gennaro ha segnalato alla Commissione che detto organismo ha risentito di una incompleta adeguatezza della struttura soprattutto rispetto al crescendo particolarmente rapido delle mansioni ad esso demandate dalla legge, tanto più che lo scioglimento dell'ufficio dell'Alto commissario aveva convogliato in anticipo sul primo, tutte le funzioni, in tema di protezione dei testimoni, fino ad allora svolte dal secondo.

Il Servizio centrale ha così dovuto far fronte all'improvviso, dal 1° gennaio 1993, ad una serie di competenze in materia di tutela con un imprevisto aggravio di lavoro, accentuato dal fatto che l'incisiva azione di contrasto rispetto al crimine organizzato svolta in modo particolare negli ultimi anni ha determinato una progressiva emorragia nei sodalizi criminosi cui è corrisposto un elevato aumento del numero dei collaboratori.

In tema di organico, il generale Francesco Valentini, direttore del Servizio centrale di protezione, ha precisato alla Commissione che il relativo personale ammonta a 191 unità, ma che, per l'attuazione della funzione tutoria, l'organismo si avvale anche delle forze di polizia presenti nelle varie province, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, che, coordinate dal Prefetto e in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, hanno l'incarico di attuare i servizi di protezione.

L'esperienza di un triennio - problematiche specifiche

Da parte del dottor De Gennaro è stato fatto presente che la mancata operatività della normativa concernente il cambiamento di generalità ha comportato il ricorso a documenti di copertura, ancorchè questi ultimi non risultino graditi ai collaboratori, soprattutto in quanto viene così a mancare l'iscrizione presso un ufficio dell'anagrafe, con conseguenze negative in ordine alla possibilità di essere avviati al lavoro, a quella di espatriare, o di ottenere il cambiamento di targa del veicolo; problematica quest'ultima che non potrebbe essere superata dal rilascio di una targa di copertura non essendo ciò normativamente consentito.

Sul fronte delle misure di protezione, il direttore del Servizio centrale di protezione, nella stessa seduta, riferiva alla Commissione che i

collaboratori di giustizia, oltre a lamentarsi del costume di vedere trasmessa per televisione la loro immagine, avevano recriminato l'impiego di personale in uniforme nello svolgimento di compiti di controllo, come pure il fatto di essere scortati, nei frequenti spostamenti dalle località protette ai luoghi ove si celebrano i processi, da uomini diversi per effetto del meccanismo dei turni.

Le lungaggini connesse alla coincidenza di giorni festivi o ad altre difficoltà di ordine svariato, sono state poi indicate dal generale Francesco Valentini, tra le cause che hanno provocato qualche ritardo nell'erogazione dei sussidi che, materialmente, lo stesso Servizio corrisponde mediante spedizioni coincidenti con i primi giorni del mese attraverso istituti di credito.

Alle doglianze provenienti dai soggetti protetti, relative all'aspetto economico ed in particolare al rimborso di spese varie, il generale Valentini ha opposto che, nella valutazione delle relative istanze, pur tenendosi in debito conto il profilo assistenziale del programma - come del resto tutte le esigenze comunque concorrenti ad una maggiore o minore protezione del collaboratore - non poteva corrispondersi ad ogni aspettativa poichè l'amministrazione di fondi pubblici comporta una gestione improntata a massima, doverosa oculatezza. Comunque, ha aggiunto il dottor De Gennaro, i fondi erano sempre stati sufficienti a fronteggiare le esigenze in quanto automaticamente adeguati con i meccanismi previsti dal Ministero del tesoro (v. res. stenog. dell'8 novembre 1994, pag. 617).

Sentito sul numero dei collaboratori di giustizia che negli ultimi tempi si erano rifiutati di collaborare o avevano smesso di dare il loro contributo processuale, il direttore del Servizio centrale di protezione ha specificato che le persone le quali avevano attuato la protesta erano state dieci, anche se in realtà quelle interessate erano molte di più (v. res. stenog. dell'8 novembre 1994, pag. 631).

Linee evolutive dell'azione del Servizio centrale di protezione

Sulla base dell'esperienza acquisita negli ultimi tre anni dal Servizio centrale di protezione, il dottor De Gennaro segnalava alla Commissione che da tempo erano state intraprese iniziative onde perfezionarne la disciplina regolamentare, ormai prossime alla fase conclusiva, in tema di attuazione della normativa sulla protezione dei collaboratori di giustizia. Ha illustrato che i criteri basilari per una revisione dell'organismo e delle norme che ne regolano la funzione, consistono, da un lato, nella specializzazione e nel decentramento delle strutture, dall'altro, nell'attribuzione più formale di una posizione di terzietà di chi è addetto alla protezione e all'assistenza dei collaboratori rispetto agli organismi con funzioni investigative, affinché il personale di questi ultimi non venga in alcun modo distolto dai compiti istituzionali e di indagine.

Ove si realizzi il depauperamento di risorse umane di organismi investigativi specializzati è infatti legittimo rappresentarsi il rischio di provocare un indebolimento dell'azione di contrasto contro la criminalità mafiosa.

È stato anche riferito alla Commissione che al criterio che fonda l'efficacia del sistema di protezione sulla «mimetizzazione» delle persone tutelate nel contesto ambientale in cui le stesse risultano inserite,

si ispireranno tanto la normativa in via di approvazione che la futura organizzazione del Servizio centrale di protezione. Tale scelta di fondo dovrebbe essere preferita rispetto alla predisposizione di un apparato di protezione imperniato sulla tutela individuale di quanti usufruiscono dello «speciale programma», dal momento che, al di là delle problematiche connesse all'impiego di esorbitanti risorse umane e materiali, un enorme dispiegamento di uomini e di mezzi non è garanzia di assoluta tutela per il collaboratore potendo essa anzi richiamare l'attenzione così da costituire pericoloso indice di localizzazione della persona da proteggere.

In questa prospettiva il dottor De Gennaro ha fatto positivo riferimento al radicale cambiamento dell'identità confermando la prossima emanazione del relativo Regolamento nonostante le difficoltà incontrate nella sua predisposizione, atteso che il cambiamento completo di identità di una persona implica complessi aspetti, anche sul piano civilistico ed amministrativo, con coinvolgimento di una grande varietà di atti e di rapporti.

D'altra parte, secondo lo stesso direttore della Criminalpol un sistema di protezione fondato sulla «mimetizzazione» risulterebbe funzionale anche rispetto a quella parte del programma mirante al reinserimento nel tessuto economico e sociale di quanti hanno collaborato concretamente con l'autorità giudiziaria, apparendo evidente che il collaboratore ed il suo nucleo familiare debbono essere inseriti in un programma di protezione che renda loro possibile lo svolgimento di una normale vita di relazione, così da sottrarli a forme di disagio psicologico ed a tentazioni di reingresso nei circuiti criminali conseguenti all'incapacità di gestire le proprie attività o la vita di relazione.

Alla tematica della «mimetizzazione» sono apparse ricollegabili le stesse riflessioni emerse nel corso della seduta dell'8 novembre 1994 circa l'opportunità di orientarsi, nella scelta della dimora delle persone protette, verso le grandi città. Ad integrazione delle spiegazioni del generale Valentini (secondo cui i criteri di assegnazione dei collaboratori nelle diverse località corrispondono a differenziate esigenze, in alcuni casi segnalate dagli stessi magistrati inquirenti, in altri casi frutto di valutazioni dello stesso Servizio centrale onde evitare che la scelta cada in località caratterizzate da insediamenti di soggetti corregionali, provinciali e perfino - talvolta - compaesani), il dottor De Gennaro non ha infatti mancato di aggiungere che, alla stregua dell'esperienza concreta, non sempre la grande città si è dimostrata in grado di garantire la maggior tutela.

Quanto alle forme di assistenza attribuibili ai collaboratori di giustizia, il dottor De Gennaro ha rappresentato l'esigenza di predisporre regole finalizzate a disciplinare e circoscrivere nel tempo le modalità e la misura del contributo economico loro corrisposto. Ciò allo scopo di impedire il radicarsi di un sistema assistenziale di tipo pensionistico il quale deve invece solo agevolare, nella fase di avvio, le problematiche dovute allo sradicamento, in virtù di un'esposizione al pericolo, di intere famiglie da un contesto ambientale e di lavoro in cui erano normalmente inserite (v. res. stenog. 8 novembre 1994, pag. 605). Valenza necessariamente propedeutica rispetto a tale prospettiva è stata attribuita dal dottor De Gennaro al cambiamento completo delle generalità del collaboratore o dei suoi familiari, considerato una condizione essenziale

rispetto alla possibilità di un futuro reingresso nel mondo del lavoro, per la maggior garanzia così offerta a chi, assumendo un soggetto fonte di potenziale rischio per tutti, affronta una situazione densa di pericoli.

IL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24 NOVEMBRE 1994

Premessa

Nel rispetto delle funzioni specifiche della autorità giudiziaria in materia di verifica dei presupposti di legittimità delle fonti normative, ed in ottemperanza al tenore dell'art. 1 della legge 30 giugno 1994 n. 430, che alla lettera b) demanda alla Commissione di accertare, in particolare, la «congruità» - e dunque l'adeguatezza - della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri nell'azione di contrasto al fenomeno mafioso, vanno riferite le voci di dissenso levatesi contro il Regolamento per avere oltrepassato, quale normativa secondaria, l'oggetto della delega.

Indipendentemente dalle future verifiche giurisdizionali circa la legittimità del Regolamento che potranno eventualmente intervenire nel momento della sua applicazione, la Commissione ritiene opportuno riepilogare le varie posizioni degli organi interessati come delineatesi nel corso dei lavori. La vastità dell'area normativa interessata, al di là di ogni presa di posizione sulla fondatezza o meno degli stessi argomenti giuridici di dissenso, ingenera infatti preoccupazione per quanto potrà concernere il modo un cui, nella prassi, troverà attuazione il predetto Regolamento, anche perchè si è colto, durante l'audizione del 10 gennaio 1995, più di un atteggiamento di cautela da parte della magistratura nell'attesa di vedere il futuro orientamento dell'azione della Commissione centrale.

Atteso il ruolo fondamentale di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso che sul piano processuale va riconosciuto al contributo fino ad ora fornito dai collaboratori di giustizia, è implicito il pericolo che, al di là della congruità o meno dei contenuti concreti del Regolamento, aspetto sul quale si rinvia oltre, la disapplicazione di talune disposizioni possa risolversi in una ritardata definizione della proposta di applicazione dello speciale programma di protezione ovvero produrre una situazione di stallo della relativa istruttoria, con riflessi negativi non solo in termini di tutela del singolo collaboratore, ma, più in generale, con effetti potenzialmente disincentivanti nei confronti di quanti potrebbero in futuro prospettarsi l'opportunità di operare scelte del genere.

Natura del Regolamento

Il decreto interministeriale di data 24 novembre 1994 costituisce fonte normativa regolamentare delegata, secondo il generale principio dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 il quale, nel 3° comma, ribadisce l'esigenza di apposita preventiva autorizzazione da parte della legge. Ancorchè l'art. 10.3 della legge n. 82 del 1991 espressamente escluda l'applicazione del citato art. 17, in via interpretativa deve convenirsi sulla li-

mitazione della deroga soltanto al 4° comma di quest'ultima disposizione e non già al comma che lo precede onde resta confermata la subordinazione dei contenuti e del potere regolamentare dei decreti interministeriali alla necessità di apposita autorizzazione da parte della medesima legge.

In particolare l'articolo 17, 3° comma prescrive che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, se per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

La fonte del predetto Regolamento è stata individuata, sebbene in subordine e con un accenno marginale, anche nella cosiddetta potestà regolamentare interna di ciascun ente pubblico. Si tratterebbe di una potestà che, seppur generalmente ammessa dalla dottrina, si intende peraltro limitata al funzionamento dei rapporti all'interno dell'Organo ritenendosi che un fondamento legislativo, distinto e separato è necessario tanto per gli atti che possano porre norme efficaci «ergo omnes» quanto per quelli che introducono disposizioni innovative, mentre solo i poteri di direttiva, ossia di imporre a sé medesimi criteri di esercizio della funzione, di autorganizzazione etc. possono invece considerarsi «impliciti».

A parte questo inciso, anche per il riferimento esplicito contenuto nella parte introduttiva del decreto, il Regolamento in questione, trova la sua investitura nell'art. 10, comma 3, della legge n. 82 del 1991, secondo cui «le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di cui al comma 1, nonché i criteri di formulazione del programma medesimo e le modalità di attuazione, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la Commissione centrale di cui al comma 2».

I fondamenti del Regolamento

È stato riferito alla Commissione che in data 25 gennaio 1994, presso il Gabinetto del Ministro dell'interno fu deliberata la costituzione di un gruppo di lavoro interministeriale che elaborasse un nuovo progetto, tenendo conto della evoluzione della situazione e delle problematiche che si andavano delineando.

Il gruppo di lavoro, dopo quattro mesi, concluse la propria attività con una relazione intermedia, che fu approvata dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Fu poi dato incarico di redigere lo schema di un regolamento che riportò il parere pienamente favorevole della Commissione centrale e dello stesso Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica; schema che è stato recepito nel decreto di data 24 novembre 1994 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia (v. dichiarazioni del dottor Loris D'Ambrosio, direttore della Direzione generale degli affari

penali del Ministero di grazia e giustizia, seduta del 10 gennaio 1995, pag. 755-756).

Ha specificato il dottor D'Ambrosio che, con l'impostazione articolata del Regolamento, si era inteso in primo luogo ovviare alle difficoltà applicative di fronte alle quali si era trovata, nella sua prima esperienza, la Commissione centrale; tra cui quella principale costituita dal fatto che la proposta di ammissione allo speciale programma formulata dal *Procuratore della Repubblica*, non sempre era precisa e molte volte venivano chieste al Capo della polizia soltanto misure urgenti che poi non evolvevano in una proposta vera e propria.

Considerando inoltre che la Commissione centrale, nella sua veste di organo amministrativo, ha compiti istruttori, e muovendo dalla considerazione che il decreto legge n. 8 del 1991, a differenza di altri ordinamenti stranieri, non prevede una forma di *screening* del collaboratore per cui è loro consentito di decidersi se avvalersi o meno del suo contributo a secondo del rilievo e dell'importanza di quest'ultimo, è stato introdotto, con il decreto interministeriale, il «verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione» - la cui natura «di atto istruttorio», a garanzia del segreto di indagine, è stata negata - per valutare lo spessore del soggetto proposto; tanto più in quanto le relative misure di tutela comportano un costo estremamente oneroso e spesso si traducono in forme di assistenzialismo. Ciò si sarebbe reso necessario anche allo scopo di una «individualizzazione» dello speciale programma, cui si poteva pervenire solo sulla base di una proposta non generica, ma articolata.

L'argomento è stato ripreso dal dottor Vigna, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze e componente della Commissione centrale, secondo il quale il sistema adottato da molte Procure della Repubblica di non offrire indicazioni circa l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori aveva indotto la Commissione centrale più volte ad inoltrare solleciti. Alla finalità di una concreta valutazione dell'esposizione a rischio del soggetto interessato, il magistrato ha ricondotto l'esigenza di conoscere da parte della Commissione medesima l'attendibilità delle dichiarazioni, e dunque dei riscontri, dal momento che è chiaro che se un soggetto rende dichiarazioni inattendibili non corre particolari pericoli, al di là di quelli affrontati da un normale calunniatore.

Mettere la Commissione in grado di poter fondare le sue deliberazioni anche su elementi indicativi dell'attendibilità del soggetto dichiarante, secondo il dottor Vigna, offre il vantaggio ulteriore di evitare il pericolo di inserimento nel circuito protettivo di falsi pentiti, metodologia che egli ha precisato essere notoriamente perseguita da «Cosa nostra» per attuare una strategia di contrasto alle collaborazioni.

Sul tema relativo al parere del Procuratore Nazionale Antimafia, quale momento dell'istruttoria dello speciale programma di protezione - obbligatorio soltanto nel caso di indagini collegate - il dottor D'Ambrosio ha specificato alla Commissione che ciò era stato dettato da una esigenza di razionalità, in quanto sarebbe sembrato estremamente singolare che la Commissione centrale non chiedesse un parere proprio all'organismo cui spetta per legge il coordinamento delle attività investigative e delle indagini delle magistrature inquirenti, tanto più quando, per il congiunto eventuale intervento di più uffici del pubblico ministero po-

trebbero manifestarsi divergenze di valutazione sull'importanza della collaborazione.

Sul punto, il dottor Vigna ha tenuto a ricordare altresì che il Regolamento emanato prima di quello del 24 novembre 1994 - nei cui confronti non risultava mai mossa alcuna censura - prevedeva che la Commissione centrale, anteriormente alla formulazione del programma, dovesse acquisire, se necessario, dagli organi competenti - tra i quali ovviamente doveva collocarsi dopo la sua istituzione anche il Procuratore Nazionale Antimafia - una serie di notizie utili per la stesura del programma stesso.

La *ratio*, per cui la Commissione centrale allo scopo di prevenire gravi delitti che attentano alla vita o alla incolumità dei collaboratori è stata legittimata ad utilizzare - in base al Regolamento in esame - anche gli atti e le informazioni trasmesse dall'Autorità giudiziaria sia a norma dell'art. 118 del c.p.p., sia a norma dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 6 settembre 1982 n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982 n. 726, sia a norma dell'articolo 102 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è stata dal dottor Vigna ricondotta nell'ambito dei principi che regolano la cooperazione fra le Istituzioni, rimarcando in particolare come la presidenza della Commissione centrale sia attribuita ad un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno, diretto destinatario quest'ultimo della facoltà riconosciuta dal citato art. 118.

La necessità di intervenire in senso riduttivo rispetto alla cosiddetta custodia extracarceraria, quando non sia stato ancora definito il programma di protezione, nasceva dall'esigenza di affermare il suo carattere del tutto eccezionale. Ha spiegato il dottor D'Ambrosio, infatti, che il collaboratore di giustizia pur dovendo godere, dopo il verbale di dichiarazioni di intenti e dopo la definizione della sua prima situazione, di un trattamento differenziato, diverso da quello del detenuto di mafia «irriducibile», deve continuare ad essere custodito, salvo casi estremi, in sezioni o istituti penitenziari speciali con un alleggerimento del relativo trattamento nell'ambito pur sempre di un tipo di custodia carceraria.

Era stata infatti riscontrata la prassi, ha aggiunto in proposito il dottor Pier Luigi Vigna, di un ampio ricorso alla custodia extracarceraria con affidamento alla Polizia Giudiziaria, spesso in una prospettiva di beneficio, mentre in base all'art. 11, comma 4 della legge, tal genere di affidamento con detenzione extracarceraria può essere disposto soltanto per gravi ed urgenti motivi di sicurezza. Si è poi rimarcato che il conseguente affidamento alla Polizia Giudiziaria aveva determinato una commistione tra i due aspetti della protezione e dell'investigazione che, secondo opinione generalizzata, sarebbe necessario mantenere distinti.

A sottolineare come le prassi indicate potessero talvolta risentire in modo inquietante di pressioni «ricattatorie» da parte dei collaboratori ed implicare al tempo stesso una delegittimazione dell'amministrazione penitenziaria, considerata incapace di garantire la sicurezza nell'ambito del sistema carcerario, il dottor Vigna ha ricordato alla Commissione che la proposta di applicazione del programma di protezione era stata avanzata, in taluni casi, prima ancora che il soggetto avesse iniziato una fattiva collaborazione, come pure che era stato richiesto di portar fuori dal carcere detenuti, ivi destinati in via definitiva, i quali avevano posto tale condizione per iniziare la collaborazione. (v. res. stenog. seduta del 10 gennaio 1995, pag. 761).

La posizione della magistratura

Va premesso che nel corso della seduta del 10 gennaio 1995, sono state raccolte le osservazioni di talune Procure distrettuali della Repubblica mediante un invito a partecipare rivolto, per ragioni di tempestività, a quegli uffici che avevano fatto pervenire osservazioni sul regolamento per la gestione dei collaboratori. A tali dichiarazioni ed ai relativi elaborati pervenuti alla Commissione si farà sintetico riferimento in questa parte della relazione.

A fronte di una valutazione complessiva di ordine sostanzialmente positivo sul provvedimento espressa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e dal Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Torino, dottor Franco Marzachi, altri uffici requirenti hanno opposto critiche e perplessità sulla legittimità del regolamento per avere introdotto, nonostante la sua natura di fonte normativa secondaria, adempimenti ed obblighi oltre i limiti fissati dall'autorizzazione legislativa; ciò, soprattutto, a proposito del «verbale delle dichiarazioni preliminari alla dichiarazione», del parere del Procuratore nazionale antimafia e dell'obbligo di trasmissione di atti coperti dal segreto di ufficio ad un organo di natura amministrativa.

Sotto il profilo del merito delle disposizioni, l'invio del verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione è stato ritenuto pleonastico e pericoloso dal Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Palermo, dottor Guido Lo Forte, il quale da un lato ne ha individuato la natura di sostanziale duplicato del contenuto della proposta, dall'altro ha richiamato l'attenzione sulle aspettative di un collaboratore «di vero spessore», rispetto al quale si pone l'esigenza di mantenere segrete le sue dichiarazioni almeno fino a quando non siano stati acquisiti elementi di riscontro (v. res. stenog. seduta del 10 gennaio 1995, p.771). Tale questione è stata ripresa dal Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Napoli, dottor Paolo Mancuso, il quale ha riferito della esperienza in base alla quale un collaboratore agisce con un graduale sviluppo di dichiarazioni, per cui portarlo, in base a norma, a dire tutto e subito poteva indurre a confutare le successive eventuali notizie fornite su altri fatti criminosi, per inaffidabilità. Anche il termine di 90 giorni (di cui all'art. 4 del Regolamento), trascorso il quale il provvedimento del Capo della polizia perde la sua efficacia ove non sia stato deliberato il programma di protezione, è stato considerato troppo breve.

A sua volta, il Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Torino, dottor Marcello Maddalena ha avanzato dubbi sulla possibilità di utilizzare processualmente la cosiddetta «dichiarazione di intenti» rappresentandosi comunque il rischio che la Commissione centrale possa essere chiamata a formulare una valutazione sulla attendibilità del collaboratore con conseguenze eventualmente negative sul piano processuale. Ha espresso, infine, l'avviso che sia una esigenza quella di estrarre dai circuiti carcerari i collaboratori per evitare che il loro concentramento in comuni sezione possa far nascere la tentazione di mettersi d'accordo.

Il Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Milano, dottor Manlio Minale, ed il dottor Marzachi hanno lamentato l'insufficiente funzionamento del Servizio centrale di protezione. Quest'ultimo magistrato ha fatto inoltre presente che nel Regolamento non si

chiarisce quali siano le misure ordinarie da considerare insufficienti nè quali provvedimenti adottati in sede locale possano essere considerati «sufficienti» manifestando altresì qualche perplessità sulla procedura relativa alla detenzione extracarceraria: specificamente, nei casi di assoluta urgenza, sul parere da chiedere preventivamente all'amministrazione penitenziaria.

Da ultimo, il dottor Antonio Ingroia, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dopo avere affermato l'esigenza di una separazione tra le funzioni di custodia e di protezione dei collaboratori rispetto a quella di investigazione, la cui soluzione potrebbe passare attraverso la costituzione di un corpo speciale con maggiore qualificazione degli uomini addetti, ha manifestato perplessità circa l'eccessiva discrezionalità che il regolamento attribuisce alla Commissione centrale in materia di modifiche e revoche del programma di protezione, tenuto conto che il collaboratore di «cosa nostra» compie con il suo gesto una scelta radicale: consegna la sua vita nelle mani dello Stato.

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Considerazioni

Sulla base di una diffusa e convalidata esperienza giudiziaria, non può mettersi in dubbio l'importanza del contributo - tanto in termini di conoscenza del fenomeno, quanto di risultato investigativo e processuale - che i collaboratori di giustizia hanno apportato, e ancora oggi danno, all'azione sviluppata dallo Stato per contrastare, circoscrivere e infine debellare tra le altre manifestazioni di criminalità, la mafia e le associazioni a delinquere di stampo mafioso.

Si doveva incidere sulla omertà e sulla intimidazione quali strutturali connotati di tali sodalizi, che per lunghi anni hanno prosperato riuscendo ad imporre agli stessi associati, alle vittime e a quanti direttamente o indirettamente sapevano di essi e dei loro misfatti, la ferrea regola del silenzio e le cui trasgressioni - come purtroppo è noto - venivano sanzionate con efferate, impressionanti, crudeli reazioni.

Si doveva spingere la gente a superare questa paura fornendo alla collettività prove concrete che, al di là delle affermazioni e dei proclami, lo Stato, nei fatti e con le leggi, aveva deciso di combattere in modo serio e radicale la mafia ed i fenomeni similari; si doveva fornire pubblica contezza che i poteri statali fossero davvero in grado di salvaguardare i beni e l'incolumità di quanti, operando una scelta di legalità, avessero dato un contributo alla magistratura ed alle Forze dell'ordine, istituzionalmente impegnate su tale fronte.

Si configurava consequenzialmente una duplice esigenza: da una parte l'introduzione nell'ordinamento di una legislazione che inducesse forme di collaborazione del genere; dall'altro la necessità di dimostrare che i competenti organi sapessero mantenere in concreto l'impegno di tutela che si assicurava attraverso le norme.

Operazione, dunque, di particolare delicatezza, rispetto all'assetto del vigente ordinamento giuridico, ove si consideri che i relativi strumenti legislativi dovevano collocarsi in un quadro improntato sia al principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale sia al ri-

spetto di fondamenti di garanzia processuale ai quali la coscienza sociale non avrebbe rinunciato in quanto riconosciuti ed acquisiti quale patrimonio di civiltà.

L'anno 1991 ha annoverato il varo di provvedimenti legislativi cruciali nella lotta contro la criminalità organizzata.

Viene istituita con il decreto-legge 29 ottobre 1991 n. 345, conv. con mod. nella legge 30 dicembre 1991 n. 400, la Direzione investigativa antimafia con funzioni di polizia di prevenzione e giudiziaria specificamente nel settore della criminalità organizzata di stampo mafioso e delle manifestazioni delittuose alla stessa riconducibili, ivi compreso il fenomeno delle estorsioni.

Le funzioni di coordinamento e di impulso nel settore delle indagini giudiziarie con riferimento anche ai «reati di mafia», vengono affidate ad una nuova struttura giudiziaria, la Direzione nazionale antimafia, che nasce temporalmente a distanza di poco meno di un mese dalla D.I.A. (v. decreto-legge 20 novembre 1991 n. 367, conv. con mod. nella legge 20 gennaio 1992 n. 8).

È di quello stesso anno la legge n. 203 del 1991 di conv. del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, attraverso cui si è introdotta una riduzione consistente di pena per quanti, imputati, avessero concretamente aiutato l'azione giudiziaria contro le associazioni di stampo mafioso ed i reati connessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p..

È ancora dello stesso anno la legge n. 82 del 1991, di conversione del decreto-legge n. 8 del 1991, con cui si è delineata in maniera più organica la disciplina giuridica sul piano processuale ed amministrativo del regime protettivo ed assistenziale che lo Stato assicura a quanti collaborano con la giustizia.

Sul piano del diritto penale sostanziale e del diritto relativo al momento della esecuzione, non potendosi rinunciare all'esercizio dell'azione penale per l'obbligatorietà della stessa sancita dall'art. 112 Cost., sono state previste a favore dei collaboratori di giustizia, in caso di condanna, consistenti riduzioni di pena, cui si affiancano norme di favore - contemplate in particolare dal già accennato art. 13-ter del decreto-legge n. 8 del 1991 - che consentono l'accesso alle misure di espiazione di pena alternative alla detenzione (semidetenzione, detenzione domiciliare e affidamento in prova al servizio sociale) svincolandole dai limiti ai quali la loro applicazione è normalmente subordinata.

Il complesso di vantaggi delineato è così in grado di esercitare una fortissima pressione a favore di una scelta di collaborazione sia nei confronti degli imputati che dei condannati o degli internati. Anche un soggetto appena condannato definitivamente all'ergastolo, in caso di collaborazione, può vedere all'improvviso mutare la sua tetra prospettiva nella possibilità di uscire immediatamente dalla struttura carceraria per riprendere una esistenza quasi normale, come nel caso di affidamento in prova al servizio sociale.

In questa situazione il cosiddetto «diritto premiale» non appare ulteriormente dilatabile, se parametrato al principio di cui all'art. 112 della Costituzione, senza rischiare di violarne il sostanziale contenuto.

Anche i vari aspetti del diritto processuale penale, ricollegabili alla posizione assunta dagli indagati o dagli imputati che assumono il ruolo di collaboratori di giustizia, allo stato attuale si configurano congruamente disciplinati dal legislatore. La Commissione intende riferirsi ai

due profili che, con diversa obiettività, pongono all'attenzione quali problematiche più salienti: 1) gli strumenti giuridici con finalità di tutela che il magistrato può adottare nell'ambito delle indagini preliminari e del giudizio; 2) il valore probatorio dei contributi offerti dai collaboratori.

Sul primo punto, si osserva che la normativa introdotta con il decreto-legge n. 8 del 1991 e successive modificazioni contempla elastici ed immediati interventi qualsiasi fase e grado del processo nonchè della successiva esecuzione per fronteggiare - attraverso forme di detenzione extramuraria cui può ricorrersi fin dal momento dell'arresto o del fermo - gravi ed urgenti motivi di sicurezza inerenti ai collaboratori di giustizia (art.13, comma 4 e 13-bis, comma 1 del decreto-legge n. 8 citato); interventi ai quali il regolamento del 24 novembre 1994 ha affiancato disposizioni specifiche intese ad evitare sbilanciamenti anticipati o prassi tali da snaturare il loro carattere sicuramente straordinario.

Su questo versante, la magistratura e le forze dell'ordine possono di certo vantare, per fronteggiare le varietà di situazioni ed esigenze profilabili, una collaudata esperienza quale quella maturata fin da quando, diversi anni addietro, nel nostro ordinamento venne notoriamente introdotto l'istituto degli arresti domiciliari.

Si è comunque appreso - secondo quanto già riferito - che è ormai di prossima emanazione anche il decreto del Ministro di grazia e giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, con il quale, in aderenza alla delega disposta dall'art. 13-ter, comma 4 del decreto-legge n. 8 del 1991, saranno stabilite le modalità attuative delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario applicabili alle persone ammesse o da ammettere allo speciale programma di protezione. In tale prospettiva, la Commissione avanza l'auspicio che il provvedimento in corso di adozione contenga norme tali da temperare equilibratamente le esigenze di tutela del collaboratore, o di chi si accinge a vedere riconosciuto dallo Stato tale ruolo, con quelle cautele, sulla valenza e serietà della scelta, che la società si aspetta dalla magistratura prima di passare a forme di detenzione extramuraria.

Il lungo, approfondito dibattito, in sede di dottrina e giurisprudenza, sul valore attribuibile alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rispetto alla formazione del convincimento del magistrato, è stato risolto dal legislatore con l'introduzione dell'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p., secondo cui: «le dichiarazioni rese dal computato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità».

La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lett. b)».

La norma, che sembra formalmente dettare una metodologia obbligatoria cui il giudice deve fare riferimento nella valutazione delle dichiarazioni rese da soggetti collaboranti diversi dal testimone, nella sostanza afferma l'insufficienza di una dichiarazione del genere a sostenere una motivazione di condanna ove non sia possibile individuare dei riscontri che ne confermino la attendibilità.

È agevole cogliere nella disposizione citata l'embrione di un principio di prova legale che, in un sistema processuale basato sul criterio del

libero convincimento del giudice, si configura isolatamente dal momento che ad esso non può essere abbinata la norma dell'art. 192, comma 2 c.p.p.. Richiedere, a proposito della categoria degli indizi, la connotazione della gravità, della precisione e della concordanza, quale condizione affinché acquistino idoneità dimostrativa dell'esistenza di un fatto, così come vuole la norma da ultima citata, perde ogni significato a fronte della constatazione che a nessuna disposizione il legislatore affida il compito di distinguere gli indizi dalle prove.

Il rischio di recepire dichiarazioni false o artatamente costruite dai collaboratori di giustizia - dei quali si è dovuta riscontrare talvolta la calunniosità - non sembra alla Commissione suscettibile di correttivi attraverso nuove modifiche di costruzione analoga al citato art. 192, commi 3 e 4 c.p.p., urtando con un impianto processuale penale che, anche nella nuova impostazione, si è complessivamente informato al principio del libero convincimento del magistrato, quanto piuttosto attraverso una maggior professionalità - non disgiunta da doverosa prudenza - da parte del giudice per il quale la presunzione di innocenza sancita dall'art. 27, comma 2 della Costituzione, non dovrà mai risolversi in una enunciazione formale, ma costituire l'*habitus* mentale, l'ambiente psicologico, nel quale deve maturare l'interpretazione di tutti gli elementi probatori.

PROPOSTE

È sul versante organizzativo e gestionale dei collaboratori di giustizia, che, nel corso dei lavori della Commissione, si sono manifestate, soprattutto alla luce delle esperienze degli ultimi anni, problematiche serie e di vasta portata che implicano di segnalare al Parlamento e al Governo l'esigenza di incisivi, nuovi interventi legislativi onde migliorare e completare, con un'azione orientata in diversi settori, l'attuale normativa.

È allo strumento legislativo primario che la Commissione intende riferirsi, nel rispetto delle competenze istituzionali che vedono nel Parlamento il principale strumento di democrazia in quanto espressione della sovranità popolare per la durata del mandato ad esso conferito.

A fronte di ciò e della volontà omni-rappresentativa delle Camere debbono rispettosamente fermarsi le preoccupazioni di quanti possono aver ritenuto che il ricorso a forme normative subprimarie sia servito a ridurre i tempi necessari ad una migliore definizione dell'*iter* procedimentale diretto a sottoporre il collaboratore di giustizia al programma di protezione così nel contempo evitando la possibile apertura di un dibattito anche su altri profili della questione dei «pentiti», come - per esempio - quello relativo ai limiti di utilizzazione processuale del contributo dei collaboratori.

Alla legislazione primaria la Commissione guarda in termini di convinto auspicio quale strumento giuridico di revisione e di aggiornamento sui seguenti temi in gran parte già disciplinati con il Regolamento di cui al decreto interministeriale di data 24 novembre 1994, del quale condivide le impostazioni finalistiche e, in ampia misura, la sostanza delle soluzioni tecniche così come impostate.

Adempimenti obbligatori connessi alla proposta

La Commissione condivide non solo l'opportunità, ma considera necessario che l'organo competente a deliberare sull'ammissione allo speciale programma di protezione sia messo a conoscenza dello spessore della collaborazione contestualmente e a cura della stessa autorità che formula la proposta. Di conseguenza, nel corpo di quest'ultima, appare conveniente che siano specificate dettagliate notizie almeno sui fatti di maggior valenza criminale sui quali il collaborante si è rivelato o può rivelarsi in grado di dare un serio contributo processuale.

Prodromica ad un obbligatorio adempimento del genere è comunque l'esistenza di un atto nel quale siano state raccolte la volontà, esplicita o implicita, del soggetto interessato ad assumere il ruolo di collaboratore di giustizia, nonché la indicazione, almeno in un quadro complessivo di riferimento, del sodalizio criminoso e dei reati più gravi sui quali, in quel momento, egli può ed intende riferire.

Proponendo di prescindere da ogni questione sulla sua denominazione, la Commissione non considera a tal fine necessaria la previsione di un documento «speciale» che potrebbe ingenerare equivoci sulla natura della funzione (giudiziaria o amministrativa) svolta dall'autorità che ne raccoglie i contenuti, tanto più quando la stessa qualità processuale del soggetto interessato porta naturalmente ad individuare la norma nel codice di procedura penale che ne disciplina la forma.

Sembra opportuno che la *ratio* di tale atto non venga confusa con i suggerimenti di quanti propongono la fissazione di un limite temporale al contenuto della collaborazione; nel senso cioè di imporre al collaborante l'obbligo di dire tutto immediatamente o entro una certa data.

A parte la considerazione che questa impostazione sembra contrastare con il «diritto di denuncia» e di «auto denuncia» attribuito dalla legge a ciascun cittadino senza limiti di ordine temporale, la vasta esperienza acquisita dalla magistratura e dalle Forze dell'Ordine in tale settore ha dimostrato che soprattutto in una prima fase il collaboratore, per le ragioni più varie, ivi comprese quelle di una comprensibile cautela, per l'esposizione a rischio che il ruolo assunto comporta, non fornisce agli organi inquirenti il quadro completo delle attività illecite sulle quali è in condizioni di interloquire. Soltanto in momenti successivi, accettato psicologicamente il nuovo *status* e verificati i contenuti concreti della protezione accordatagli, egli è portato ad ampliare il contenuto delle sue dichiarazioni.

Imporre pertanto una immediata o stretta cadenza temporale come limite all'ambito della collaborazione, sotto pena di conseguenze non sempre ben specificate da parte di quanti sostengono che il collaboratore dica tutto e subito, non si configura come una via concretamente praticabile.

È lecito domandarsi, ad esempio, quale potrebbe essere la reazione normativa dell'ordinamento se il collaboratore, in presenza di una norma che fissasse «a pena di decadenza» un termine nel quale indicare tutti i fatti delittuosi suscettibili di un potenziale contributo processuale, fornisse successivamente in via spontanea delucidazioni su nuovi reati, su crimini - in ipotesi - di estrema gravità. Non sembra potersi condividere la conclusione che, in una situazione del genere, consumatosi il termine di decadenza, il collaboratore debba o possa essere privato dello

status giuridico su cui si fonda il programma di protezione. Ove egli già usufruisse di siffatto programma, sarebbe anomalo che un contributo processuale, nuovo rispetto ad un ipotetico termine di decadenza già fissato, portasse, a titolo punitivo, alla sua revoca; ove non fosse stato ancora ammesso allo speciale programma di protezione, sarebbe utile anzi proporre una revisione della precedente deliberazione proprio sulla scorta di tali nuove indicazioni. L'anomalia di una diversa soluzione è ancor più evidente in quanto è inconfutabile l'equazione per cui a più vasto contributo corrisponde un incremento percentuale dell'esposizione al rischio del soggetto che lo rende.

Gli elementi concernenti il pericolo per l'incolumità del soggetto interessato e di quanti a lui vicino, di riflesso, possono trovarsi ad incorrere negli stessi rischi - naturale corredo della proposta - potranno costituire frutto di acquisizioni anche esterne al collaboratore di giustizia, sulla base delle notizie e dei riscontri nel patrimonio conoscitivo degli organi pubblici competenti.

Il sistema sanzionatorio vigente è in grado di contrastare i rischi di possibili fughe di notizie, con pregiudizio delle indagini in corso, che la trasmissione di tali dati coperti dal segreto ad altro ufficio di natura amministrativa, quale è la Commissione centrale, può implicare almeno nella stessa misura in cui esso garantisce l'analogo pericolo che, astrattamente può configurarsi con riferimento all'art. 118 c.p.p. nella parte in cui stabilisce che il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia, appostamente delegato, possa ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 c.p.p., copie di atti.

La problematica dei riscontri

I riscontri assolvono allo scopo di dimostrare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori, diversi dai testimoni, secondo la norma di cui all'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p. il cui testo è stato in precedenza già integralmente riportato.

Essi assumono dunque una funzione probatoria finalizzata al giudizio e come tale interna al processo.

Muovendo da questa premessa, la inclusione nella proposta dello speciale programma di protezione dei riscontri acquisiti nel corso delle indagini, in quanto destinata alla Commissione centrale, organo di natura amministrativa, non appare propedeutica al contenuto delle decisioni che essa deve adottare.

Non può competere infatti alla Commissione centrale giudicare attendibili o meno le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, essendo tale valutazione rimessa con opportuna esclusività alla magistratura penale.

È, di conseguenza, sul presupposto *juris tantum* costituito dalla attendibilità di tali soggetti, già positivamente vagliata dall'autorità giudiziaria se quest'ultima ha inoltrato la necessaria proposta, che l'organo amministrativo di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 8 del 1991 dovrà valutare il ricorso dei requisiti specificamente fissati da detta normativa per l'ammissione del collaboratore allo speciale programma di protezione.

La soluzione opposta, tra l'altro, impegnerebbe l'autorità giudiziaria proponente non soltanto ad anticipare elementi e valutazioni, quali i riscontri, che viceversa potrebbero modificarsi nel prosieguo delle indagini, ma addirittura porterebbe ad ipotizzare un giudizio della Commissione centrale sulla «valenza» dei riscontri medesimi. Configurazione sicuramente da evitare, potendo altrimenti astrattamente accadere che tale organo esprima una valutazione complessiva del tutto od in parte difforme da quella maturata presso l'autorità giudiziaria con preoccupanti, potenziali riflessi di ordine negativo sul futuro merito dello stesso procedimento.

La previsione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia

Limitando, per le ragioni esposte in precedenza, la valutazione sul solo versante della congruità della normativa vigente, la Commissione condivide l'opportunità della introduzione nell'*iter* amministrativo relativo all'adozione dello speciale programma del parere obbligatorio del Procuratore Nazionale Antimafia quando la collaborazione, concernendo procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p., investa reati rispetto ai quali egli è chiamato in base all'art. 371-bis c.p.p. ad esercitare le due funzioni.

Il suo intervento appare in grado di offrire un utile contributo conoscitivo oltretutto un modo di composizione razionale di possibili situazioni delicate.

La natura amministrativa della funzione della Commissione centrale rispetto alla indipendenza ed autonomia che caratterizza fondamentalmente l'attività giurisdizionale, non può mancare di incidere più o meno indirettamente sulle sue determinazioni.

Sicchè ben difficilmente potrà accadere che la Commissione in questione respinga un programma di protezione richiesto da un ufficio requirente in quanto ritenga di scarsa valenza processuale il contributo del collaboratore interessato, o quando dall'istruttoria condotta emergano elementi non sempre collimanti con la proposta.

Sono intuibili i disagi che in situazioni del genere verrebbe a crearsi e le conflittuali conseguenze che potrebbero negativamente scaturire. Non sarebbe esclusa una potenziale frizione dagli sviluppi imprevedibili, con possibili approdi sui mezzi di diffusione; sicchè il lavoro della Commissione rischierebbe in questi casi di essere pesantemente influenzato dal sospetto di voler impedire lo sviluppo fino in fondo dell'azione giudiziaria.

La interposizione del Procuratore nazionale antimafia, chiamato ad esprimere un parere sulla valenza probatoria e sul ruolo processuale del collaboratore, si porrebbe come un filtro di garanzia tra il pubblico ministero richiedente e la Commissione, rappresentando una soluzione in grado di ammortizzare le ipotesi di potenziale contrasto cui si è fatto riferimento.

Anche tecnicamente la previsione di un parere «obbligatorio» del Procuratore nazionale antimafia è da condividere sia rispetto alla ammissione allo speciale programma che alle ipotesi di modifica o revoca dello stesso. Secondo le attribuzioni demandate dalla legge, infatti, al Procuratore nazionale antimafia compete una vasta conoscenza in materia di criminalità organizzata (art. 371-bis.3, lett. c, c.p.p.). È indubbio

pertanto che il passaggio attraverso il suo ufficio delle richieste di protezione proposte da organi inquirenti che, per definizione, non hanno pari diritto e la stessa possibilità di aggiornate notizie che la Commissione centrale è in grado di avere dalla Direzione nazionale antimafia prima di decidere sulla delicata materia delle revoche o delle modifiche al programma, non può che ripercuotersi positivamente sull'esito sostanziale dei relativi iter amministrativi.

Il Procuratore nazionale antimafia potrà arricchire, precisare, spiegare il contenuto sostanziale della collaborazione indicata dal pubblico ministero così consentendo all'organo collegiale di disporre di più concreti elementi di giudizio, in una visione più generale e dettagliata del ruolo assunto dal soggetto indicato nella proposta. Essendosi verificato, e non una sola volta, che gli uffici del pubblico ministero hanno dimostrato di ignorare l'esistenza di un collegamento tra le rispettive indagini in base al carattere unitario della fonte probatoria.

Generalizzando nel settore di competenza l'intervento - a contenuto ovviamente non vincolante - del Procuratore nazionale antimafia, si renderebbe più razionale il merito dell'apposita norma del decreto interministeriale di data 24 novembre 1994 che, nella formulazione attuale, introduce, con riguardo ai due commi che lo compongono, una distinzione di incerto significato.

L'obbligatorietà prevista dal regolamento è sancita nei casi in cui la collaborazione attiene a procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p., ed in particolare quando, in relazione ad essi «sussiste la possibilità che più uffici del Pubblico Ministero procedano ad indagini collegate a norma dell'art. 371 dello stesso codice».

L'obbligatorietà del parere, così, finisce per configurarsi non soltanto collegata ad una mera «possibilità», ciò che rende quasi arbitrario il ricorso al Procuratore nazionale antimafia da parte della Commissione con una lesione intuibile del principio di uguaglianza, ma soprattutto finisce per attribuire alla Commissione, organo amministrativo, un compito proprio della autorità giudiziaria e cioè quello di identificare «la possibilità» di configurare indagini collegate.

Poichè il dato dovrà riconnettersi ad elementi di fatto, appare del tutto evidente il rischio che, per tale via, la Commissione finisca per enunciare come suscettibili di collegamento, ai sensi dell'art. 371 c.p.p., indagini preliminari in aperto dissenso con i pubblici ministeri di esse titolari con potenziale sviluppo di momenti di confusione rispetto alla coordinata coerenza che deve esistere fra attività processuale e attività amministrativa; quest'ultima alla prima comunque subordinata o consequenziale.

Revisione dei soggetti da sottoporre a protezione: a) rispetto ai reati; b) rispetto al rapporto con il collaboratore di giustizia

L'ammissione al programma speciale ha dei riflessi assai consistenti in termini di impegno economico, di strutture logistiche, di personale delle Forze dell'ordine, di conseguenze riflesse su un indeterminato numero di uffici dell'apparato dello Stato, per cui deve convenirsi sulla esigenza che si operi un effettivo vaglio sulle proposte in continua crescita, come dimostra il progressivo aumento del numero dei col-

laboratori sottoposti a protezione dalla Commissione centrale nel corso dell'ultimo anno.

D'altronde è opportuno richiamare l'attenzione sull'esigenza di una azione della Commissione centrale che deve proporsi di conseguenza in tal senso selettiva, ove si considerino le ormai migliaia di soggetti da proteggere e le problematiche che da ciò scaturiscono, a fronte delle quali si manifesta, per la configurazione dell'ordinamento, una rigidità dell'organico delle Forze dell'ordine disponibili in un determinato momento, come tali suscettibili di aumento - a prescindere da altre difficoltà, collegate ad esempio al relativo incremento di spesa anche per quanto riguarda l'adeguamento delle dotazioni necessarie - solo con intervalli temporali assai lunghi quali quelli richiesti per esaurire le prescritte procedure di concorso.

Non va dimenticato che l'attuale carenza di una struttura analoga a quella disciplinata negli Stati Uniti con il *Marshal Act*, ossia dotata di competenza esclusiva di tutela nei confronti di tali categorie di soggetti, riversa il relativo compito su altri corpi delle Forze dell'ordine, già deputati in modo assai impegnativo sul fronte dell'attività di polizia, di prevenzione e di sicurezza, i quali vengono a subire un depotenziamento con riflessa riduzione del controllo del territorio e dell'azione esercitabile nei confronti della criminalità.

In questa realtà, proprio l'intento di rafforzare la pressione investigativa sulle organizzazioni a delinquere di stampo mafioso, induce la Commissione a richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sulla pronta adozione di strumenti legislativi che, mantenendo un complesso di disposizioni in grado di incentivare, soprattutto sotto il profilo qualitativo, forme di collaborazione e dunque ad accrescere, con effetto scardinante, le dissociazioni dalle organizzazioni criminali - come è avvenuto anche nel caso di sodalizi assai pericolosi, quali «cosa nostra» - consentano di operare una selezione più attenta rispetto ai soggetti destinatari di speciali forme di protezione.

Non dovranno più rappresentarsi casi, neppure in termini di ipotetica proposta, in cui la scelta di collaborare di un soggetto configuri per lo Stato il possibile onere di doversi impegnare a proteggere parimenti oltre cento persone.

Ad una più attenta e meditata delibazione da parte della Commissione centrale, è auspicabile che si affianchi una riforma che, senza privare la normativa dell'elasticità necessaria a fronteggiare anche casi eccezionali, contenga il novero dei familiari e dei terzi da proteggere; *non vero che altrimenti, in mancanza di una più rigorosa impostazione, potrebbe avviarsi, sulla base di ipotesi di pericolo sempre astrattamente configurabili, ad una moltiplicazione dai confini sempre più indefiniti.*

In questa prospettiva, potrebbero, ad esempio, distinguersi nell'ambito dei rapporti di parentela, i familiari più vicini al collaborante (moglie, figli, genitori) o quelli con lui conviventi, da considerare a rischio nel quadro di una configurazione di pericolo presunto, mentre l'estensione del programma speciale a tutti gli altri parenti ed ai terzi potrebbe essere subordinata alla comprovata esistenza di pericolo concreto.

Una aggiuntiva selezione potrebbe passare attraverso uno sviluppo ulteriore e diverso rappresentato da una preventiva ridefinizione, in base a legge, dei reati rispetto ai quali l'ordinamento statale preveda speciali programmi di protezione. Si tratterebbe cioè di estrapolare le

più gravi figure delittuose che possono giustificare la disponibilità dello Stato e dunque della società civile, ad impegnarsi in misura così massiva nella ricerca della relativa affermazione di giustizia.

D'altra parte è notorio che, a fronte di crimini di maggiore allarme sociale, corrisponde un impegno delle Forze dell'ordine più intenso, anche attraverso l'intervento di organi a ciò specificamente deputati, di quello che viene profuso nella ricerca degli autori di altri reati.

La categoria dei collaboratori in ipotesi attualmente configurabile con riferimento ad un numero assai lato di fattispecie delittuose (sul punto si rinvia al paragrafo intitolato: *I reati rispetto ai quali si configura giuridicamente la collaborazione di giustizia*) - ove limitata ai crimini più pericolosi quali, esemplificativamente, le associazioni a delinquere, quelle di stampo mafioso o dirette al traffico di sostanze stupefacenti (con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 74, comma 6, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), le associazioni segrete, eversive o sorrette da finalità di terrorismo, i reati a tutte queste propedeutici, gli omicidi, le stragi e gli altri delitti dolosi contro l'incolumità pubblica, il traffico di armi, il riciclaggio, i reati in materia di droga di cui all'art. 73 e 80, comma 2 del D.P.R. citato - porterebbe ad una loro ridefinizione con esclusione di quelle altre ipotesi di reato dotate di pericolosità di gran lunga inferiore se paragonate all'elencazione che precede e dunque, in definitiva, ad una più razionale concentrazione delle Forze dell'ordine sui collaboranti di maggiore spessore.

Le modifiche e la revoca dello speciale programma di protezione e di assistenza

L'impegno di cospicui stanziamenti pubblici, sui quali gravano i programmi di assistenza accordati in genere a tutti i soggetti protetti con conseguenti significativi esborsi economici a carico dell'erario per un tempo indeterminato nell'attuale assetto normativo, già di per sé denota l'esigenza imprescindibile di evitare che le decisioni della Commissione centrale si trasformino, direttamente o indirettamente, in nuove, diffuse forme di previdenza di contenuto analogo ai trattamenti pensionistici che nella realtà di bilancio dello Stato, difficilmente la collettività comprenderebbe e accetterebbe.

Tenuto conto che il programma di assistenza si delinea come un corollario relativo all'adozione del programma speciale di protezione, la prospettiva del momento in cui quest'ultimo potrà essere revocato rappresenta un punto focale della disciplina normativa in materia.

L'esigenza di prevedere strumenti giuridici in grado di porre un limite di ordine temporale all'onere di cui si fa carico lo Stato nei confronti dei soggetti ammessi a tale forma particolare di tutela, va contemplato, del resto, con il dovere di consentire a costoro di sviluppare nuovamente normali rapporti sociali e di reinserirsi effettivamente nel quotidiano, sia sotto il profilo lavorativo sia sotto quello della vita di relazione.

Nel relativo disegno non deve essere sottovalutato il rischio prolungato, forse anche in taluni casi a tempo indefinito, cui il collaboratore di giustizia, per il ruolo assunto, può trovarsi esposto nel momento in cui rafforza l'azione dello Stato contro l'originaria associazione di appartenenza.

La vendetta è notoriamente un triste patrimonio dei sodalizi criminali di stampo mafioso ed essi hanno numerose volte dimostrato in ciò una coerenza che non viene meno nè si attenua per il trascorrere del tempo.

È dunque nella «mimetizzazione» del collaboratore che, come è stato più volte ribadito dal direttore generale della Criminalpol e dal direttore del Servizio centrale di protezione, può trovarsi la soluzione del problema. È chiara allora tutta l'importanza che assume la possibilità di dar corso in maniera adeguata e sicura al cambiamento delle generalità, attualmente possibile - ed il punto andrebbe rimeditato per l'importanza che esso riveste - solo a seguito di richiesta dell'interessato.

Il mutamento delle generalità, congiunto allo spostamento dal luogo di origine del collaboratore e del suo nucleo familiare, ove integrato dalla offerta di concreta possibilità di svolgere in Italia, o all'estero nei casi più gravi, attività di lavoro o di impresa, ancorchè non necessariamente identica a quella svolta prima dell'ammissione allo speciale programma, può loro consentire di riappropriarsi di un'autosufficienza e dunque di una vita normale.

Una volta così assicurato l'accesso ad una indipendenza economica, potranno venir meno gli oneri di pari natura che, diversamente, non è difficile prevedere, finiranno per costituire una costante, in termini crescenti, delle future poste di bilancio dello Stato.

In questo senso va condivisa l'impostazione normativa inserita nel Regolamento che considera fatti valutabili ai fini della modifica o della revoca delle misure di tutela e di assistenza sia l'avvenuto cambiamento delle generalità del soggetto interessato, sia l'offerta al medesimo della concreta possibilità di svolgere attività di lavoro o di impresa.

La detenzione extracarceraria

Anche la sostanza della previsione regolamentare concernente le condizioni relative alla custodia in luoghi diversi dagli istituti penitenziari va condivisa.

Salvo casi eccezionali, quali quelli di dissociazione dei vertici delle organizzazioni criminali più pericolose, subordinare la detenzione extramuraria, prima dell'approvazione dello speciale programma, ad un preventivo interpellò - da parte dell'Autorità giudiziaria o del Capo della Polizia, organi che secondo la legge possono attualmente rispettivamente autorizzarla e richiederla - del Dipartimento della amministrazione penitenziaria sulla possibilità in concreto di assicurare la dovuta tutela, rispetto al soggetto interessato mediante custodia, in quell'attuale momento, in istituto penitenziario, significa razionalizzare una situazione sviluppatasi nella prassi di questi anni in modo anomalo sotto diversi aspetti.

In questo modo, il collaboratore uscirà dal carcere quando sarà stato approvato il programma di protezione e quando si avrà la certezza che egli meriti un certo tipo di intervento da parte dello Stato.

Sarà in tal modo possibile contenere il rischio rappresentato da un largo ricorso, fin da un primo momento, alla detenzione extracarceraria, mettendo nel contempo, in un certo senso, l'autorità giudiziaria al riparo da forme di pressione che potrebbe il collaborante

adottare subordinando il suo contributo alla previa acquisizione di uno status, se non di libertà, più leggero della custodia in carcere.

Si ribadisce che quest'ultima deve rappresentare l'eccezione. Soprattutto, essa - per i rischi di fuga, impliciti in qualsiasi detenzione extramuraria perchè meno custodita - dovrebbe, fatte salve situazioni particolari, naturalmente seguire e non precedere il riscontro da parte dell'Autorità giudiziaria sulle indicazioni fornite, potendosi altrimenti risolvere in un sistema studiato da chi cela propositi di evasione.

Si evita in tal modo, peraltro, che venga in definitiva delegittimata la stessa struttura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria atteso che la detenzione extracarceraria determinata da esigenze di tutela dell'incolumità dell'interessato, ove rappresenti una soluzione cui si ricorra con una certa disinvoltura, rischia di ingenerare all'esterno un giudizio riflesso di inadeguatezza, se non di incompetenza, del personale chiamato a svolgere compiti di polizia penitenziaria e delle relative dotazioni approntate dallo Stato.

Nè va sottovalutato che l'abituale ricorso alla custodia in luoghi diversi dagli istituti penitenziari onde proteggere il collaboratore di giustizia comporta un notevole impegno di uomini e mezzi da parte delle Forze dell'ordine, chiamate ad assicurare con una continua presenza le esigenze di tutela del soggetto ad esse affidato, a differenza dei normali arresti domiciliari rispetto ai quali viene svolta un'attività di controllo saltuario.

È dunque necessario operare anche su detto versante una più attenta cernita rispetto ad una prassi largamente diffusa, la quale presenta il rischio aggiuntivo di introdurre dubbi sulle persone che possano aver contattato all'esterno la persona protetta, con conseguenti sospetti, in sede processuale, sulla complessiva attendibilità delle sue dichiarazioni; sospetti che, nell'ipotesi di detenzione in carcere, troverebbero possibilità di soluzione attraverso il controllo sui permessi e sui colloqui, la cui annotazione è doverosamente prescritta all'interno delle strutture carcerarie.

La polizia di protezione

La polizia di protezione deve essere affidata ad organi diversi da quelli che esercitano funzioni di polizia investigativa. È questa l'opinione diffusa che la Commissione ha raccolto nel corso dei suoi lavori.

La confusione dei due ruoli rischia infatti di ripercuotersi in maniera negativa al momento del processo sul collaboratore, essendo intuibile che il continuo affiancamento del soggetto da proteggere da parte dello stesso organismo che procede alle investigazioni o alle indagini rischia di innescare pericolose diffidenze con negative ripercussioni sugli stessi risultati degli accertamenti.

Tali diffidenze possono rafforzarsi a fronte della situazione per cui un collaboratore, custodito in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, si trova di fatto ad essere affidato normalmente proprio a quell'organismo delle Forze dell'ordine che conduce l'indagine e spesso, proprio a quel personale con cui ha avuto inizio la stessa collaborazione e dal quale viene così a dipendere non soltanto per ragioni di tutela, ma anche per quanto attiene alle normali esigenze di vita.

Lo sviluppo di un rapporto di coabitazione suscettibile di protrarsi per anni cui intuibilmente si abbinano forme di familiarità, quando non di amicizia, deve essere evitato recuperando all'esclusivo ruolo investigativo il personale a ciò deputato che di conseguenza, nel rispetto di un naturale principio di prudenza dimostrativo anche all'esterno dell'imparzialità che deve sorreggere la relativa azione, non deve avvicinare le fonti di prova oltre il tempo necessario ad individuarle e ad acquisirne i contenuti.

La attribuzione in via esclusiva al Servizio centrale di protezione, dotato di adeguata autonomia, del compito di sovrintendere alla sicurezza dei soggetti ammessi allo «speciale programma» di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 8 del 1991 sulla scia delle esperienze già maturate in altri Paesi (segnatamente quella degli Stati Uniti, ove la tutela di testimoni liberi e dei loro familiari è di spettanza della *Witness Security Division* dipendente dal *U.S. Marshal Service*, nonché quelle del *Bundes-Criminalamt* tedesco) si pone dunque come un obiettivo particolarmente urgente nell'ambito di una aggiornata revisione della normativa in materia di collaboratori di giustizia.

L'attuazione del Servizio in tale rinnovata prospettiva, richiede, oltre ad un naturale potenziamento dell'organico, la configurazione della relativa struttura sulla base di un'articolazione territoriale, nonché la competenza ad instaurare i necessari, riservati rapporti con gli enti titolari di pubblici servizi e, se del caso, con soggetti privati per risolvere tutta la problematica di varia natura che affianca il vivere quotidiano dei soggetti protetti.

È necessario infatti che il servizio sia dotato qualitativamente di determinate professionalità, per esempio anche gli assistenti sociali e gli psicologi che in tal genere di lavoro sono assai scarsi se non del tutto assenti, come pure che la relativa azione si ispiri a principi di specializzazione, di autonomia e di assoluta garanzia di segretezza, i quali costituiscono il «modus operandi» dell'agenzia dei *Marshals*.

Opportunamente è stato richiamato in termini positivi nella seduta del 15 novembre 1994 dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Palermo l'elevato grado di specializzazione del personale inquadrato nell'agenzia statunitense. Esso, sebbene incluso nel Dipartimento di Giustizia, gode, in funzione della massima sicurezza, di una riconosciuta e praticata autonomia che privilegia il vincolo di segretezza perfino nei confronti degli stessi procuratori distrettuali i quali ignorano, fino al preciso momento della presentazione del collaborante accompagnato dai *Marshals*, dove si trovi, da dove provenga e quando arriverà.

Niente vieta poi che per l'attività operativa di protezione (traduzioni, o sorveglianza fissa sotto le abitazioni), stante l'elevato numero dei soggetti cautelati, il Servizio centrale di protezione possa avvalersi degli organismi periferici delle Forze dell'ordine con una distribuzione di compiti coordinata dal Prefetto, fermo restando che dovrà essere evitato il ricorso a strutture come la D.I.A., lo S.C.O., il R.O.S. e lo S.C.I.C.O. attesa la loro fondamentale finalità investigativa.

La raccomandazione che la Commissione in tal senso rivolge al Parlamento ed al Governo consentirà attraverso il recupero al loro naturale ruolo di qualificati investigatori, di rafforzare l'azione contro la criminalità organizzata che la Magistratura e le Forze dell'ordine sviluppano at-

tualmente con alto senso di responsabilità e con un impegno spinto, in tanti casi, fino al limite del sacrificio personale.

Il Presidente Tiziana PARENTI annuncia inoltre che è stata presentata una questione pregiudiziale, che risulta del seguente tenore:

La Commissione Parlamentare Antimafia,

letto il progetto di «Relazione sulle norme e sulla protezione relative ai collaboratori di giustizia», presentato dal relatore onorevole Parenti;

rilevato che tale progetto di relazione

a) non contiene alcun cenno alla situazione concreta in cui si trovano oggi a vivere i collaboratori ed i loro familiari più esposti al pericolo di rappresaglie, situazione in molti casi gravissima essendo spesso tali persone affidate ad organi periferici di polizia a volte privi, non per loro responsabilità, della professionalità e dei mezzi adeguati alla protezione;

b) non contiene alcun cenno ai gravissimi tentativi di delegittimare i collaboratori della giustizia compiuti da esponenti politici che con avventate dichiarazioni espongono al rischio della vita gli stessi collaboratori, i loro familiari e gli appartenenti alle forze di polizia incaricati della loro protezione;

c) non propone alcuna riflessione e valutazione sulle analisi, le proposte e i dati presentati al Parlamento dal Ministro dell'Interno sui programmi di protezione dei collaboratori della giustizia;

considerato che le omissioni sub a) e b) fanno apparire la proposta di relazione come una compilazione astratta, tutta incentrata su dati formali, e non come un atto parlamentare che esprime indirizzi e proposte basati su dati di fatto accertati in modo inoppugnabile;

considerato che le omissioni sub c) segnalano il pericoloso isolamento della Commissione tanto dal Parlamento quanto dal Governo, poichè appare incomprensibile omettere qualsiasi cenno all'importante documento presentato per la prima volta dal Ministro dell'Interno;

rilevato che la proposta di relazione

a) è equivoca nella parte relativa alla cosiddetta dichiarazione d'intenti, perchè non precisa con chiarezza l'orientamento della Commissione, contrario alla cosiddetta dichiarazione preventiva di intenti, che costituirebbe il presupposto per il sindacato di merito da parte di un organo amministrativo (la Commissione Centrale) su atti compiuti dall'Autorità Giudiziaria;

b) omette di prendere in esame il fondamentale problema dell'eccesso di discrezionalità e di aleatorietà nella concessione dei benefici al collaboratore, di modo che manca oggi un ragionevole ambito di prevedibilità sulla entità della pena e sul trattamento che in concreto subirà il collaboratore;

c) propone un'arbitraria ed astratta delimitazione del numero di familiari dei collaboratori da sottoporre a protezione, proprio all'indomani dell'omicidio di due familiari di due importanti collaboratori, come Salvatore Contorno e Tommaso Buscetta, non propone, di contro, l'esigenza di valutare caso per caso, secondo le specificità delle singole vicende, il numero di familiari da tutelare;

d) prevede il parere obbligatorio dell'amministrazione penitenziaria per la detenzione extracarceraria, che appare inadeguato e inopportuno; inadeguato perchè l'amministrazione penitenziaria non può conoscere nè i concreti pericoli cui va incontro il collaboratore, nè le possibili fonti di tali pericoli; inopportuno perchè si chiede all'amministrazione penitenziaria di certificare la propria incapacità a provvedere alla tutela della vita di alcuni reclusi;

e) omette di rilevare che il nuovo Regolamento per il programma di protezione dei collaboratori della giustizia emanato con il decreto ministeriale 24 novembre 1994 propone modifiche illegittime perchè *contra legem*;

delibera di non passare all'esame delle proposte di relazione, propone quindi prioritariamente che il ministero degli interni nell'ambito del suo bilancio, stanzi finanziamenti adeguati alle esigenze correnti del Servizio Centrale di Protezione ed alle sue urgenti necessità di rafforzamento; segnala al Governo la necessità che nel Regolamento sui collaboratori della giustizia:

a) non vengano introdotte disposizioni *contra legem*;

b) sia eliminata la dichiarazione preventiva d'intenti e sia individuata una soluzione che, senza interferire con l'autonomia dell'autorità giudiziaria, consenta di valutare il tipo e l'entità della collaborazione;

c) siano forniti criteri sicuri e precisi circa la concessione dei benefici al collaboratore, così da offrire a chi si appresta a collaborare la sicurezza della tutela;

d) siano stabiliti criteri non arbitrari nella valutazione del numero di familiari dei collaboratori da sottoporre a protezione;

e) sia eliminato il parere obbligatorio dell'amministrazione penitenziaria per la detenzione extracarceraria dei collaboratori di giustizia,

invita tutte le forze politiche e tutti coloro che hanno responsabilità ad evitare ogni forma di pretestuosa polemica e di delegittimazione dei collaboratori di giustizia, attività che, come dimostrano recenti esperienze, al di là della buona fede dei singoli, creano grandi rischi per la vita dei collaboratori e di chi li protegge, minano l'azione antimafia della magistratura e delle forze dell'ordine, si traducono in eccezionali vantaggi per le organizzazioni mafiose.

VIALE, BARGONE, MATTARELLA, VENDOLA,
DOLAZZA, AYALA

Il deputato Marianna LI CALZI riterrebbe opportuno a questo punto un rinvio della seduta per procedere ai necessari approfondimenti.

Il senatore Francesca SCOPELLITI esprime il suo sconcerto per l'andamento della seduta odierna: la questione dei collaboratori di giustizia è stata a lungo discussa in precedenti sedute e audizioni. Non procedere ad una deliberazione sul punto rappresenterebbe quindi una incomprensibile negazione di responsabilità da parte della Commissione. Ritiene quindi che si possa rinviare il seguito della seduta, procedendo all'audizione del dottor Vigna e del dottor D'Ambrosio per avere successivi approfondimenti.

Il deputato Antonio BARGONE, esprimendosi in senso non contrario ad un possibile rinvio del seguito della seduta, sottolinea comunque che il documento presentato è il frutto di un approfondito lavoro di studio, e che sono casomai altre parti politiche a sottrarsi ad ogni serio confronto sul merito. Si pronuncia in senso contrario alla proposta di audizione del dottor Vigna e del dottor D'Ambrosio, che riaprirebbe una fase procedurale ormai conclusa.

Il senatore Antonio BELLONI osserva che la relazione del Presidente andrebbe in ogni caso posta in discussione e in votazione, tanto più se si vuole realmente procedere, non solo a parole ma anche nei fatti, ad un suo miglioramento e a una sua integrazione.

Il deputato Marianna LI CALZI ritiene necessario specificare il preciso contenuto, e la precisa valenza procedurale, della questione pregiudiziale proposta, osservando che la sua parte politica ha sempre perseguito l'obiettivo di un serio e costruttivo confronto sul merito dei problemi.

Il deputato Michele CACCAVALE ritiene che le parti politiche presentatrici della questione pregiudiziale si assumano una responsabilità gravissima, che non potrà non condurre ad un completo immobilismo della Commissione, un segnale assai preoccupante nei confronti della criminalità organizzata.

Il senatore Saverio DI BELLA dichiara che occorre fare ogni sforzo per migliorare il documento in esame, procedendo ad un serio esame del suo contenuto.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica)

Il deputato Antonio DEL PRETE ritiene che la questione pregiudiziale possa anche essere votata, fermo restando che ciascuno si assumerà le rispettive responsabilità.

Il Presidente Tiziana PARENTI rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 18,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MERCOLEDÌ 29 MARZO 1995

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 18,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0009ª)

In apertura di seduta, il presidente PELLEGRINO dà conto dei documenti pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA: AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA, GENERALE DOMENICO CORCIONE
(A010 000, B55ª, 0001ª)

La Commissione procede all'audizione del ministro della difesa, generale Domenico CORCIONE.

Dopo un intervento introduttivo del presidente PELLEGRINO, il ministro CORCIONE risponde ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dai senatori MORANDO e ARMANI e dai deputati MATTARELLA, BONFIETTI, e DEL GAUDIO.

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato il ministro Corcione, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 20,40.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 29 MARZO 1995

44° Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

La seduta inizia alle ore 9,20.

(1527) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia
(Parere alla 4° Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore MARINELLI, che sostituisce il relatore designato MAGLIOZZI, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole.

(1525) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione
(Parere alla 6° Commissione: favorevole con osservazioni)

La senatrice BRICCARELLO, che riferisce sul provvedimento in titolo in sostituzione del relatore designato FIEROTTI, propone di confermare le osservazioni già formulate sul precedente decreto, nel parere del 18 gennaio 1995.

Conviene la Sottocommissione.

(1526) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore Guido DE MARTINO propone di esprimere un parere favorevole, segnalando l'incongruenza normativa di modifiche con decreto-legge a disposizioni contenute in altro decreto-legge non ancora convertito in legge.

Con tale osservazione, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

(1528) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Su proposta del presidente PERLINGIERI, si conviene di confermare il parere già espresso sul precedente decreto.

(1540) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Riferisce la senatrice BRICCARELLO in sostituzione del relatore designato MENSORIO.

La Sottocommissione, quindi, conviene di formulare un parere favorevole.

(1497) Conversione in legge, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Su proposta del presidente PERLINGIERI, concorde la relatrice BRICCARELLO, la Sottocommissione conferma le osservazioni critiche sull'articolo 12, già esposte nel parere sul precedente decreto.

(1386) Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio

(Parere alla 2ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente PERLINGIERI, si conviene di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo, valutando l'opportunità della re-

missione alla sede plenaria, considerata l'importanza della materia, non appena svolta una prima trattazione.

La Sottocommissione concorda.

(1255) Modifica alla disciplina del commercio dei beni culturali

(Parere su testo ed emendamento alla 7^a Commissione: favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

La relatrice BRICCARELLO ritiene che l'emendamento 3.5 (nuovo testo) rimuove ogni perplessità circa la compatibilità costituzionale dell'articolo 3, comma 5. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole sia sul disegno di legge che sull'emendamento.

Conviene la Sottocommissione.

(1129) MULAS - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili.

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole condizionato e con osservazioni)

Il relatore Guido DE MARTINO rileva il contenuto non normativo dell'articolo 1; la discutibile fissazione di limiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, eccessivamente estensive; l'incongrua determinazione del responsabile degli organismi di cui agli articoli 4 e 5; il tenore estremamente vincolistico delle norme contenute nell'articolo 12; l'illegittimità dell'onere imposto alle imprese ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 4; l'equivoca formulazione dell'articolo 16, comma 1; l'effetto punitivo e discriminatorio della disposizione contenuta nell'articolo 17, comma 6; l'incerto riferimento temporale degli illeciti sanzionati ai sensi dell'articolo 20, comma 1; l'inosservanza del principio di imputazione di responsabilità sottesa al comma 7 del medesimo articolo; l'incomprensibile rinvio normativo di cui all'articolo 21, comma 2; segnala infine l'opportunità di inserire le disposizioni contenute negli articoli 24 e 25 nel contesto della riforma del sistema previdenziale. Propone, dunque, di formulare le predette osservazioni esprimendo parere favorevole a condizione che siano soppresse le disposizioni contenute nell'articolo 14, commi 2 e 4.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore.

(223) BETTONI BRANDANI ed altri - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(713) NAPOLI ed altri - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(822) DIONISI ed altri. - *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco*

(Parere su testo unificato alla 12ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il presidente PERLINGIERI propone di confermare la raccomandazione, già formulata nel parere sui disegni di legge, affinché siano tenuti in considerazione anche i cosiddetti corsi brevi di laurea.

Concorda la Sottocommissione.

(116) SALVATO ed altri - *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

(1070) PIETRA ed altri - *Regolamentazione della fecondazione assistita*

(1394) MANCINO ed altri - *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(Parere alla 12ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente PERLINGIERI, si conviene di rinviare l'esame dei disegni di legge in titolo, valutando l'opportunità della remissione alla sede plenaria, considerata l'importanza della materia, non appena svolta una prima trattazione.

(339) SARTORI E LONDEI - *Interventi a favore del recupero dei centri storici*

(709) SPECCHIA ed altri - *Interventi a favore del recupero dei centri storici*

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore DE MARTINO Guido illustra i disegni di legge, rilevando l'eccessiva centralizzazione delle competenze amministrative, anche in materia di controlli.

Ad avviso del presidente PERLINGIERI, è opportuno segnalare che nel disegno di legge n. 339 non è previsto alcun coinvolgimento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Con le osservazioni del RELATORE e del PRESIDENTE, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

(351) LONDEI - *Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(625) GEI ed altri. - *Interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 1, lettere t) e bb) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(630) WILDE E TABLADINI - *Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica*

(1112) FERRARI Francesco ed altri - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

e petizione n. 89

(Parere alla 13ª Commissione: non ostativo, con osservazione, sul disegno di legge n. 351; non ostativo sui disegni di legge 625, 630, 1112)

La senatrice BRICCARELLO riferisce in sostituzione del relatore designato FIEROTTI, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

Ad avviso del presidente PERLINGIERI si dovrebbe prospettare l'opportunità di delegificare la materia sulla quale interviene il disegno di legge n. 351.

Con tale osservazione, si conviene di trasmettere un parere non ostativo sui disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 10.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 29 MARZO 1995

29^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione, Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1425) *Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei Conti:* parere favorevole.

(1323) *Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa:* rinvio dell'emissione del parere.

alla 6^a Commissione:

(159) *CHERCHI ed altri: Attuazione dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 recante Statuto speciale per la Sardegna per l'istituzione dei punti franchi nella regione:* rinvio dell'emissione del parere.

(1525) *Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione:* parere favorevole.

alla 7^a Commissione:

(1255) *Modifica alla disciplina del commercio dei beni culturali:* parere favorevole su emendamenti.

alla 10^a Commissione:

(973) *BASTIANETTO e SERENA: Norme per la disciplina delle attività del settore grafico:* parere favorevole con osservazioni.

alla 11^a Commissione:

(260) *DANIELE GALDI: Norme per il diritto al lavoro dei disabili:* parere favorevole.

(514) *GEI ed altri: Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili:* rinvio dell'emissione del parere.

(642) *CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili:* rinvio dell'emissione del parere.

(1129) *MULAS: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili:* rinvio dell'emissione del parere.

alla 12ª Commissione:

(116) SALVATO ed altri: *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni:* rimessione alla Commissione plenaria.

(1070) PIETRA LENZI ed altri: *Regolamentazione della fecondazione assistita:* rimessione alla Commissione plenaria.

(1394) MANCINO ed altri: *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita:* rimessione alla Commissione plenaria.

alla 13ª Commissione:

(1497) Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti: parere favorevole.

BILANCIO (5°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 29 MARZO 1995

48° Seduta*Presidenza del Presidente*

BOROLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pace.**La seduta inizia alle ore 9,10.*

(1426) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali

(Parere alla 8° Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore COPERCINI ricorda che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha espresso il proprio parere nella seduta del 7 marzo, condizionando il nulla osta sull'articolo 4, comma 1, alla riduzione dell'autorizzazione di spesa nei limiti della capienza residua a seguito della riduzione dei fondi speciali posta in essere dal decreto-legge n. 41 del 1995. Pervengono ora alcuni emendamenti, nessuno dei quali peraltro recepisce la citata condizione, dettata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Tra gli emendamenti pervenuti si segnala quello n. 1.1, che riformula l'articolo 1 del decreto-legge eliminando la suddetta autorizzazione di spesa (pari a 40 miliardi per il 1995) ma facendo rivivere per il 1995 lo stanziamento sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti previsto per l'anno 1994. Poichè tale stanziamento risulta superiore all'importo dell'autorizzazione di spesa soppressa, ne consegue che l'effetto finanziario netto dell'emendamento è peggiorativo rispetto alla formulazione originaria del decreto-legge. Ciò a prescindere dall'anomalia di far rivivere con un emendamento un capitolo soppresso.

Si segnala inoltre l'emendamento 1.6, in quanto la prevista istituzione di un fondo comune per il finanziamento di interventi vari per la tutela dei territori limitrofi sembra configurarsi come una violazione del divieto di gestioni fuori bilancio posto dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

Sono pervenuti, infine, gli emendamenti 1.19 e 2.5, che investono questioni di merito in ordine alla struttura del provvedimento e sui cui riflessi finanziari è opportuno che il Tesoro fornisca chiarimenti.

Il sottosegretario PACE esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 in quanto esso comporta maggiori oneri a fronte dei quali non vengono indicati idonei mezzi di copertura. Sull'emendamento 1.3 il parere è contrario in quanto la durata della concessione è eccessivamente lunga rispetto ai termini previsti per altri concessionari di beni pubblici, nonchè per le procedure onerose che potrebbe comportare il riscatto anticipato della concessione stessa. Sugli emendamenti 1.6 e 1.7 esprime parere contrario in quanto per il fondo comune non si dettano le regole di funzionamento. Inoltre tali emendamenti, oltre a non tener conto del fatto che il gettito derivante dai diritti ivi indicati è già destinato a specifiche finalità, comporta implicazioni finanziarie negative poichè prevede l'utilizzo di introiti già acquisiti al bilancio dello Stato, con conseguente peggioramento dei relativi saldi. Sull'emendamento 1.8 esprime parere contrario in quanto appare più idoneo il criterio per il calcolo del canone di concessione previsto dal testo. Sull'emendamento 1.17 il parere è contrario, in quanto la proroga pare eccessivamente lunga e non in linea con i criteri posti a base delle privatizzazioni.

Esprime infine parere contrario sull'emendamento 1.19, per le stesse ragioni che motivano la contrarietà sull'emendamento 1.8 e relativamente all'emendamento 2.5 fa presente che la contrarietà è motivata da problemi di sicurezza aerea, nonchè da considerazioni attinenti al regime giuridico dell'ANAV.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.6 e 1.7, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.19, 1.3 e 1.8.

(1526) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmecchaniche ed armatoriali

(Parere alla 8ª Commissione: parte favorevole, parte contraria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore COPERCINI osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge sul settore portuale, sulla cui precedente versione la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta. Il testo del nuovo decreto-legge presenta alcune modifiche, sulle quali per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario PACE comunica di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare, salvo che per il comma 5 dell'articolo 1 in quanto esso, in base a valutazioni del Ministero delle finanze, determina su base annua minori entrate per circa 3,2 miliardi di lire prive di copertura finanziaria.

Il senatore **PODESTÀ** fa presente che nella relazione tecnica la norma segnalata dal sottosegretario Pace non viene considerata.

Il senatore **MANTOVANI** ritiene che, trattandosi di un disegno di legge governativo, lo stesso Governo dovrebbe farsi carico di trovare la copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dalla norma in esame.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che per il comma 5 dell'articolo 1, su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1527) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia

(Parere alla 4^a Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore **COPERCINI** osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge relativo alla missione in Somalia. Sulla precedente versione di tale decreto, nonché su alcuni emendamenti, la Sottocommissione ha espresso parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, motivato dall'utilizzo di modalità di copertura vietate dalla vigente normativa di contabilità dello Stato. Tali modalità si riproducono anche nella nuova versione del decreto, che all'articolo 4, lettera *b*), prevede la copertura di una parte degli oneri finanziari mediante utilizzo dei «pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1995». In proposito si ribadisce che, oltre al fatto che manca la specifica indicazione dei capitoli a cui si fa riferimento, nonché del *quantum* imputato a ciascuno di essi, non è possibile ricorrere alla riduzione di capitoli ordinari di bilancio prima della presentazione della legge di assestamento. Comporta problemi anche la copertura di cui alla lettera *a*) dell'articolo 4, che prevede un utilizzo difforme degli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro iscritti nel fondo globale di parte corrente, in violazione dell'articolo 11-*bis* della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988.

Permangono quindi i motivi della precedente pronunzia contraria.

Il sottosegretario **PACE** fa presente che la mancata specificazione dei singoli capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa utilizzati per la copertura finanziaria dipende esclusivamente da ragioni di ordine pratico, poiché l'elenco dei capitoli utilizzati sarebbe troppo lungo. Egli ritiene peraltro che la copertura indicata non sia in contrasto con le disposizioni contenute nell'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, in quanto essa viene posta a carico dei capitoli sui quali effettivamente la spesa sarà sostenuta.

Chiarisce infine che la determinazione degli stanziamenti del bilancio militare è stata operata con riferimento alle effettive esigenze di programmazione note al momento in cui il bilancio di previsione è stato formulato.

L'insorgere della nuova necessità rappresentata dalla missione ONU in Somalia, scaturita da accordi internazionali, ha comportato la modifica alla originaria programmazione dello strumento militare al fine di reperire le risorse che consentano il rispetto degli accordi stessi.

In tale contesto, quindi, la clausola di copertura utilizzata nel provvedimento in esame non appare in contrasto nè con il disposto del suddetto articolo 11-ter, nè con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

La Sottocommissione, ribadendo le precedenti pronunzie, esprime parere di nulla osta ad eccezione che per l'articolo 4 su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1146) SCAGLIONE: Celebrazioni dei novecento anni della città di Asti, del millennio dell'imprenditoria astigiana e del secondo centenario della Repubblica Astese

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamento: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo, favorevole sull'emendamento)

Il relatore MANTOVANI ricorda che la Sottocommissione ha deliberato di richiedere alla 6ª Commissione permanente il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nella clausola di copertura del disegno di legge. In data 22 marzo, la 6ª Commissione permanente ha espresso parere contrario.

Propone quindi di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo del disegno di legge e parere di nulla osta sull'emendamento 2.1.

Si associa il sottosegretario PACE.

La Sottocommissione accoglie infine la proposta di parere formulata dal relatore.

(698) Emendamento al disegno di legge: PERIN ed altri: Norme sul sistema di certificazione

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Il relatore MANTOVANI ricorda che la Sottocommissione, nella seduta del 22 marzo, ha esaminato l'emendamento 7.1, esprimendo parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Perviene ora una nuova versione dell'emendamento, che recepisce i rilievi formulati. In particolare si sposta la copertura finanziaria degli oneri dal fondo speciale di parte capitale a quello di parte corrente, si identifica un «tetto di spesa» e si chiarisce che si tratta di un onere permanente. Sulla nuova formulazione dell'emendamento non vi sono pertanto osservazioni.

Segnala peraltro che il parere a suo tempo espresso sul testo del disegno di legge dettava una condizione relativa al comma 7 dell'articolo 7, che non risulta recepita.

Il sottosegretario PACE comunica di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(385-B) SIGNORELLI ed altri: Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Il relatore **BONAVITA** osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge che proroga un programma cooperativo tra Italia e USA nella terapia dei tumori. Il testo già approvato del Senato è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento che, accogliendo la condizione dettata dalla propria Commissione bilancio, ha eliminato l'utilizzo di somme di accantonamenti su fondo globale contenuto nella clausola di copertura, utilizzando gli stanziamenti relativi al Ministero della sanità. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

Si associa il sottosegretario **PACE**.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 9,45.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 29 MARZO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Zecchino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10^a Commissione:

(973) BASTIANETTO e SERENA: Norme per la disciplina delle attività del settore grafico: parere favorevole condizionato.

alla 12^a Commissione:

(1070) PIETRA LENZI ed altri: Regolamentazione della fecondazione assistita: rinvio dell'emissione del parere.

(1528) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 30 marzo 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (1425).
- Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).

- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).
- SALVATO ed altri. - Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive (1336).

III. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- BATTAGLIA. - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la Regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- MANCINO ed altri. - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).
- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo (1403).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).
- DANIELE GALDI ed altri. - Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (1347).

II. Esame dei disegni di legge:

- FALQUI ed altri. - Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse (1188).
- PASSIGLI ed altri. - Contributo alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia (1077).

GIUSTIZIA (2*)

Giovedì 30 marzo 1995, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1386) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- LAFORGIA ed altri. - Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive (485).
- PALUMBO ed altri. - Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali (639).
- SALVATO ed altri. - Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale (660).
- MANCONI ed altri. - Norme in materia di custodia cautelare (771).
- LISI. - Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute (1360).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GUALTIERI. - Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (923) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 21 dicembre 1994).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

DIFESA (4*)

Giovedì 30 marzo 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RAMPONI. - Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti (653).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SIGNORELLI ed altri. - Norme per il riordino della sanità militare (757).
- VOZZI ed altri. - Riorganizzazione della sanità militare (949).

ISTRUZIONE (7*)

Giovedì 30 marzo 1995, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PRESTI ed altri. - Norme transitorie per il reclutamento del personale direttivo della scuola (508).

- LA LOGGIA e CORSI ZEFFIRELLI. - Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato (707).
- PRESTI ed altri. - Disciplina per il reclutamento del personale direttivo della scuola (903).
- e della petizione n. 56 ad esso attinente.
- SCAGLIONE. - Celebrazioni dei novecento anni della città di Asti, del millennio dell'imprenditoria astigiana e del secondo centenario della Repubblica Astese (1146).
- Modifica alla disciplina del commercio dei beni culturali (1255).
- CASTELLANI ed altri. - Nuove norme in materia di cessazione dal servizio del personale della scuola (1289).
- BISCARDI. - Mobilità del personale direttivo dell'istruzione secondaria superiore (1466).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per il rinnovo del Consiglio universitario nazionale.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9*)

Giovedì 30 marzo 1995, ore 14,30

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RECCIA e MONTELEONE. - Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura (1226).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (840).
- ROBUSTI. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (1007).

III. Esame del disegno di legge:

- CARINI ed altri. - Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche (1395).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1525)
- Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonchè per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1500).
- TAMPONI ed altri. - Istituzione dei punti franchi nella regione sarda (1440).
- WILDE e TABLADINI. - Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica (630).
- GUALTIERI ed altri. - Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche (555).
- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Giovedì 30 marzo 1995, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, di un Rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito all'attuazione dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono previdenziale.

Sui lavori della Commissione

Proposta, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di una indagine conoscitiva in materia di orario di lavoro.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).
- DANIELE GALDI ed altri. - Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (1347).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
- GEI ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).
- PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private" (582).
- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- MULAS. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1129).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Mutualità volontaria integrativa (203).
 - MANIERI ed altri. - Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro (56).
 - PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (1030).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 30 marzo 1995, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti (1497).
-